

Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

PGT

Piano di Governo del Territorio

ai sensi della
L.R. 11.03.2005 n°12
e successive modifiche ed integrazioni

adottato il
approvato il

con del C.C. n°
con del C.C. n°

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

elaborato NTA.1

Norme urbanistiche (N.U.)

Fascicolo

PROGETTISTA:

MARCO TURATI architetto

Via GRAFICO N°11 - 26100 CREMONA

TEL. 0372 28417

architetto@marcoturati.it

DAVIDE GEREVINI dott. amb.
Valutazione Ambientale Strategica

GIOVANNI BASSI dott. geol.
Componente Geologica

MARIO GAZZOLI arch. e **PAOLO GAZZOLI** ing.
Invarianza idraulica

PAOLA CERIALI arch.
Elaborazioni Cartografiche GIS

SINDACO:
dott. Pietro Enrico Fiori

ASSESSORE AL TERRITORIO:
dott.ssa Orsola Edallo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Nicoletta Rho

INDICE

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

art. 01 : elaborati costituenti il PGT e criteri interpretativi	pag. 6
art. 02 : campo di applicazione del PGT e relative deroghe	pag. 8
art. 03 : interventi edilizi ed urbanistici	pag. 9
art. 04 : destinazioni d'uso e loro mutamenti	pag. 11
art. 05 : parametri regolanti il peso insediativo	pag. 13
art. 06 : parametri regolanti la conformazione delle costruzioni	pag. 16
art. 07 : aree di pertinenza per il calcolo degli indici edilizi	pag. 19
art. 08 : opere di urbanizzazione primaria	pag. 20
art. 09 : opere di urbanizzazione secondaria	pag. 21

TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE DEL PIANO

art. 10 : piani attuativi	pag. 23
art. 11 : elaborati costituenti i piani attuativi	pag. 25
art. 12 : standard urbanistici	pag. 28
art. 13 : condizioni per la formazione dei titoli abilitativi	pag. 30
art. 14 : Permessi di Costruire a procedura semplificata	pag. 33
art. 15 : perequazione, compensazione, incentivazione	pag. 34
art. 16 : suddivisione del territorio in ambiti	pag. 35

TITOLO TERZO – PREVISIONI DI PIANO: AMBITI URBANI

art. 17 : Ambito Storico Urbano di Recupero – il Quadrilatero – A1	pag. 38
art. 18 : Ambito Storico Urbano di Pregio – i Borghi Storici – A2	pag. 43
art. 19 : Ambito Storico Urbano Monumentale – A3	pag. 48
art. 20 : Ambito Storico Urbano di Tutela – le Case Operaie – A4	pag. 48
art. 21 : assoggettato ad obbligo di Piano Attuativo di Recupero – A5	pag. 50
art. 22 : Ambito Residenziale ad edilizia intensiva – B1	pag. 51
art. 23 : Ambito Residenziale ad edilizia estensiva – B2	pag. 54
art. 24 : Ambito Produttivo Esistente – D1	pag. 56
art. 25 : Ambito Produttivo Esist. in contesto prevalent. produttivo – D2	pag. 58
art. 26 : Ambito Produttivo Esistente in contesto agricolo – D3	pag. 58
art. 27 : Ambito Produttivo Esistente in contesto residenziale – D4	pag. 59
art. 28 : Ambito Produttivo per la trasformazione di rifiuti inerti – D5	pag. 61
art. 29 : Ambito Commerciale Esistente – D6	pag. 62
art. 30 : Ambito per Distributori di carburante esistenti – D7	pag. 64
art. 31 : Ambito di Trasformazione per l'espansione Residenziale – ATR	pag. 65
art. 32 : Ambito di Trasformazione per l'espansione Produttiva – ATP	pag. 67

TITOLO QUARTO – INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

art. 33 : Definizione delle tipologie	pag. 70
art. 34 : Dotazione minima obbligatoria di standard	pag. 71
art. 35 : Suddivisione del territorio	pag. 72
art. 36 : Tipologie di insediamenti e Superfici di Vendita	pag. 73
art. 37 : Procedure per garantire gli Standard e per il rilascio dei titoli	pag. 75
art. 38 : Qualità della progettazione	pag. 77

TITOLO QUINTO – PREVISIONI DI PIANO: AMBITI EXTRAURBANI

art. 39 : Ambito Agricolo Normale – E1	pag. 80
art. 40 : Ambito Agricolo di Tutela Paesistica – E2	pag. 83
art. 41 : Ambito Agricolo di Tutela Paesaggistica e Ambientale – E3	pag. 84
art. 42 : Ambito Agricolo di Tutela Geomorfologica e Idraulica – E4	pag. 86
art. 43 : Ambito Agricolo inedificabile di Tutela Infrastrutturale – E5	pag. 86

art. 44 : Ambito Agricolo Urbano e di Riforestazione – E6	pag. 87
art. 45 : Ambito Agricolo di Riqualificazione e Ripristino Ambientale – E7	pag. 88
art. 46 : Ambito Agricolo riservato agli Allevamenti Intensivi – E8	pag. 89
art. 47 : Ambito Agricolo di valenza Storica – E9	pag. 91

TITOLO SESTO - PREVISIONI DI PIANO: ALTRI AMBITI

art. 48 : Ambito a Verde Privato – VP	pag. 93
art. 49 : Ambito per le SRB di Telefonia Mobile – SRB	pag. 94
art. 50 : Ambito per i Cimiteri – K	pag. 95
art. 51 : Ambito riservato alle Attività Estrattive – CV	pag. 95
art. 52 : Ambito di Rispetto Idrogeologico in contesto Urbano – RIU	pag. 96
art. 53 : Comparti di Piano Attuativo vigenti e Convenzionati – PAC	pag. 96
art. 54 : Ambito per Viabilità: acqua e strade – V	pag. 97
art. 55 : Percorsi Ciclopedonali esistenti e di progetto – CP	pag. 97
art. 56 : Fasce di Rispetto delle Strade e della Ferrovia – R1	pag. 98
art. 57 : Fasce di Rispetto delle Acque – R2	pag. 99
art. 58 : Fasce di Rispetto dei Cimiteri – R3	pag.101
art. 59 : Fasce di Tutela Assoluta e Rispetto Pozzi Pubblici – R4	pag.102
art. 60 : Fasce di Rispetto Elettro/Gas/Oleodotti – R5	pag.103
art. 61 : Fasce di Tutela Paesaggistica ex DLgs 42/2004– R6	pag.103
art. 62 : PLIS della Valle del Serio Morto – PLIS VSM	pag.104
art. 63 : PLIS delle Basiliche – PLIS BMB	pag.104

TITOLO SETTIMO - TUTELA DELL'ASSETTO TRADIZIONALE DEL TERRITORIO

art. 64 : Tutela dell'edificato esistente	pag.110
art. 65 : Tutela del territorio agricolo	pag.115
art. 66 : Tutela delle testimonianze storiche	pag.119
art. 67 : Tutela della viabilità e dotazione parcheggi	pag.121
art. 68 : Dimensionamento della nuova viabilità	pag.122
art. 69 : Tutela degli impianti elettrici di interesse urbanistico	pag.123
art. 70 : Distanze tra allevamenti e funzioni urbane	pag.125
art. 71 : Tutela acustica del territorio	pag.128
art. 72 : Tutela dei corsi d'acqua e RIM	pag.130
art. 73 : Tutela geologica del territorio	pag.131
art. 74 : Tutela della qualità delle risorse idriche	pag.132

TITOLO OTTAVO – NORME PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

art. 75 : Impianti di comunicazione elettronica: fonti e principi	pag.134
art. 76 : Definizione di impianto	pag.135
art. 77 : Localizzazioni riservate agli apparati	pag.135
art. 78 : Apparati della tecnologia 5G- 24 – 28 GHz	pag.136
art. 79 : Suddivisione del territorio in Zone	pag.137
art. 80 : Programmazione annuale e sua verifica	pag.139
art. 81 : Obiettivo di Qualità	pag.139
art. 82 : Coubicazione e condivisione infrastrutture	pag.140
art. 83 : Norme morfotipologiche	pag.140
art. 84 : Pubblica utilità e proprietà comunali	pag.142
art. 85 : Monitoraggi periodici	pag.141
art. 86 : Titoli abilitativi all'installazione degli impianti	pag.142
art. 87 : Procedimento amministrativo	pag.143
art. 88 : Soggetti legittimati	pag.143
art. 89 : Contenuti dell'istanza	pag.144
art. 90 : Domanda di voltura	pag.145
art. 91 : Impianti soggetti ad uso pubblico	pag.145

art. 92 : Piani di Risanamento	pag.146
art. 93 : Ultimazione dei lavori e messa in esercizio	pag.146
art. 94 : Funzioni di vigilanza	pag.147
art. 95 : Entità delle sanzioni	pag.147
art. 96 : Disposizioni finali	pag.147

TITOLO NONO – NORME RELATIVE ALLA VAS E NORME TRANSITORIE FINALI

art. 97 : Sostenibilità ambientale del PGT	pag.150
art. 98 : Monitoraggio del PGT	pag.151
art. 99 : Criteri per la VAS del PGT e delle Varianti	pag.152
art. 100 : Norme Transitorie	pag.153
art. 100 : Norme sulla salvaguardia dei Piani Attuativi vigenti e scaduti	pag.153
art. 101 : Richiami legislativi e adeguamenti normativi	pag.153

allegato A: tabella riepilogativa indici edificatori per ambito

allegato B: elenco indicativo edifici e manufatti di interesse storico architettonico

allegato C: modello per istanza di Esame Interesse Paesaggistico

allegato D: definizioni e procedure per i manufatti minori

allegato E: definizioni e procedure per le piscine

allegato F: criteri e valutazioni puntuali per la posa in opera di cappotti nei NAF

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Articolo 1

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO LORO GERARCHIA E CRITERI INTERPRETATIVI

Il Piano di Governo del Territorio è costituito dai seguenti elaborati:

DP	DOCUMENTO DI PIANO
DP.1	<u>QUADRO CONOSCITIVO</u>
DP.1.1	<u>INDAGINI SULLA REALTÀ LOCALE</u>
<i>DP.1.1.1</i>	<i>STATO ATTUALE DEL TERRITORIO</i>
DP.1.1.1.1	Stato attuale del territorio - base cartografica: UNICA (1:10.000)
<i>DP.1.1.2</i>	<i>PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</i>
DP.1.1.2.1	PTR - Piano Territoriale Regionale: UNICA
DP.1.1.2.2	PTCP - Carta delle Prescrizioni: UNICA (1:10.000)
DP.1.1.2.3	PTCP - Carta delle Prescrizioni: LEGENDA
<i>DP.1.1.3</i>	<i>LA COMPONENTE GEOLOGICA (dott. geol. Giovanni Bassi)</i>
DP.1.1.3.1	Allegato 1 Carta di pericolosità sismica locale: UNICA (1:15.000)
DP.1.1.3.2	Allegato 2 Carta dei vincoli geologici: UNICA (1:15.000)
DP.1.1.3.3	Allegato 3 Carta di sintesi: UNICA (1:15.000)
DP.1.1.3.4	Allegato 4 Carta di fattibilità Geologica: UNICA (1:15.000)
<i>DP.1.1.4</i>	<i>DoSRI - RISCHIO IDRAULICO (arch. Mario Gazzoli e ing. Paolo Gazzoli)</i>
DP.1.1.4.1	Relazione - Parte Prima: FASCICOLO
DP.1.1.4.2	Relazione - Parte Seconda e Terza: FASCICOLO
DP.1.1.4.3	Allegato 1 Carta del rischio idraulico: UNICA (1:15.000)
DP.1.1.4.4	Allegato 2 Documentazione fotografica: FASCICOLO
DP.1.1.4.5	Allegato 3 Rete fognaria: UNICA (1:5.000)
DP.1.1.4.6	Allegato 4 Opere strutturali: UNICA (1:10.000)
<i>DP.1.1.5</i>	<i>ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI</i>
DP.1.1.5.1	Indagini urbanistiche Nuclei Antica Formazione: quadrilatero capoluogo: FASCICOLO
DP.1.1.5.2	Localizzazione caschine e aziende agricole: UNICA (1:10.000)
DP.1.1.5.3	Elenco aziende agricole con attività zootecniche attive: FASCICOLO
DP.1.1.5.4	Analisi edifici e strade prospicienti ai fini dell'eff.en. NAF Quadrilatero: FASCICOLO
<i>DP.1.1.6</i>	<i>VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (dott. Davide Gerevini)</i>
DP.1.1.6.1	Rapporto Ambientale: FASCICOLO
DP.1.1.6.2	Sintesi non Tecnica: FASCICOLO
DP.1.2	<u>ELABORAZIONI SU SPECIFICI TEMATISMI</u>
<i>DP.1.2.1</i>	<i>CONTRIBUTI DEI CITTADINI</i>
DP.1.2.1.1	Localizzazione contributi dei cittadini ex. art.13 L.R.12/2005: UNICA (1:10.000)
DP.1.2.1.2	Contributi dei cittadini ex. art.13 L.R.12/2005 - descrizioni e pareri: FASCICOLO
<i>DP.1.2.2</i>	<i>ANALISI DEL CONSUMO DI SUOLO</i>
DP.1.2.2.1	Relazione sull'Analisi del Consumo di Suolo: FASCICOLO
DP.1.2.2.2	Bilancio Ecologico dei Suoli: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.2.3	Bilancio Ecologico dei Suoli: TABELLA DI RAFFRONTO
<i>DP.1.2.3</i>	<i>LOCALIZZAZIONE SRB PER LA TELEFONIA MOBILE: STUDI PRELIMINARI</i>
DP.1.2.3.1	catasto impianti esistenti: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.2	aree di ricerca gestori: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.3	edifici ed aree sensibili: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.4	fasce di tutela alle aree sensibili: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.5	immobili soggetti a tutela storico - architettonica: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.6	aree da assoggettare a tutela ambientale e paesaggistica: NORD (1:5.000)
DP.1.2.3.7	aree da assoggettare a tutela ambientale e paesaggistica: CENTRO (1:5.000)
DP.1.2.3.8	aree da assoggettare a tutela ambientale e paesaggistica: SUD (1:5.000)
DP.1.2.3.9	aree da assoggettare a tutela ambientale e paesaggistica: ESTRATTO (1:5.000)
DP.1.2.3.10	aree da assoggettare a tutela infrastrutturale: NORD (1:5.000)

- DP.1.2.3.11 aree da assoggettare a tutela infrastrutturale: CENTRO (1:5.000)
- DP.1.2.3.12 aree da assoggettare a tutela infrastrutturale: SUD (1:5.000)
- DP.1.2.3.13 aree da assoggettare a tutela infrastrutturale: ESTRATTO (1:5.000)
- DP.1.2.3.14 zonizzazione SRB e siti consigliati: UNICA (1:10.000)
- DP.1.2.3.15 simulazioni radiocopertura 4G e verifica di rispondenza: UNICA (1:25.000)
- DP.1.2.3.16 simulazioni radiocopertura 5G e verifica di rispondenza: UNICA (1:25.000)
- DP.1.2.3.17 simulazione impatti c.e.m. e verifica obiettivi di minimizzazione: ESTRATTO (1:5.000)

DP.2 PREVISIONI DI PIANO

- DP.2.1.1 Relazione illustrativa generale del Documento di Piano

- DP.2.2.1 Contenuti strategici: NORD (1:5.000)
- DP.2.2.2 Contenuti strategici: CENTRO (1:5.000)
- DP.2.2.3 Contenuti strategici: SUD (1:5.000)
- DP.2.2.4 Contenuti strategici: ESTRATTO (1:5.000)

- DP.2.3 Rete Ecologica Comunale: UNICA (1:10.000)

- DP.2.4.1.1 Carta dei vincoli: INTERO TERRITORIO (1:10.000)
- DP.2.4.1.2 Carta dei vincoli: ESTRATTO (1:5.000)
- DP.2.4.2.1 Carta di fattibilità Geologica: UNICA (1:15.000)
- DP.2.4.3.1 Carta del rischio idraulico: UNICA (1:15.000)

- DP.2.5.1 Distanze allevamenti zootecnici: NORD (1:5.000)
- DP.2.5.2 Distanze allevamenti zootecnici: CENTRO (1:5.000)
- DP.2.5.3 Distanze allevamenti zootecnici: SUD (1:5.000)
- DP.2.5.4 Distanze allevamenti zootecnici: ESTRATTO (1:5.000)
- DP.2.5.5 Elenco aziende agricole con attività zootecniche: FASCICOLO

- DP.2.6 Carta della sensibilità paesaggistica: UNICA (1:10.000)

- DP.2.7 Indirizzi per l'attuazione degli ambiti di trasformazione: FASCICOLO

PS	PIANO DEI SERVIZI
-----------	--------------------------

- PS.1.1 Elenco dei servizi: FASCICOLO
- PS.1.2 Schede analitiche dei servizi esistenti e di progetto: FASCICOLO
- PS.1.3.1 Localizzazione servizi esistenti e di progetto: NORD (1:5.000)
- PS.1.3.2 Localizzazione servizi esistenti e di progetto: CENTRO (1:5.000)
- PS.1.3.3 Localizzazione servizi esistenti e di progetto: SUD (1:5.000)
- PS.1.3.4 Localizzazione servizi esistenti e di progetto: ESTRATTO (1:5.000)
- PS.1.4 Relazione illustrativa generale del Piano dei Servizi: FASCICOLO

PR	PIANO DELLE REGOLE
-----------	---------------------------

- PR.1.1.1 Tavola delle previsioni: NORD (1:5.000)
- PR.1.1.2 Tavola delle previsioni: CENTRO (1:5.000)
- PR.1.1.3 Tavola delle previsioni: SUD (1:5.000)
- PR.1.1.4 Tavola delle previsioni: ESTRATTO (1:5.000)
- PR.1.2.1 Tavola delle previsioni: CAPOLUOGO NORD E FRAZIONI (1:2.000)
- PR.1.2.2 Tavola delle previsioni: CAPOLUOGO SUD (1:2.000)
- PR.1.3 Tavola delle previsioni: Nuclei di Antica Formazione del capoluogo (1:2.000)
- PR.1.4.1 Zonizzazione SRB: NORD (1:5.000)
- PR.1.4.2 Zonizzazione SRB: CENTRO (1:5.000)
- PR.1.4.3 Zonizzazione SRB: SUD (1:5.000)
- PR.1.4.4 Zonizzazione SRB: ESTRATTO (1:5.000)
- PR.1.5 Carta del Consumo di Suolo: UNICA (1:10.000)

NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
------------	-------------------------------------

- NTA.1 Norme urbanistiche (N.U.): FASCICOLO
- NTA.2 Norme geologiche (N.G.): FASCICOLO
- NTA.3 Linee guida per l'Invarianza Idraulica (N.I.): FASCICOLO

CRITERI INTERPRETATIVI

Al fine di agevolare l'interpretazione del Piano di Governo del Territorio si adotteranno i criteri esposti nei seguenti commi.

In caso di contrasto tra gli elaborati, le disposizioni normative prevarranno su quelle delle previsioni di Piano e, tra queste ultime, prevarranno quelle fornite da planimetrie redatte a scala di maggior dettaglio.

In caso di contrasto tra norme prevarrà quella più restrittiva.

I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici da utilizzare nei vari ambiti sono descritti, oltreché negli specifici articoli delle relative N.T.A., anche nella tabella riassuntiva allegata al punto "A". della presente normativa. In caso di contrasto prevarrà comunque l'indicazione fornita dallo specifico articolo.

La tavola di sintesi dei principali vincoli ambientali gravanti sul territorio comunale si intende integrata con l'apposito elenco degli edifici di interesse storico-artistico esistenti sul territorio comunale e, in particolare, di quelli sottoposti a vincolo monumentale ex titolo primo DLgs. 42/04 (già legge 1089/39) di cui all'elenco allegato al punto "B" della presente normativa. Tale tavola e tale elenco hanno semplice valore ricognitorio e non escludono l'esistenza di altri vincoli monumentali o ambientali.

Le destinazioni di ambito sono determinate facendo riferimento tanto ai retini ed alle simbologie in bianco e nero, quanto alle campiture colorate.

Le fasce di rispetto, nella rappresentazione grafica, si sovrappongono con la loro retinatura ai toni di colore dei singoli ambiti, aggiungendo alle regole dell'ambito le prescrizioni connesse a tale fattispecie e non sostituendosi ad esse.

L'eventuale sovrapposizione, nelle tavole di prescrizioni urbanistiche originate da diverse tipologie di campitura rende realizzabili solamente gli interventi edilizi compatibili con tutte le normative di ambito richiamate dalle varie campiture.

Alle varie cascate storiche esistenti sul territorio comunale sono attribuite le destinazioni urbanistiche riportate dalle tavole delle previsioni di Piano e sintetizzate nell'allegato "C" del presente testo normativo. In caso di contrasto tra gli elaborati, prevarranno le indicazioni fornite da tale allegato.

Nell'attuazione del Piano andrà fatto riferimento sistematico al parere espresso dalla Giunta Provinciale di Cremona con deliberazione n° _____ del _____ in sede di verifica di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Le indicazioni contenute in detta deliberazione e nei relativi allegati prevarranno comunque su indicazioni, eventualmente discordanti, contenute nelle tavole delle previsioni di Piano e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

L'intera Variante Generale è stata improntata alla riduzione del consumo di suolo e delle aree di espansione, secondo quanto previsto dalle Leggi Regionali n°31/2014, n°18/2019 e n°12/2005, così come recentemente novellata, introducendo nuovi criteri ed inediti scenari di valutazione del consumo di suolo e delle potenzialità edificatorie.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE DEROGHE

Il Piano di Governo del Territorio disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale, l'intero territorio comunale.

Tutte le opere edilizie, nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione, risulti necessario il rilascio di un Permesso di Costruire, ovvero anche la semplice presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, debbono risultare, di norma, conformi alle prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio.

Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, così come previsto dall'art. 40 della LR 12/05 e nel rispetto delle procedure ivi indicate.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del presente PGT.

La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della LR 6/89.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L 241/90.

Salvo quanto più specificatamente indicato dalle norme di ambito, sarà comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici già esistenti e non abusivi, anche se caratterizzati da destinazioni d'uso non ammesse ivi insediate anteriormente alla data di approvazione del Piano. Saranno inoltre sempre consentite le opere riconosciute necessarie per documentate esigenze di igiene, di decoro o di pubblica incolumità.

Qualora un edificio presenti dimensioni eccedenti quelle prescritte dal PGT, le stesse potranno essere conservate, salvo diversa esplicita disposizione normativa di ambito, solo nel caso di interventi di riuso conservativi (manutenzione, risanamento e restauro) o anche trasformativi, ma di incisività non eccedente la ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione con ricostruzione, così come definita nell'articolo 3 del DPR 380/2001.

Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione susseguente a demolizione, le nuove edificazioni dovranno rispettare gli indici e i parametri edilizi prescritti per l'ambito di appartenenza.

Qualora un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio (per standard urbanistici, viabilità, rispetti o altro) sia decaduto per trascorso quinquennio dalla sua imposizione o perché il piano attuativo che lo prevedeva non risulti più vigente, i terreni interessati esterni all'abitato si intenderanno classificati come *"ambito agricolo di riserva urbana - E3"* e sottoposti pertanto alla relativa normativa. Sui terreni interni all'abitato saranno ammessi esclusivamente interventi conservativi senza modifica di destinazione d'uso.

Articolo 3

INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PERTINENZE DI EDIFICI

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al conseguimento di un titolo edificatorio, originato – secondo le casistiche previste dalla legislazione vigente – dal rilascio di un Permesso di Costruire, dalla maturazione di un diritto conseguente ad un “silenzio assenso” da parte dell'autorità comunale, ovvero dalla presentazione di Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio di un'Attività edilizia conforme al quadro normativo in essere da parte di un avente titolo.

Le “*Piccole Opere*”, di cui all'apposito **articolo 14** delle presenti norme, sono soggette a Permesso di Costruire a Procedura Semplificata, denominato “Autorizzazione Amministrativa”.

Gli interventi edilizi sono suddivisi ed articolati secondo quanto disposto dall'art.3 del DPR 6.6.2001 n°380 vigente al momento della protocollazione dell'istanza da parte del soggetto promotore dell'iniziativa.

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DEL TERRITORIO

Si intendono interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, oltre alle nuove costruzioni, anche tutte quelle operazioni che, pur non concretizzandosi nella realizzazione di opere edilizie vere e proprie, producano tuttavia alterazione permanente del territorio, della sua configurazione fisica, del suo arredo vegetazionale, della sua dotazione di arterie destinate al movimento di uomini, mezzi e materiali, delle sue modalità di funzionamento. Non si intendono interventi di trasformazione del territorio le operazioni che risultino riconducibili alla normale pratica agricola.

In particolare, si devono considerare interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio le seguenti operazioni:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero, l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- 4) l'installazione di torri, antenne e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati aventi caratteristiche e dimensioni eccedenti i limiti di cui alle lettere b), c) e d) del successivo art. 14, nonché di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche del presente PGT e dei relativi piani attuativi, in relazione alle previsioni di Piano e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di

- nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove questi comportino l'esecuzione di lavori ai quali consegua la trasformazione permanente del suolo inedito.

PERTINENZE DI EDIFICI

Si intendono pertinenze di edifici tutte quelle opere permanenti che, pur avendo autonoma costituzione, siano poste in modo permanente al servizio o al decoro di una costruzione principale.

Non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ad ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un'opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma (CdS sez.VI, n°5153/2022 e CdS sez. VI, n°72/2018).

Qualora tali opere avessero caratteristiche edilizie tali da determinare, ai sensi delle presenti N.T.A., superficie coperta, volume edificato o superficie di calpestio, le stesse non verranno considerate nuove costruzioni solo nelle seguenti fattispecie:

- opere realizzate al servizio di costruzioni già esistenti alla data di approvazione del previgente PRG;
- opere realizzate per soddisfare le dotazioni regolamentari di parcheggi ed autorimesse;
- opere riconducibili alle fattispecie delle "Piccole Opere" di cui al successivo art. 14.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Negli ambiti circostanti lo scaricatore del Serio Morto (a sud del capoluogo), coperti da vincolo di tutela ambientale, l'intervento edilizio e di trasformazione del territorio dovrà essere preceduto dal rilascio di specifico provvedimento di autorizzazione paesaggistica, il quale verrà prodotto nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. I relativi lavori non potranno comunque essere iniziati prima che siano trascorsi i termini temporali che la legge concede al ministero dei Beni Culturali per esercitare i propri poteri di controllo.

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

L'Amministrazione potrà dotarsi di apposita Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi del D.Lgs 42/2004, a cui affidare, oltre ai compiti istituzionali previsti dal "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", le funzioni indicate in alcune delle disposizioni contenute nella presente normativa. Nel caso in cui l'A.C. si avvalga della facoltà di delegare alla Provincia le funzioni di cui al suddetto T.U., le attività per le quali la presente normativa definisce un ruolo per la CCP potranno essere svolte dal/la Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune.

Articolo 4

DESTINAZIONI D'USO E LORO MUTAMENTI - FATTISPECIE DI MUTAMENTI DI DESTINAZIONI D'USO CHE DETERMINANO LA NECESSITA' DI RICONOSCERE STANDARD URBANISTICI

Attraverso le tavole di previsioni di Piano e le correlate presenti Norme Tecniche, il Piano di Governo del Territorio indica quali funzioni debbano essere ospitate negli edifici e sui terreni presenti sul territorio comunale.

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per gli edifici, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.

Si definisce principale la destinazione d'uso indicata come qualificante per un determinato ambito urbanistico.

Si definisce compatibile, accessoria, o complementare la destinazione d'uso che non disturba, integra o rende possibile la destinazione d'uso principale o che, come tale, a determinate condizioni eventualmente precisate dal Piano, è ammessa in un determinato ambito urbanistico, a titolo di pertinenza o custodia.

Si definisce non ammissibile la destinazione d'uso che si ritiene incompatibile con la destinazione d'uso principale.

Mutamenti di destinazioni d'uso e versamenti dei contributi per oneri di urbanizzazione

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 ter del DPR 380/2001 e dal Capo VI della LR 12/2005, i mutamenti delle destinazioni d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a Permesso di Costruire sono anch'essi soggetti al medesimo Permesso di Costruire o alla corrispondente Denuncia di Inizio Attività. In ogni caso, a fronte di modifiche di destinazione d'uso che, accompagnate da opere edilizie, determinino il passaggio tra categorie di destinazioni d'uso caratterizzate da una diversa dotazione di standard urbanistici, andrà riconosciuto al Comune l'eventuale conguaglio dei contributi per oneri di urbanizzazione. Il contributo andrà versato per intero, e cioè senza alcun conguaglio, nel caso in cui la destinazione precedente fosse rurale, anche se posta in ambito extra-agricolo.

Sotto il profilo procedurale, i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune, (fermo restando l'obbligo di conguaglio degli oneri di urbanizzazione, se dovuto per passaggio a categoria di destinazione d'uso superiore).

Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1 del DLgs 42/04 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

Il mutamento di destinazione d'uso si realizza, anche in assenza di opere edilizie, quando, all'interno di una singola unità immobiliare, si modifichi la destinazione d'uso prevalente.

Nel caso di attività comportanti funzioni miste (ad es. attività artigianali con accessorie funzioni di commercializzazione al dettaglio dei prodotti), andranno fisicamente individuate le porzioni di edificio destinate alle diverse funzioni, assoggettandole al versamento degli oneri relativi alle rispettive categorie.

Nel caso di uffici funzionali alle normali attività amministrative della ditta operante sul lotto in esame, viceversa, essi vanno intesi come facenti parte pienamente della funzione urbanistica principale

Il Piano di Governo del Territorio precisa, per ciascun ambito del territorio comunale, le destinazioni d'uso comunque non ammissibili rispetto a quella principali: in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso.

Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Mutamenti d'uso che comportano la necessità di riconoscere standard urbanistici

Il Piano di Governo del Territorio indica, altresì, in quali casi il mutamento di destinazione d'uso, attuato con opere edilizie, comporti, oltre al riconoscimento dei maggiori contributi per oneri di urbanizzazione, un aumento, ovvero una variazione, del fabbisogno di standard urbanistici e definisce le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione.

Nessuna dotazione di standard verrà riconosciuta alle preesistenti destinazioni rurali, anche se poste in ambito extra-agricolo.

Il Consiglio Comunale fissa con propria deliberazione, da aggiornarsi periodicamente in analogia con le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione, la tabella di classificazione gerarchica delle dotazioni di standard per categoria di destinazione d'uso ed i relativi valori di monetizzazione di riferimento (i valori definitivi riferiti allo specifico ambito andranno comunque peritati caso per caso dal/la Responsabile del Servizio, all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo).

In mancanza della prevista deliberazione consigliare, l'ordine decrescente dei valori si intende di norma il seguente: commerciale, direzionale, turistico-alberghiero, produttivo, residenziale, rurale).

Il Comune, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento, totale o parziale, degli standard nell'area o nell'edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'Amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal Comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione e sul costo della costruzione gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per incrementare la dotazione di standard. Le aree reperite in alternativa a seguito di diversa localizzazione devono soddisfare i limiti previsti dall'art. 12.

Destinazioni d'uso già in atto e contrastanti con le previsioni di PGT

Le destinazioni d'uso che, all'entrata in vigore delle presenti Norme, risultassero con esse in contrasto possono essere tollerate sino "*ad esaurimento*" e, quindi, nelle aree e negli edifici interessati, sono vietati interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta salva ogni altra iniziativa cui l'Amministrazione intenda fare ricorso per favorirvi o imporne l'allontanamento.

Qualora il contrasto sia determinato solamente da questioni di inquinamento, alle destinazioni d'uso interessate potrà essere consentita la sopravvivenza, solo quando siano installati impianti o prese misure che, a parere degli Uffici competenti, assicurino, con piena efficacia e stabilmente, il rispetto delle leggi vigenti in materia. Tale consenso sarà comunque sottoposto a periodica verifica.

Articolo 5

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI, PARAMETRI, INDICI EDILIZI ED URBANISTICI REGOLANTI IL PESO INSEDIATIVO

Al fine di consentire la esatta determinazione del peso insediativo entro il quale dovranno mantenersi la futura edificazione e il futuro uso del territorio comunale, si forniscono le seguenti definizioni dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici richiamati nei successivi articoli.

Essi risultano coerenti ed adeguati alle disposizioni contenute nella DGR 24 ottobre 2018 – n°XI/695 Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del DPR 6 giugno 2001, n°380.

(SL) Superficie Lorda

Per Superficie Lorda si intende la somma delle superfici di pavimento dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti dell'edificio, nonché delle superfici degli eventuali piani interrati destinati ad uffici, a magazzini, a depositi al servizio di attività commerciali o ad attività produttive.

Si misura in metri quadrati (mq).

Non sono da includere nel calcolo della SL:

- I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, come previsto dalla L.R. 33 del 12/2007;
- gli aggetti aperti (balconi, terrazzi) sporgenti al massimo di 1,50 m. La parte eccedente a questa misura deve essere inclusa nel calcolo della SL;
- le superfici degli ascensori, dei montacarichi, dei vani corsa degli impianti di sollevamento (realizzati in adempimento delle norme vigenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche);
- i portici di uso pubblico o comuni a più unità edilizie e, dove di altezza netta interna uguale o inferiore a 2,50 m, di uso privato;
- i locali, purché contenuti entro un solo piano fuori terra, destinati ad autorimessa pertinenziale, cantina e lavanderia, di altezza netta interna sempre uguale o inferiore a 2,50 m e i locali destinati a stenditoio, sgombero e impianti tecnici nei sottotetti di altezza media interna inferiore a 2,30 m;
- le porzioni fruibili di sottotetti di altezza inferiore a 1,50 m;
- le superfici relative agli spazi completamente interrati o seminterrati sottostanti i fabbricati purché emergano per un'altezza media non superiore a m 0,60, con riferimento al dislivello fra la quota del piano del marciapiede, esistente o di progetto (e ove non esistente della pavimentazione stradale), e la quota dell'intradosso del primo solaio fuori terra. Per gli edifici distanti più di 10 metri dalla pubblica via la quota altimetrica media del marciapiede è sostituita dalla quota media del piano di campagna preesistente, misurata nel baricentro della superficie coperta della costruzione.

Nel caso di suolo non orizzontale, la quota di riferimento per la misurazione dell'altezza di m 0,60 è quella media preesistente del terreno interessato dal sedime del fabbricato; ai fini dell'esclusione dal calcolo della SL tali spazi non potranno avere un'altezza interna superiore a m 2,50.

I soppalchi, realizzabili secondo le modeste dimensioni e caratteristiche definite dal Regolamento Locale d'Igiene, non concorrono al calcolo della SL, purché di altezza inferiore a 2,40 mt, sebbene costituiscano superficie non residenziale (snr) ai fini del calcolo complessivo del Contributo Afferente il Costo di Costruzione.

La superficie delle scale, qualora interessante più di due piani, va computata una sola volta per la superficie equivalente alla sua proiezione orizzontale. Inoltre, sono escluse dal computo le superfici fuori terra, adibite al ricovero delle autovetture, con i relativi spazi di manovra ed accesso, purché nei limiti delle leggi vigenti in materia.

(VU) Volume convenzionale urbanistico

Si ottiene moltiplicando la Superficie Lorda complessiva di pavimento (SL) per l'altezza convenzionale di m. 3,00, indipendentemente dalla maggiore o minore effettiva altezza di piano o di interpiano.

Si misura in metri cubi (mc)

Non sono computabili all'interno del Volume Urbanistico:

- a) i volumi tecnici collocati al di sopra dell'altezza massima dell'edificio. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico e di condizionamento, impianto elettrico e idrico, ascensore e montacarichi, scale di sicurezza, ecc.). Nel caso di interventi sull'esistente, sono considerati volumi tecnici i locali per ascensore, scale di sicurezza e rampe per il superamento delle barriere architettoniche, anche se collocati all'esterno dell'ingombro dell'edificio;
- b) locali interrati di funzioni residenziali: cantine, purché senza autonomia funzionale, locali lavanderia, stireria, stenditoio ed in generale i locali accessori all'insediamento principale;
- c) le autorimesse isolate ed autonome, interrate o seminterrate, con estradosso del solaio piano a quota + 1,20 rispetto alla quota della strada più vicina utilizzata per l'accesso carraio, all'interno della proiezione dell'edificio;
- d) le autorimesse isolate ed autonome, interrate o seminterrate con estradosso del solaio piano a quota mt. + 1,20 rispetto alla quota della strada più vicina utilizzata per l'accesso carraio, esterne alla proiezione dell'edificio fino ad una s.l.p. massima di 50 mq.;
- e) le autorimesse nell'ambito della dotazione prescritta dalla L.122/89 con vincolo di destinazione d'uso e pertinenzialità registrato e trascritto;
- f) gli oggetti aperti, quali terrazze, balconi se contenuti entro la profondità di 150 cm;
- g) i portici asserviti ad uso pubblico;
- h) i portici condominiali con vincolo di destinazione.

Per gli edifici produttivi esistenti non sono computabili i volumi tecnici necessari a migliorare condizioni igieniche sanitarie dei luoghi destinati alle attività produttive.

Le autorimesse interrate o seminterrate con estradosso del solaio piano a quota non superiore a mt. + 1,20 rispetto alla quota della strada più vicina utilizzata per l'accesso carraio possono essere costruite a una distanza minima dal confine di mt 1,50 senza obbligo di convenzionamento col confinante.

(ST) Superficie territoriale

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

Si misura in ettari (ha) ed è definita dalla superficie complessiva oggetto di intervento pubblico o privato mediante piano attuativo.

La Superficie Territoriale può comprendere sia terreni edificabili che terreni destinati a strade e servizi o altro, esistenti o di progetto. Salvo più articolate disposizioni dettate dalle specifiche norme di ambito, ai fini del calcolo di fabbricabilità o di utilizzabilità verranno di norma computate solamente le porzioni di superficie territoriale che nelle tavole delle previsioni di Piano risultino coperte da apposita campitura indicante edificabilità a scopo residenziale o produttivo.

(It) Indice di edificabilità territoriale

Quantità massima di superficie lorda o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Si misura in metri cubi su ettaro (mc/ha) e definisce il massimo volume convenzionale urbanistico costruibile per ogni unità di superficie territoriale.

(Iut) Indice di utilizzabilità territoriale

Si misura in metri quadrati su ettaro (mq/ha) e definisce la massima Superficie Lorda complessiva di pavimento, costruibile per ogni unità di superficie territoriale.

(SF) Superficie fondiaria

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio.

Si misura in metri quadrati (mq) e rappresenta la superficie complessiva dell'area interessata da interventi di attuazione diretta del P.G.T.

E' formata dalla parte residua di ST, come appresso definita, cui sono state detratte le aree di pubblica circolazione (strade, piazze, marciapiedi o riservati alla pubblica sosta di veicoli), le aree sottoposte a vincolo pubblico o di uso collettivo (ovvero destinate alle attrezzature che, ai sensi di legge, danno corpo allo standard urbanistico, ivi compresi gli edifici per il culto e gli impianti per servizi parrocchiali) e gli spazi occupati da corsi d'acqua scoperti o, eventualmente, risultanti già asserviti ad altro lotto.

Nel caso di un lotto confinante con un cortile comune, può essere considerata parte integrante di quest'ultimo anche la quota di cortile comune che compete al lotto stesso, secondo le risultanze di un Atto Pubblico o di una Convenzione fra i comproprietari interessati. In mancanza di tali atti, può essere proscritto che, ai fini edificatori, il cortile sia ripartito in proporzione alla superficie dei lotti che vi hanno accesso, quando non in contrasto con i regolamenti comunali.

Tutti gli edifici, costruiti ai sensi dello strumento urbanistico generale previgente, restano pertinenti al lotto o, comunque, alla superficie del suolo a suo tempo asservita: nel caso di fabbricati preesistenti la superficie fondiaria è da estendere alle aree coperte e scoperte di proprietà della ditta intestataria dell'edificio medesimo, fino al raggiungimento degli indici di densità indicati nello strumento urbanistico generale in vigore

(If) Indice di edificabilità fondiaria

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente

Si misura in metri quadri su metro quadrato (mq/mq), negli ambiti destinati a funzioni produttive e commerciali, o in metri cubi su metro quadrato (mc/mq), negli ambiti destinati a funzioni residenziali.

Definisce la massima superficie o il massimo volume convenzionale urbanistico costruibile per ogni unità di superficie fondiaria.

(CU) Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del Carico Urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi, ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

(DT) Dotazioni Territoriali

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Articolo 6

PARAMETRI E INDICI EDILIZI ED URBANISTICI, REGOLANTI LA CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI

Al fine di consentire la più corretta disposizione sul territorio delle edificazioni, quantificate attraverso l'applicazione dei parametri e degli indici di cui all'articolo precedente, si forniscono altresì le seguenti definizioni, pure richiamate nei successivi articoli:

(SCop) Superficie coperta

Si misura in metri quadrati (mq) ed è definita dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, compresi i portici, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m e delle autorimesse.

(Rc) Rapporto di copertura

Si indica in termini percentuali e definisce la massima superficie copribile, in rapporto alla superficie fondiaria.

Ai soli fini del calcolo di tale rapporto, la superficie fondiaria potrà essere integrata con le superfici di pertinenza destinate a rispetto o a verde privato.

(Np) Numero dei piani fuori terra

Definisce il numero massimo delle superfici di calpestio edificabili fuori terra e va computato sul prospetto più alto dell'edificio, a partire dal piano stradale o cortilizio contiguo più depresso.

Sono *Piani Fuori Terra* quelli dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Sono *Piani Interrati* di un edificio quelli il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Sono *Piani Seminterrati* quelli di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

(H) Altezza

Si misura in metri lineari (ml) e definisce l'altezza massima delle costruzioni edificabile fuori terra.

L'altezza massima dell'edificio viene misurata tra due piani orizzontali, passanti rispettivamente per il punto più basso di tutti i prospetti (quota strada) e per la linea di gronda (quella più bassa nel caso di tetto a capanna), in caso di copertura a tetto, o per il piano di calpestio della copertura a terrazzo.

Al fine della definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici ricavati, a seguito di scavo, a quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale precedente alla costruzione.

Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza considerata è la media di quella misurata agli estremi del fronte delle singole porzioni di facciata aventi altezze diverse.

Nel caso di sottotetto abitabile, l'altezza va riferita al punto medio dell'intradosso delle falde stesse compreso tra l'imposta ed il colmo; si considera abitabile un sottotetto che abbia altezza ponderale interna non inferiore a mt 2,40.

Nel caso di piano esecutivo con alterazione delle quote originali del terreno, per suolo si deve intendere quello risultante dopo i livellamenti ed i movimenti di terra che dovranno essere definiti, di massima, in sede di progetto urbanistico.

Nel caso di titolo abilitativo a costruire singolo, è ammesso il computo dell'altezza dal piano di riporto, rispetto al terreno originario, quando tali movimenti di terra non superino l'altezza di metri 0,70 e siano eseguiti per adeguare la quota di campagna a quella della pubblica via, piazza o spazio pubblico; la necessità del riporto dovrà essere dimostrata in sede progettuale e il riporto dovrà essere chiaramente indicato nel progetto.

Tale riporto o compenso dovrà essere realizzato lungo l'intero perimetro dell'edificio, in modo da non comportare, su alcun lato del fabbricato, maggiori altezze fuori terra e nel contempo prevedere adeguati raccordi con il terreno circostante.

Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza, agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi, è la media di quelle misurate agli estremi del fronte o delle singole porzioni di altezze diverse.

Potrà essere ammesso (ad esclusione dei NAF) il superamento delle sagome di cui ai precedenti commi solo per i volumi tecnici (vani scale, extracorsa ascensore, ecc.) di limitata entità purché non superino i mt. 3,00 o maggiori altezze obbligatorie in base a norme legislative in materia, a partire dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi debbono essere progettati in modo coerente con la concezione architettonica dell'intera costruzione.

Per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, la quota di riferimento della copertura, da assumere per il calcolo della altezza, è quella dell'intradosso di imposta della copertura stessa; nel caso di edifici con carroponte, la quota è quella della via di corsa del carroponte stesso.

(D) Distanza

Si misura in metri lineari (ml) e definisce la profondità della fascia di rispetto che deve essere lasciata inedita tra il riferimento e l'edificio.

Ai fini del calcolo della distanza debbono essere considerati gli edifici.

Le costruzioni completamente interrato e le costruzioni accessorie parzialmente o completamente fuori terra quali autorimesse, rustici, lavanderie, ecc. con altezza interna media non superiore a 2,40 ml ed altezza esterna, misurata rispetto al marciapiede stradale, comunque non superiore a 3,00 ml, nonché le altre costruzioni accessorie prive di copertura e non sporgenti dal piano di campagna come piscine realizzate in opera, vasche, trincee, campi da gioco, ecc. non costituiscono edificio, salvo che il riferimento sia costituito dal ciglio di una strada carrabile esistente o di progetto. Altezze maggiori potranno essere assentite per ragioni di uniformità tipologica negli ambiti storici e di vecchio impianto.

Tali costruzioni accessorie potranno pertanto essere ammesse, nel rispetto delle norme del Codice Civile, anche in confine con spazi pubblici e privati non destinati a strade e piazze, a condizione che mantengano, se fuori terra, un distacco minimo pari a 3,50 ml rispetto agli edifici principali ed osservino, rispetto alle strade, le distanze prescritte dalle norme di ambito.

Non costituiscono edificio neppure i silos, le ciminiere, i tralicci, gli elevatori e gli altri impianti tecnologici che, in ambito produttivo o agricolo, si accostino a edifici destinati a produzione, magazzino o allevamento di bestiame, salvo che il riferimento sia costituito dal ciglio di una strada carrabile esistente o di progetto, o da una parete finestrata di locali abitabili.

(Df) Distanza da parete finestrata

Si misura in metri lineari (ml) e definisce la distanza minima che deve intercorrere tra due edifici che si fronteggino con pareti, una almeno delle quali sia finestrata. Le luci, se realizzate in conformità ai dettati del Codice Civile, non costituiscono finestra.

Due pareti si considerano fronteggianti tra di loro quando abbiano tra di loro allineamenti paralleli o determinanti un angolo inferiore a 90°.

(Dc) Distanza dal confine

Si misura in metri lineari (ml). Rappresenta il distacco tra edifici è la distanza minima, alle differenti quote, misurata in proiezione orizzontale tra le pareti di edifici antistanti, misurata a squadra sulle normali alle pareti.

Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 3/4 della larghezza e comunque non sia superiore a 5 metri.

Le distanze dagli edifici dai confini di proprietà contemplate nelle norme di P.G.T. potranno essere convenzionalmente modificate dalle parti, fermo restando il distacco prescritto tra edificio ed edificio e salva la facoltà dell'Amministrazione di imporre il rispetto. La servitù convenzionale dovrà concretarsi in atto pubblico prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire.

La demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato è ammessa indipendentemente dal preesistente distacco da altri edifici, purché si tratti di un intervento unitario e senza soluzione di continuità.

(Ds) Distanza dalla strada

Si misura in metri lineari (ml). La distanza dalla strada è rappresentata dalla distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie edificata entro e fuori terra dal confine stradale come definito all'art. 3 punto 10 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285.

Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali ed il parcheggio ricavati su proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l'asservimento all'uso pubblico. Le distanze minime indicate, per ciascuna zona, negli articoli seguenti lasciano salvi maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di P.R.G., o quelli stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade o dal nuovo codice della strada (decreto legislativo 30.04.1992, n° 285) e successive modifiche ed integrazioni.

(Rhd) Rapporto altezza - distanza

Definisce il rapporto massimo ammissibile tra l'altezza del fabbricato e la distanza intercorrente tra lo stesso e gli altri edifici circostanti. Al rispetto di tale rapporto non sono soggette le costruzioni accessorie e gli impianti tecnologici più sopra indicati alla voce "distanza".

(Rhs) Rapporto altezza - strada

Definisce il rapporto massimo ammissibile tra l'altezza del fabbricato e la larghezza stradale, quest'ultima integrata dagli eventuali arretramenti degli edifici fronteggianti la strada stessa.

(Si) Superficie impermeabilizzata

È la parte di Superficie fondiaria (Sf) di ogni intervento edilizio ed urbanistico che risulta compromessa da costruzioni, anche in sottosuolo o da pavimentazioni impermeabili all'acqua piovana. La parte residua della Superficie fondiaria dovrà essere in parte sistemata a verde oppure essere pavimentata con materiali drenanti, secondo i rapporti fissati per ciascun ambito.

(Ri) Rapporto di impermeabilizzazione

Si indica in termini percentuali e definisce la massima Superficie impermeabilizzabile (Si) in rapporto alla Superficie fondiaria (Sf) ed all'edificato.

AREE DI PERTINENZA PER IL CALCOLO DEGLI INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Le aree e le relative superfici edificabili individuate come tali dagli elaborati componenti gli strumenti di attuazione del Piano di Governo del Territorio o che siano comunque servite per il calcolo degli indici edilizi ed urbanistici in sede di formazione di Piano Attuativo, ovvero di rilascio di Licenza, Concessione Edilizia, o Permesso di Costruire, o, comunque, di formazione di altro titolo abilitativo all'edificazione, costituiscono le aree di pertinenza territoriali o fondiari degli edifici realizzati.

Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti abbiano utilizzato il massimo della edificabilità consentita dai vari parametri e indici edilizi ed urbanistici previsti dal Piano di Governo del Territorio e dai relativi Piani Attuativi.

Le aree di pertinenza, territoriali o fondiari, di edifici già esistenti o realizzati in attuazione del Piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa.

Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.

Al fine di consentire la agevole verifica di quanto sopra indicato, tra gli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà pertanto figurare l'esatta individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza, distinte tra territoriali e fondiari, con l'elenco dei numeri di mappa e dei dati catastali delle proprietà interessate, nonché con la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.

Ai fini del rilascio di singoli Permessi di Costruire sarà richiesta, in assenza di preventivo Piano Attuativo o in caso di variante allo stesso, l'indicazione planimetrica delle aree di pertinenza fondiaria.

Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento edilizio, occorrerà che i promotori dell'iniziativa dimostrino e documentino che la proprietà delle aree da vincolarsi è consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare, in tutto o in parte, le potenzialità edificatorie concesse dalla vigente strumentazione urbanistica.

Tale vincolo costituirà a tutti gli effetti "asservimento urbanistico" e verrà riconosciuto attraverso apposita convenzione da stipularsi tra i privati interessati. La stessa convenzione verrà registrata e trascritta a cura e spese dei promotori l'iniziativa edilizia.

Ai fini dei calcoli planivolumetrici e, in generale, della verifica del rispetto di tutti gli indici e parametri edilizi ed urbanistici prescritti dal presente Piano, deve considerarsi, in assenza di Licenze, Concessioni Edilizie o Permessi di Costruire o di altri titoli abilitativi alla costruzione consultabili, come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti sull'area di proprietà, l'area di competenza, ancora omogeneamente destinata dal Piano, così come documentata dagli atti catastali alla data di adozione del primo strumento urbanistico comunale di Castelleone.

Nel caso di frazionamenti successivi all'adozione del Programma di Fabbricazione, i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici e parametri del PGT, all'edificio o agli altri edifici esistenti sulla originaria proprietà unitaria.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Per urbanizzazione primaria si intende quell'insieme di terreni, opere e servizi tecnologici necessari per rendere edificabile un terreno e consentire il normale funzionamento degli edifici insediati.

In particolare, sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) le strade di qualsiasi tipologia e calibro, ai sensi dell'art.44 – comma 1 della LR 12/05, poste al servizio dei lotti edificabili, realizzate in modo da risultare idonee al transito veicolare e ciclo-pedonale, fornite di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei relativi spazi accessori, quali marciapiedi, banchine e aiuole spartitraffico, nonché arredate secondo le necessità, ivi comprendendo le condotte per lo scolo delle acque meteoriche, la segnaletica verticale e orizzontale, le panchine, i cestini porta-rifiuti, le alberature, i cespugli ed il prato;
- b) gli spazi di sosta e di parcheggio posti al servizio dei lotti edificabili, adeguatamente pavimentati ed attrezzati come le strade di cui alla lettera a), ivi compresi quelli al servizio dei mezzi di trasporto collettivo (*"golfi di fermata"*);
- c) le condotte di fognatura destinate allo scolo delle acque chiare e luride, complete di opere accessorie (caditoie, pozzetti, camerette di ispezione, impianti di sollevamento, eventuali depuratori, ecc.);
- d) le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile, complete di opere accessorie;
- e) le condotte per l'erogazione del gas metano, complete di opere accessorie;
- f) le reti di distribuzione dell'energia elettrica, complete di opere accessorie;
- g) gli impianti di pubblica illuminazione delle aree di cui ai punti a) e b), completi di opere accessorie;
- h) le reti telefoniche, complete di opere accessorie e, in generale, ogni altra rete tecnologica predisposta a soddisfare esigenze di pubblica utilità dell'insediamento urbano (es. cablaggi, fibre ottiche, eccetera);
- i) le aree attrezzate a verde (aiuole e simili) di arredo urbano, equipaggiate di prato, cespugli ed alberature, presa d'acqua, allaccio elettrico ed eventuale impianto d'irrigazione automatico;
- j) le piazzole per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti o negli altri contenitori predisposti per la raccolta differenziata;
- k) gli impianti cimiteriali;
- l) le aree attrezzate per le Stazioni Radio Base di telefonia mobile, pur con le limitazioni previste dall'apposito corredo normativo del PGT.

Al solo fine della gratuità dei relativi titoli abilitativi alla costruzione sono considerate opere di urbanizzazione primaria anche i parcheggi e le autorimesse private.

Sono altresì da ritenersi facenti parte essenziale delle opere di urbanizzazione primaria anche tutte quelle opere quali, ad esempio, un tronco di viabilità principale o un collettore fognario (ovvero la loro riqualificazione), che siano indispensabili a collegare una rete stradale o tecnologica con la preesistente armatura urbana dei servizi, ovvero le opere singolari che servano a collegarla ad una rete di livello superiore o di altro genere, quali ad esempio, la cabina per l'energia elettrica, i pozzi per l'acquedotto, il depuratore per la fognatura, ecc.

Nel dimensionamento e nella realizzazione delle varie opere, andranno rispettate le disposizioni legislative e regolamentari esistenti in materia, le buone norme tecniche, le eventuali indicazioni richiamate dal testo del relativo Permesso di Costruire e le disposizioni specificatamente fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale e degli altri enti e società esercenti servizi di pubblica utilità.

La realizzazione diretta da parte di privati di opere di urbanizzazione primaria (escluse le autorimesse ed i parcheggi), se preventivamente convenzionata con l'Amministrazione Comunale, e correttamente eseguita, può essere portata a scomputo, totale o parziale, del solo contributo per oneri di urbanizzazione primaria dovuto in sede di rilascio dei Permessi di Costruire. Da tale possibilità di scomputo andrà escluso l'eventuale valore dei terreni interessati, che andranno comunque, qualora non già di proprietà comunale, gratuitamente ceduti o assoggettati a servitù di uso pubblico.

Anche l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria convenzionata con privati dovrà seguire le modalità di legge per la realizzazione di opere pubbliche e il relativo appalto dovrà avvenire attraverso procedura di evidenza pubblica.

Articolo 9

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Per urbanizzazione secondaria si intende l'insieme dei servizi e delle attrezzature che costituiscono i requisiti necessari a garantire la vita civile e collettiva degli insediamenti residenziali o produttivi, e che vengano realizzate dall'ente pubblico, o anche da privati, per fini istituzionali o convenzionati con enti pubblici.

In particolare, sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) gli edifici per l'istruzione di base (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado);
- b) gli edifici ed impianti per le attrezzature socio-sanitarie, annonarie, culturali, religiose e per uffici comunali;
- c) gli impianti sportivi, i parchi, i giardini e il verde attrezzato per lo sport, la ricreazione e lo svago;
- d) i parcheggi pubblici o comunque di uso pubblico convenzionato, previsti al servizio dell'abitato e degli ambiti produttivi,
- e) i centri sociali finalizzati alla aggregazione dei cittadini e, in particolare, al ritrovo dei giovani e degli anziani, nonché alla tutela di persone in difficoltà per ragioni fisiche, economiche o psichiche.

La realizzazione diretta da parte di privati di opere di urbanizzazione secondaria può essere, se preventivamente convenzionata con l'Amministrazione Comunale e correttamente eseguita, portata a scomputo, totale o parziale, del solo contributo per oneri di urbanizzazione secondaria dovuto in sede di rilascio dei Permessi di Costruire. Da tale possibilità di scomputo andrà escluso l'eventuale valore dei terreni interessati che andranno comunque, qualora non già di proprietà comunale, gratuitamente ceduti o assoggettati a servitù di uso pubblico.

Anche l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria convenzionate con i privati dovrà seguire le modalità di legge per la realizzazione di opere pubbliche e il relativo appalto dovrà avvenire attraverso procedura di evidenza pubblica.

TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE DEL PIANO

PIANI ATTUATIVI E PROGETTI PLANIVOLUMETRICI CONVENZIONATI

Il Piano di Governo del Territorio è attuato a mezzo di Piani Particolareggiati di esecuzione di cui all'art. 13 della legge 1150/42, dell'art.12 della LR 11.3.2005 n°12, ovvero, ricorrendone anche l'opportunità, a mezzo dei seguenti ulteriori Piani Attuativi:

- Piani di Lottizzazione (PA) (legge 1150/42) d'iniziativa privata o redatti d'ufficio per iniziativa comunale;
- Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) (legge 167/62), di esclusiva iniziativa comunale;
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) (legge 865/71), di esclusiva iniziativa comunale;
- Piani di Recupero (PR) (legge 457/78) di iniziativa comunale, ovvero anche di iniziativa privata;
- altri Piani o Programmi previsti da leggi nazionali o regionali, ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento (PII) (titolo VI, legge regionale 12/05)

Nei casi previsti dalle presenti Norme Tecniche per l'ambito urbanistico interessato, il Piano Attuativo può essere sostituito da un semplice Progetto Planivolumetrico Convenzionato (PPC).

La formazione dei Piani Attuativi è obbligatoria negli Ambiti di Trasformazione, Residenziali o Produttivi, e negli ambiti A5 dei Nuclei di Antica Formazione, mentre risulta facoltativa nei comparti di antico e vecchio tessuto residenziale esistente, laddove si intenda fruire delle eventuali opportunità di incremento volumetrico offerte dal PGT all'interno degli ambiti A2 ed A4 dei NAF.

Le modalità di adozione e approvazione dei Piani Attuativi sono quelle prescritte dalla vigente legge urbanistica regionale (art. 14 LR 12/05).

Salvo quanto diversamente disposto per legge (comma 5 art. 14 LR 12/05) o esplicitamente consentito dalle specifiche disposizioni di ambito dettate dalle presenti NTA, i Piani Attuativi non dovranno costituire variante del Piano di Governo del Territorio ma limitarsi a specificarne nel dettaglio le previsioni.

Ferma restando la facoltà di adottare, salvo diversa e specifica disposizione delle relative Norme di ambito, parametri ed indici inferiori a quelli massimi prescritti dal PGT, i Piani Attuativi non potranno prevedere il superamento dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici regolanti il peso insediativo (vedi art. 5) nonché dell'altezza e del rapporto di copertura massimi prescritti dalle presenti Norme per i vari ambiti urbanistici, mentre potranno, motivatamente, adattare alla specifica realtà dei luoghi i residui parametri e indici edilizi ed urbanistici regolanti la conformazione delle costruzioni (vedi art. 6), pure prescritti dalle presenti Norme per i vari ambiti urbanistici.

Per la presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili interessati in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del Piano alle condizioni e con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 12 della LR 12/05.

La competenza ad adottare ed approvare i Piani Attuativi, come pure i Progetti Planivolumetrici Convenzionati, è della Giunta Comunale.

Nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale, l'approvazione dei Piani Attuativi e dei Progetti Planivolumetrici Convenzionati è subordinata al preventivo ottenimento dei nulla-osta da parte delle autorità competenti.

Nei comparti non soggetti a tutela monumentale o ambientale, l'approvazione dei Piani Attuativi e dei Progetti Planivolumetrici Convenzionati è subordinata all'esito favorevole dell'esame dell'impatto paesistico nel contesto

ambientale prescritto dalle Norme Tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

In fase di esecuzione e, salvo specifica variante da approvarsi con la medesima procedura del Piano Attuativo o del Progetto Planivolumetrico convenzionale originale, potranno essere apportate alle originali previsioni dei Piani Attuativi o dei Progetti Planivolumetrici convenzionati modeste variazioni dell'assetto planivolumetrico previsto a condizione che tali variazioni non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione degli strumenti stessi, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Di tali "modeste variazioni" dovrà comunque prendere ufficialmente atto, con apposita deliberazione, la Giunta Comunale, una volta acquisito il parere di regolarità urbanistica che verrà allo scopo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ELABORATI COSTITUENTI I PIANI ATTUATIVI ED I PROGETTI PLANIVOLUMETRICI CONVENZIONATI

I Piani Attuativi dovranno essere costituiti dagli elaborati previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare, si prescrive che essi siano documentati attraverso un'esauriente descrizione grafica e fotografica dello stato attuale dei luoghi, estesa sino alla precisazione dell'assetto geometrico dei terreni e dei fabbricati, dei materiali da costruzione impiegati e delle essenze vegetali esistenti, nonché delle destinazioni d'uso in atto sui terreni e negli edifici.

Gli elaborati di progetto dovranno precisare, in misura altrettanto esauriente, il futuro assetto planivolumetrico dei luoghi, con particolare riferimento alle tipologie edilizie, alle modalità di intervento sugli edifici esistenti, alle destinazioni d'uso, ai materiali costruttivi da impiegarsi ed alle essenze vegetali da mettersi a dimora.

Particolare attenzione andrà portata alle prescrizioni da dettarsi a tutela dei valori ambientali, architettonici e monumentali, eventualmente presenti, nonché alla individuazione e sistemazione delle aree a destinazione pubblica.

Gli elaborati grafici, debitamente quotati, sia per quanto concerne l'assetto planimetrico che per quanto concerne l'assetto altimetrico, dovranno, di norma, risultare in rapporto non inferiore al cinquecentesimo, con approfondimenti in rapporto non inferiore al duecentesimo per le planimetrie dei vari piani e per le facciate degli edifici eventualmente esistenti e dei quali sia previsto il recupero.

Ogni Piano Attuativo dovrà essere, inoltre, completato con i seguenti elaborati:

- a) le specifiche disposizioni per la buona esecuzione del Piano stesso (Norme Tecniche di Attuazione integrative di quelle già dettate dal PGT);
- b) una relazione tecnico-illustrativa concernente, in particolare, la congruità delle scelte attuative rispetto alle indicazioni dello strumento urbanistico generale;
- c) gli elenchi catastali delle proprietà interessate;
- d) il piano finanziario di cui all'art. 30 della legge 1150/42.

Qualora il Piano Attuativo sia di iniziativa privata, dovrà altresì essere completato con uno schema della Convenzione destinata a regolare i futuri rapporti tra il privato attuatore, i relativi eventuali danti causa ed il Comune.

Tale Convenzione dovrà prevedere:

- a) l'impegno al rispetto delle previsioni del Piano Attuativo e, nel caso che l'intervento comprenda diverse proprietà, il riparto degli oneri e delle spese tra gli interessati. Tale impegno perdurerà, salvo specifica variante di Piano Regolatore o di Piano Attuativo, anche oltre il termine di cui alla successiva lettera "e";
- b) le modalità ed i tempi per la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, indicate nel precedente art. 8, nonché alle opere di urbanizzazione secondaria, indicate nel precedente art. 9, queste ultime dimensionate in misura non inferiore a quella indicata dal successivo art. 12. Qualora l'acquisizione di tali aree venga ritenuta non opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la Convenzione potrà prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria e fatte salve le prescrizioni di cui al quinto comma del successivo art. 12, sulla base di apposita perizia stesa dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da altro tecnico qualificato incaricato dall'Amministrazione, il

- versamento di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree di pari interesse;
- c) la realizzazione, previo rilascio di apposito Permesso di Costruire, a cura dei privati attuatori, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte sia delle opere di urbanizzazione secondaria che di quelle che siano necessarie per allacciare l'ambito ai pubblici servizi. Il dimensionamento e le caratteristiche esecutive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno determinati dal Comune in relazione alle normative vigenti in materia, agli usi e metodi locali, alle condizioni di infrastrutturazione dell'ambito interessato, alle previsioni del Piano di Governo del Territorio e del relativo eventuale Programma Pluriennale di Attuazione. Le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite;
 - d) ove la realizzazione delle opere sopraindicate determini oneri inferiori a quelli distintamente previsti in sede di rilascio dei Permessi di Costruire quali contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi delle leggi e delle normative comunali vigenti, dovrà essere corrisposta al Comune la differenza. Al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al Piano Attuativo, nonché alla entità e alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore ai contributi per oneri di urbanizzazione previsti in sede di rilascio dei Permessi di Costruire, ai sensi delle leggi e normative comunali vigenti;
 - e) i termini di ultimazione, che saranno proporzionati alle dimensioni dell'insediamento, e comunque non superiori a dieci anni, delle opere di urbanizzazione previste dal Piano. Oltre tale termine decadrà per la Ditta Lottizzante e i relativi aventi causa il diritto a scomputare dai dovuti contributi per oneri di urbanizzazione l'importo delle opere direttamente realizzate e finanziate;
 - f) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - g) ogni altra disposizione che verrà dal Consiglio Comunale riconosciuta opportuna al fine di garantire l'ottenimento di determinati obiettivi di carattere sociale, culturale, funzionale, ecologico e produttivo;
 - h) ogni altra disposizione che verrà dal Consiglio Comunale riconosciuta opportuna al fine di garantire l'ottenimento di determinati obiettivi di carattere sociale, culturale, ecologico e produttivo.

Alla Convenzione dovrà inoltre essere allegato l'intero progetto di Piano Attuativo.

La quota parte di urbanizzazione secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi da porsi a carico delle proprietà interessate sarà commisurata all'entità in volume o in superficie utile degli edifici o parti di edificio previsti dall'intervento. Tale quota parte potrà essere globalmente indirizzata alla realizzazione anche di una sola di tali opere.

È facoltà della Amministrazione Comunale approvare schemi-tipo di Convenzione per l'attuazione dei Piani di Lottizzazione e dei Piani di Recupero di iniziativa privata. Tali schemi-tipo dovranno essere, per quanto possibile, rispettati in sede di redazione delle convenzioni relative ai vari Piani Attuativi che verranno proposti dalle proprietà interessate.

Lo schema di Convenzione destinata a regolare l'attuazione di ogni singolo Piano Attuativo dovrà essere approvato, con le procedure prescritte dalle vigenti leggi nazionali e contestualmente alla approvazione del relativo Piano Attuativo.

La documentazione tecnica relativa ai Progetti Planivolumetrici Convenzionati sarà di norma la medesima dei Piani di Recupero, ma potrà essere ridotta, in base alla complessità dell'intervento, sino a comprendere almeno:

- una adeguata documentazione fotografica;
- stato di fatto, stato di raffronto e stato di progetto almeno in scala 1:100;
- atto unilaterale d'obbligo relativo all'impegno di corrispondere, in sede di rilascio del Permesso di Costruire, i dovuti contributi e le eventualmente dovute monetizzazioni di aree standard. Lo stesso atto unilaterale potrà comprendere anche l'impegno a integrare o realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nonché a cedere le aree relative. Anche in base alla complessità dell'intervento previsto, tale atto dovrà ritenersi assimilato alla Convenzione per i Piani Attuativi e contenere gli elementi principali previsti dalle precedenti lettere a) - h).

L'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di Piani Attuativi che interessino Ambiti Agricoli Strategici (così come determinati dal vigente PTCP) per superfici maggiori di 1 ha, dovrà essere preceduta dal completamento dell'iter di approvazione di un Accordo di Programma tra Comune e Provincia, attivato dietro impulso del soggetto promotore dell'iniziativa, che consenta di operare in variante al PTCP ed al PGT, secondo lo schema tipo allegato al fascicolo degli Indirizzi per l'Attuazione degli Ambiti di Trasformazione DP.2.7.

Nel corso della progettazione esecutiva dei Piani Attuativi, relativi a ciascun AT, sono ammesse modeste riconfigurazioni dei perimetri e delle superfici dei comparti, funzionali a rettificare errori materiali, assumere gli esiti dei rilievi celerimetrici, definire in maniera più precisa ed opportuna i confini e le proprietà coinvolte, comprendendo o escludendo piccole porzioni di territorio che risultassero palesemente ostative o disfunzionali all'attuazione del progetto urbanistico in oggetto.

STANDARD URBANISTICI QUANTITATIVI E QUALITATIVI NEI PIANI ATTUATIVI E NEI PROGETTI PLANIVOLUMETRICI CONVENZIONATI

I Piani Attuativi ed i progetti Planivolumetrici Convenzionati dovranno essere conformati in modo tale da garantire il rispetto almeno degli standard urbanistici minimi prescritti dal PGT e dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di aree destinate a servizi pubblici o di pubblico interesse. Le relative Norme Tecniche di Attuazione dovranno regolarne l'effettiva realizzazione, caricando gli oneri conseguenti sui soggetti attuatori, in proporzione al peso insediativo teorico determinato dagli interventi edilizi previsti dai Piani Attuativi stessi.

A tale fine non si terrà conto del solo peso insediativo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia leggera di edifici preesistenti senza modifica di destinazione d'uso. Nessun conguaglio potrà comunque essere concesso in relazione agli standard corrispondenti alle destinazioni d'uso già in essere.

Tali aree, salvo più specifiche indicazioni delle tavole di prescrizioni urbanistiche, verranno prevalentemente destinate a verde pubblico attrezzato, gioco e sport. Una quota di tali aree, salvo contrastanti ragioni di interesse funzionale o ambientale, verrà destinata a parcheggio pubblico.

Al fine del dimensionamento degli standard dovuti, salvo maggiori dotazioni richieste per legge, non potranno adottarsi valori inferiori ai seguenti parametri:

- 35 mq di aree standard (di cui almeno 6,5 per parcheggi) ogni 150 mc di volume convenzionale urbanistico a destinazione residenziale, nel caso di nuovi insediamenti;
- 35 mq di aree standard (di cui almeno 4,5 per parcheggi) ogni 50 mq di superficie lorda complessiva di pavimento a destinazione residenziale, nel caso del recupero di insediamenti preesistenti;
- 1 mq di aree standard (di cui almeno 0,5 per parcheggi) ogni 1 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, nel caso di insediamenti per uffici e di insediamenti commerciali non ospitanti esercizi per la vendita al dettaglio;
- 2 mq di area standard (di cui almeno 1 per parcheggi) per ogni 10 mq di Superficie Lorda Complessiva di Pavimento, nel caso di insediamenti artigianali ed industriali;
- tra 1 mq e 2 mq di aree standard (di cui almeno la metà a parcheggio) ogni 1 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, nel caso di insediamenti commerciali ospitanti esercizi per la vendita al dettaglio (vedasi, al riguardo, le più articolate indicazioni fornite dal successivo art. 34);
- 1,5 mq di aree standard (di cui almeno la metà a parcheggio) ogni 1 mq di superficie di vendita (SV), nel caso di insediamenti commerciali ospitanti esercizi per la somministrazione di cibi e bevande (inclusi gli eventuali spazi esterni utilizzati in forma permanente e continuativa). Qualora inseriti in contesti più ampi, i Pubblici Esercizi (bar, ristoranti ecc), di cui al DPR 235/01, saranno di norma assoggettati al medesimo obbligo di reperimento degli standard urbanistici minimi, in funzione della superficie di vendita (SV) disponibile, degli effettivi coperti ricavati nei locali di somministrazione e dell'ubicazione all'interno del tessuto edilizio. Potranno essere ammesse deroghe per gli esercizi in ambiti di completamento o in ambiti storici;

Qualora in sede di programmazione urbanistica venga altrimenti garantito, in modo organico, il rispetto degli standard minimi di cui al comma precedente, i singoli Piani Attuativi potranno prevedere la cessione di superfici a standard esterne al loro perimetro ovvero anche standard inferiori.

In quest'ultimo caso le convenzioni di attuazione dovranno prevedere la monetizzazione delle aree per standard non recepite nell'ambito del Piano Attuativo e il contestuale versamento da parte dei soggetti attuatori dell'importo relativo all'Amministrazione Comunale.

Tale monetizzazione non potrà, di norma, comunque operarsi per la totalità delle aree destinate all'urbanizzazione secondaria e, in particolare, per quelle destinate a parcheggi. È in particolare vietata, la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio nel caso degli insediamenti commerciali caratterizzati da medie e grandi strutture di vendita.

La monetizzazione totale, anche delle aree standard destinate a parcheggi, sarà consentita esclusivamente negli ambiti storici o negli ambiti residenziali di vecchio impianto.

Nel caso che il perimetro minimo del Piano Attuativo indicato nelle tavole di prescrizioni urbanistiche comprenda anche superfici destinate a standard, la convenzione di attuazione dovrà prevedere l'integrale e gratuita cessione di tali aree, anche se di dimensioni superiori ai minimi prescritti dalla legge e dalle presenti NTA.

Salvo diversa disposizione di legge, i Piani Attuativi non potranno significativamente modificare la localizzazione e l'estensione delle aree destinate ad attrezzature secondarie eventualmente già precisate dal Piano di Governo del Territorio all'interno degli ambiti cui sono relative.

Laddove la contrattazione preliminare tra Comune e soggetto attuatore abbia evidenziato l'esigenza di accompagnare il Piano con ulteriori opere o contributi miranti a garantire, oltre al soprascritto "standard quantitativo", anche il cosiddetto "standard qualitativo" (come descritto nella Relazione del Piano dei Servizi), il progetto di Piano Attuativo dovrà contenere anche la descrizione di tali "standard attuativi" e la loro preventivazione.

Fatto salvo il reperimento e la realizzazione in cessione delle superfici minime obbligatorie destinate a parcheggio e a fasce alberate tampone, indicate all'interno di ciascuna Scheda di Indirizzo per l'Attuazione degli AT, l'obbligo di cessione standard urbanistici così come computati nel presente articolo, nonché di realizzazione opere di urbanizzazione, potrà altresì essere assolto mediante interventi di forestazione urbana da attuarsi sulle aree agricole inedificabili extra comparto E6, individuate con apposita campitura nelle tavole del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Tali aree potranno essere acquistate, piantumate e cedute al Comune, ovvero piantumate e condotte in locazione trentennale, in accordo con la proprietà.

Nel primo caso (cessione) esse verranno computate tanto come assolvimento cessione standard, quanto come opere di urbanizzazione a scomputo.

Nel secondo caso (conduzione trentennale) potranno essere computate come opere di urbanizzazione a scomputo.

Ai sensi dell'art.43 - comma 2 bis della LR 12/2005, per l'attuazione dei soli Piani Attuativi che prefigurino consumo di suolo agricolo, sarà obbligatorio altresì il versamento di oneri aggiuntivi da accantonare su un apposito fondo regionale per interventi forestali a rilevanza ecologica e d'incremento della naturalità, in misura pari a quanto stabilito periodicamente dalla Giunta Comunale, in analogia al rinnovo degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria per le costruzioni edili.

CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA, NONCHE' PER L'INIZIO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE STESSE

Salvo che per i casi nei quali la legge consenta anche la semplice Segnalazione di Inizio Attività, gli interventi edilizi sono assentiti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle procedure di legge, attraverso il rilascio di Permessi di Costruire.

Il rilascio di tali Permessi di Costruire è, in ogni caso, subordinato all'esistenza di una adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, ovvero alla previsione, da parte del Comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o, in ultima istanza, all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione di quanto oggetto del provvedimento abilitativo alla costruzione (art. 12 DPR 380/01).

La qualità e la quantità di tali opere di urbanizzazione sarà decisa dalla Amministrazione Comunale in relazione alle condizioni di infrastrutturazione del territorio comunale ed alla maggiore o minore vicinanza all'abitato.

In particolare, nei soli ambiti agricoli, la edificabilità è subordinata alla esistenza o all'impegno di esecuzione contemporanea di almeno le seguenti opere: viabilità, una fonte di approvvigionamento idrico, il collegamento elettrico ed un impianto per lo smaltimento delle acque nere.

Il rilascio dei Permessi di Costruire è sempre subordinato alla verifica di conformità alle norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento Locale d'Igiene, del Piano di Governo del Territorio e dei relativi Piani Attuativi nonché, in generale, di tutte le altre Norme Legislative e Regolamenti concernenti l'attività edilizia.

L'inizio dell'attività edilizia, segnalato (SCIA) ai sensi e per gli effetti del DPR 380/2001 e della LR 12/2005 è, viceversa, subordinato alla presentazione (laddove prevista), contestualmente alla Segnalazione, di una relazione tecnica asseverata, a firma di un progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere previste alle medesime norme sopraindicate.

Analogamente per l'inizio dell'attività edilizia, comunicato (CILA) ai sensi dell'art 6 - comma 2 - lett. a) del DPR 380/2001.

Il rilascio dei Permessi di Costruire, nonché l'inizio delle corrispondenti attività edilizie asseverate, è, infine, subordinato anche al versamento, nei modi e nelle quantità stabilite dalla legge, dei contributi per oneri di urbanizzazione e sul costo della costruzione, nonché, laddove prescritto da particolari disposizioni di legge o di piano attuativo, alla preventiva stipula di convenzioni o alla preventiva accettazione da parte dei competenti organi comunali di atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dagli interessati.

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, i titolari del Permesso di Costruire, con le procedure previste per legge, essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria. L'appalto di tali opere dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica.

Non sarà dovuto il contributo sul costo della costruzione nel caso di interventi edilizi residenziali accompagnati da convenzioni o atti unilaterali d'obbligo sottoscritti a termini di legge e regolanti i futuri prezzi di vendita e canoni d'affitto degli alloggi oggetto del Permesso di Costruire (art. 17. DPR 380/01), qualora gli interventi rientrino tra quelli ritenuti convenzionabili sulla base dei criteri che il Consiglio Comunale avrà adottato con una propria specifica deliberazione.

Non sono soggette ad alcuna procedura preventiva le opere di manutenzione ordinaria che non riguardino edifici vincolati dal D.Lgs 42/01, che non determinino alterazione dell'aspetto esterno degli edifici (ad es. la ritinteggiatura di una facciata con lo stesso colore preesistente o modifiche dei

materiali di finitura degli edifici) e sempre che tale preesistenza non risulti in contrasto con le norme di ambito, di Regolamento Edilizio o di apposita regolamentazione locale. In tali casi le operazioni di Ordinaria Manutenzione sono, di norma considerate Edilizia Libera.

Nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale, il rilascio dei Permessi di Costruire o, comunque, anche l'inizio dei lavori segnalato da dichiarazioni asseverate, è subordinato al preventivo ottenimento dei nulla-osta da parte delle autorità competenti.

Nei comparti non soggetti a tutela ambientale, gli interventi edilizi significativi vanno comunque soggetti a Valutazione di Impatto Paesistico (art 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale) attraverso la compilazione delle apposite tabelle allegate sub "B" alle presenti NTA. Salvo motivata giustificazione, la sensibilità paesistica del sito dovrà coincidere con quella indicata dall'apposita tavola di PGT.

Sarà compito della Giunta Comunale definire con apposita deliberazione quale tipologia di interventi sottoporre obbligatoriamente a Valutazione di Impatto Paesistico (VIP).

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere tutte quelle modifiche dei progetti presentati che risultassero necessarie ed opportune per tutelare i valori ambientali dell'ambito interessato e per meglio coordinare le nuove costruzioni o le riforme proposte con le preesistenze edilizie, anche circostanti. La richiesta di eventuali modifiche dovrà tuttavia essere chiaramente motivata e contenere indicazioni atte a renderle agevolmente promuovibili da parte degli operatori interessati.

PERMESSI DI COSTRUIRE A PROCEDURA SEMPLIFICATA PER PICCOLE OPERE

I seguenti interventi di modesta rilevanza urbanistica rientrano nella categoria convenzionalmente definita delle "Piccole Opere" e sono soggetti al rilascio di una particolare forma di Permesso di Costruire a procedura semplificata, denominata convenzionalmente Autorizzazione Amministrativa:

- a) realizzazione di edicole e di monumenti all'interno dei civici cimiteri;
- b) montaggio di pergolati di modeste dimensioni: superficie non superiore a 20 mq., altezza massima non superiore a 2,40 mt., copertura vegetale o permeabile, distanza dai confini non inferiore a 5,00 mt, salvo assenso del confinante;
- c) montaggio di gazebi prefabbricati in legno o in ferro di modeste dimensioni: superficie non superiore a 9 mq, altezza non superiore a 2,40 mt, manti di copertura in tessuto o teli di plastica o pannelli leggeri di legno, distanza dai confini non inferiore a 5,00 mt, salvo assenso del confinante;
- d) realizzazione o semplice posa in opera di piccoli manufatti, anche prefabbricati, con altezza esterna non superiore a 2,20 mt, quali armadi per contatori, cassette per il gioco dei bimbi, ripostigli per attrezzi, legnaie prefabbricate, canili ecc, purché con superficie non superiore ai 4 mq e privi di qualsiasi requisito di abitabilità;
- e) posa in opera di vetrine, vetrinette, bacheche e altre sovrastrutture in genere da appendere o accostare alle fronti di edifici visibili da spazi pubblici o aperti al transito;
- f) posa in opera di insegne e di targhe;
- g) posa in opera di cartellonistica murale o a struttura autoportante;
- h) tinteggiature esterne di nuovi edifici o modifiche di colore degli edifici esistenti;
- i) decorazioni e pitture murali;
- j) applicazione di inferriate, infissi e serramenti;
- k) posa in opera di tende da sole, qualora relative a costruzioni condominiali ovvero aggettanti su suolo pubblico;
- l) realizzazione o posa in opera nei giardini e nei cortili privati di pavimentazioni, fontane, vere da pozzo, voliere, barbecue o strutture analoghe;
- m) installazione di antenne televisive paraboliche, di impianti di condizionamento, canne fumarie e strutture analoghe visibili dallo spazio pubblico;
- n) realizzazione o posa in opera di cabine telefoniche, pensiline, chioschi e strutture analoghe;
- o) posa in opera, anche a titolo precario, su suolo pubblico o privato aperto all'uso pubblico di oggetti di arredo urbano quali recinzioni, pedane, ombrelloni, sedie e tavolini, vasi, fioriere, reggi-biciclette o altro;

Le "Piccole Opere", in quanto non costituenti costruzioni ai fini urbanistici, non sono soggette alle verifiche degli indici e parametri edilizi ed urbanistici, salvo per quanto esplicitamente sopraindicato.

La domanda di realizzazione, in carta semplice (attraverso la modulistica predefinita dagli uffici competenti) e accompagnata da progetto non necessariamente soggetto a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere corredata da quanto all'occorrenza indispensabile per una completa comprensione dell'opera proposta (fotografie, relazione, elaborati grafici anche sommari, localizzazione planimetrica, indicazione dimensioni, materiali, finiture, colorazioni, ecc).

E' fatta salva la preventiva acquisizione delle specifiche autorizzazioni richieste dal D.Lgs. 42/04 per gli immobili soggetti a tutela ambientale e/o monumentale, e dal Codice della Strada e relativo Regolamento, per gli interventi da realizzare in fascia di rispetto stradale.

Nel caso di interventi su prospetti di fabbricati a carattere condominiale dovrà essere prodotta deliberazione preventiva di assenso, assunta dall'Assemblea Condominiale.

L'Autorizzazione Amministrativa per Piccole Opere è valida un anno dalla data del rilascio. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta andrà, se necessario, rinnovata. L'Autorizzazione si intende sempre rilasciata a titolo precario ed è pertanto in ogni momento revocabile per ragioni di decoro, di sicurezza o per l'intervento di nuove disposizioni normative in materia.

L'Autorizzazione Amministrativa per Piccole Opere è gratuita ed esonerata altresì dal versamento dei diritti di segreteria e dall'obbligo di apposizione di marche da bollo.

L'esecuzione di interventi in difformità o in mancanza di Autorizzazione Amministrativa è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.

Per le definizioni ed i regimi giuridici e procedurali relativi ai manufatti denominati *tenda da sole, gazebo, pergolato, pergotenda, pensilina, tettoia, vetrata panoramica e porticato* si faccia riferimento (oltre che al glossario tecnico allegato al DM 2.3.2018) alla scheda di cui all'allegato D) alle presenti Norme Urbanistiche.

Analogamente, per le definizioni delle diverse categorie di *piscina* ed i relativi regimi giuridici e procedurali si rimanda alla scheda di cui all'allegato E) alle presenti Norme Urbanistiche.

CRITERI DI PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE

Il Piano dei Servizi assegna a tutte le aree destinate a servizio pubblico da acquisire alla proprietà pubblica, non comprese in Ambiti di trasformazione, un indice di utilizzazione spendibile come bonus negli Ambiti di Trasformazione o negli ambiti del tessuto urbano consolidato, in ragione di 0,10 mq di SL per ogni mq di area destinata a servizio pubblico (infrastrutture per la viabilità, servizi per la città consolidata) ceduta gratuitamente al Comune.

Nel caso in cui sulle aree di cui al precedente capoverso l'intervento sia realizzato da parte dei privati in regime di convenzione per l'uso pubblico, decade l'utilizzabilità del bonus ivi definito.

Il sopracitato "bonus" è trasferibile negli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione fino al raggiungimento rispettivamente del 20% di maggiorazione dell'indice di densità fondiaria (IF) limite e del 10% di maggiorazione della superficie coperta (SCop) stabiliti dalle schede relative. I Piani Attuativi si faranno carico dell'inserimento di dette maggiorazioni rispettando le indicazioni contenute nelle schede medesime.

Il "bonus" di cui al primo capoverso è trasferibile negli interventi all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato, ad esclusione dei NAF, fino al raggiungimento del 20% di maggiorazione dell'indice di densità fondiaria (IF) limite e del 10% di maggiorazione della superficie coperta (SCop) stabiliti per i diversi ambiti dal Piano delle Regole.

All'interno delle aree di cui sopra è consentita altresì la compensazione degli indici attraverso il trasferimento, fino al raggiungimento dell'indice limite, delle Superfici Lorde di pavimento che eccedano questo indice e che siano demolite e non ricostruite in altre aree oggetto di intervento.

La dimensione delle superfici trasferibili di cui al precedente capoverso è stabilita in sede di rilascio del Permesso di Costruire relativo alle aree oggetto di interventi di demolizione senza ricostruzione ed è iscritta in apposito Registro Comunale sul quale saranno annotate, fino ad esaurimento, le quote trasferite che saranno espressamente indicate, per dimensione e provenienza, nelle richieste di permessi di costruire relativi alle aree che le utilizzano.

I trasferimenti di SL e le connesse cessioni di aree per servizi computabili devono essere previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di piano attuativo delle aree in cui la SL è trasferita, contestualmente alla stipula della relativa convenzione.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI

Il Piano di Governo del Territorio suddivide il territorio comunale in ambiti territoriali omogenei, strutturati secondo quanto previsto dalla LR 12/2005 ed individuati assumendo come riferimento anche il D.M. 2.4.68 n°1444.

Gli ambiti territoriali omogenei individuati sono i seguenti:

A) NAF - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

comprendenti, fondamentalmente, i seguenti ambiti urbanistici:

- ambito storico urbano di recupero (il Quadrilatero) (A1);
- ambito storico urbano di pregio (i Borghi Storici) (A2);
- nuclei storici in territorio rurale (A3);
- ambito storico urbano di salvaguardia (il Quartiere delle Case Operaie) (A4);
- i comparti assoggettati ad obbligo di Piano Attuativo di Recupero (A5);

B) TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

comprendenti, fondamentalmente i seguenti ambiti urbanistici:

- ambito residenziale ad edilizia intensiva (B1);
- ambito residenziale ad edilizia estensiva (B2);
- ambito produttivo esistente (D1);
- ambito produttivo esistente in contesto prevalentemente produttivo (D2);
- ambito produttivo esistente in contesto agricolo (D3);
- ambito produttivo esistente in contesto residenziale (D4);
- ambito produttivo per la trasformazione dei rifiuti inerti (D5);
- ambito commerciale esistente (D6);
- ambito commerciale riservato a distributori di carburante (D7)

C/D) AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE

comprendenti ambiti territoriali da urbanizzare e destinati all'espansione edilizia:

- ambito di trasformazione residenziale di espansione (ATR);
- ambito di trasformazione produttivo di espansione (ATP);

E) AE - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI DA NON URBANIZZARE, DESTINATI ALL'USO AGRICOLO E NATURALE

comprendenti, fondamentalmente, i seguenti ambiti urbanistici:

- ambito agricolo normale (E1);
- ambito agricolo di tutela paesistica (E2);
- ambito agricolo di valore paesaggistico-ambientale (E3);
- ambito agricolo di tutela geomorfologica e idraulica (E4)
- ambito agricolo inedificabile di tutela infrastrutturale (E5)
- ambito agricolo urbano e di riforestazione (E6)
- ambito agricolo di riqualificazione e ripristino ambientale (E7)
- ambito agricolo riservato agli allevamenti intensivi (E8);
- ambito agricolo di valenza storica (E9);

F) ST - AMBITI DESTINATI AD ATTREZZATURE COLLETTIVE DI UTILITÀ GENERALE

comprendenti, fondamentalmente, tutti gli immobili destinati ad accogliere servizi privati e pubblici di utilità generale, esistenti e di progetto:

- ambito destinato ad attrezzature collettive di utilità generale (ST);

Tali aree sono connotate con identica campitura di medesimo colore all'interno degli elaborati del Piano delle Regole, demandando la loro più precisa destinazione ed articolazione alle tavole e alla Relazione del Piano dei Servizi:

G) ALTRI AMBITI

Il Piano di Governo del Territorio individua altresì i seguenti ambiti, appartenenti ad altre e diverse categorie territoriali:

- ambito a verde privato (VP);
- ambito per Stazioni Radio Base di telefonia mobile esistenti (SRB);
- ambito per i cimiteri (K);
- ambito riservato ad attività estrattive (CV)
- ambito di Rispetto Idrogeologico in contesto Urbano (RIU)
- comparti di Piano Attuativo vigenti e convenzionati (PAC)
- ambito riservato a viabilità (declinata per rango e tipologia) e acque (V);
- la rete dei percorsi ciclopodali esistenti e di progetto (CP)

H) FASCE DI RISPETTO

La cartografia del PGT, in apposite tavole, individua e rappresenta altresì graficamente i limiti di arretramento dell'edificato imposti dal rispetto di elementi fisici, naturali o artificiali, reti infrastrutturali o impianti, esistenti o di progetto, i vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata o dal Codice dell'Ambiente, ed il perimetro di parchi locali ed aree assoggettate a particolare tutela, secondo la seguente articolazione:

- le fasce di rispetto delle strade e della ferrovia (R1);
- le fasce di rispetto delle acque (R2);
- le fasce di rispetto dei cimiteri (R3);
- le fasce di tutela assoluta e rispetto dei pozzi pubblici (R4);
- le fasce di rispetto di gasdotti, oleodotti ed elettrodotti (R5);
- le fasce di rispetto paesaggistico ex D.Lgs 42/04 (R6);
- il perimetro del PLIS – della Valle del Serio Morto (PLIS VSM)
- il perimetro del PLIS – delle Basiliche (PLIS BMB)

Ai sensi e per gli effetti del titolo IV della legge 5.8.1978 n°457 si intendono Ambiti di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente gli ambiti storici urbani di recupero (A), l'ambito agricolo di valenza storica (E9) e l'ambito residenziale di vecchio impianto (B1).

Il Piano di Governo del Territorio fornisce inoltre le disposizioni per la localizzazione degli impianti commerciali di vendita al dettaglio e varie norme particolari per la tutela del territorio.

TITOLO TERZO – PREVISIONI DI PIANO: AMBITI URBANI

AMBITO STORICO URBANO DI RECUPERO - A1 ("il Quadrilatero")

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, da almeno un secolo già prevalentemente edificati ed urbanizzati, che, all'interno del quadrilatero principale del centro storico, risultano caratterizzati da apprezzabili valori ambientali o architettonici, costituendo antichi e pregevoli nuclei di insediamento urbano. Alla tutela ed al recupero di tali contesti, considerate le importanti memorie storiche e sociali ivi consolidate, si ritiene debba fundamentalmente provvedersi attraverso operazioni conservative, imponendosi il controllo delle operazioni di alterazione volumetrica e di rilevante modifica di destinazione d'uso attraverso un preventivo intervento di pianificazione attuativa, di iniziativa pubblica o privata, utilizzando la procedura di cui al titolo IV della legge 457/78 o modalità semplificate così come normate dal presente PGT.

La destinazione principale di tale ambito è quella residenziale.

Le destinazioni compatibili sono gli studi professionali, le attività artigianali non moleste e non inquinanti, le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato ed alle Medie Strutture di Vendita sino al limite di 400 mq di superficie di vendita, i pubblici esercizi, gli alberghi, le autorimesse pubbliche e private, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi né disturbanti, nonché le attività di interesse pubblico e quelle di spettacolo e di culto preesistenti.

Le destinazioni non ammissibili sono le destinazioni industriali, l'artigianato di produzione, le attività commerciali di vendita all'ingrosso e quelle di vendita al dettaglio eccedenti le superfici di vendita sopraindicate come compatibili, le attività di gioco d'azzardo, di spettacolo e di culto non preesistenti, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, il ricovero e l'allevamento di animali.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

In tale ambito sono di norma ammessi, con titolo diretto o asseverato, esclusivamente interventi riconducibili all'Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, al Restauro e Risanamento Conservativo ed alla Ristrutturazione Leggera (che non contempli pertanto la demolizione e ricostruzione dei fabbricati secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 380/2001, salvo per casi di dimostrata pericolosità dell'immobile e impossibilità tecnica al suo recupero strutturale, ed in ogni caso tramite Piano di Recupero).

Negli interventi sul patrimonio edilizio non sono consentiti incrementi di volume, ivi compresi quelli eventualmente prodotti da impianti tecnici, che sono da contenere nelle sagome delle coperture con la sola esclusione di camini e sfiatatoi.

Nel caso di interventi di recupero edilizio di costruzioni esistenti sarà comunque consentita la riproposizione dei volumi e delle superfici preesistenti, eccezion fatta per quelli corrispondenti a costruzioni abusive, ovvero a superfetazioni gravemente deturpanti, anche se condonate.

La distanza dal confine con le altre proprietà potrà ridursi a 0 ml nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta dal confinante, registrata e trascritta.

Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali di nuovo impianto dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggio pertinenziali prescritte al successivo art. 67.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già stati approvati Piani Attuativi prima dell'adozione del presente Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi i parametri e indici edilizi e urbanistici previsti dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante del Piano Attuativo stesso.

In ogni caso, incrementi volumetrici o cambi di destinazione d'uso superiori al 25% potranno essere operati esclusivamente all'interno di tale ambito subordinatamente alla presentazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, che l'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare.

In ogni caso, anche in presenza di Piani Attuativi o di Progetti Planivolumetrici Convenzionati regolarmente approvati, nessuna significativa innovazione edilizia potrà operarsi, neppure sotto forma di opere interne, sugli edifici per i quali non si sia preventivamente ottemperato, o assunto l'impegno a contestualmente provvedere di riqualificazione delle facciate in coerenza alle norme morfologiche indicate dall'art.64, relativo alla tutela dell'edificato tradizionale, seppur proporzionalmente all'impegno di spesa previsto.

Interventi edilizi ammessi in assenza di Piano Attuativo o PPC approvato

Fino a quando non si sarà provveduto all'approvazione dei Piani Attuativi (o dei PPC), saranno consentiti, nel rispetto sostanziale dei volumi e delle strutture esistenti, dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici, nonché delle norme dettate dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale, solamente:

- a) interventi di sistemazione delle aree scoperte e inedificate, con impermeabilizzazione non superiore al 10% delle superfici ancora non pavimentate;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, anche con modifica di destinazione d'uso, sino al limite di 150 mq di superficie lorda di calpestio, degli edifici esistenti;
- c) interventi di consolidamento, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione, di edifici obiettivamente fatiscenti e come tali riconosciuti dall'Ufficio Tecnico Comunale, sempre che gli stessi non siano classificabili come superfetazioni deturpanti e neppure risultino interessati, nelle tavole di previsioni di Piano o di prescrizioni attuative, da particolari vincoli urbanistici, architettonici, monumentali o ambientali;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia leggera, anche se accompagnati da modifiche di destinazione d'uso non superiore al 25% della Superficie Lorda di Pavimento preesistente e comunque non compresi nei comparti A5 individuati nell'elaborato PR.1.3 alla scala 1:2.000 per i quali le tavole di "prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici" impongano il ricorso preventivo alla approvazione di apposito Piano Attuativo;
- e) interventi di adeguamento o anche solo di miglioramento di edifici residenziali preesistenti ai minimi funzionali prescritti da disposizioni regolamentari e ciò a condizione che non venga comunque alterata la sagoma originale;
- f) interventi tesi ad inserire piccole costruzioni accessorie destinate al ricovero di automobili, qualora non sia altrimenti ricavabile la dotazione di almeno un posto macchina per ogni singolo alloggio e la nuova edificazione

non interferisca con il più ampio rettangolo inscrivibile nel cortile, orto o giardino interessato;

- g) interventi di riqualificazione delle facciate che le tavole di prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici impongano di adeguare alle norme morfologiche indicate dal presente articolo;
- h) interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, nel rispetto delle altezze massime assentibili nonché delle specifiche norme particolari dettate dal successivo art. 64;
- i) interventi di demolizione senza ricostruzione di superfetazioni deturpanti o abusive riconosciute come tali dagli Uffici o dalla Commissione Comunale per il Paesaggio;
- j) in attesa dell'approvazione di apposito Piano Attuativo o Progetto Planivolumetrico Convenzionato sull'intero isolato o lotto di proprietà, e con esclusivo riferimento a superfetazioni deturpanti, regolarmente autorizzate o condonate, interventi di demolizione con eventuale successiva traslazione volumetrica che vengano, su conforme parere degli Uffici o eventualmente della Commissione Comunale per il Paesaggio, riconosciuti utili al fine di eliminare, nell'ambito del successivo P.A., elementi di contrasto con le tipologie edilizie tradizionali e realizzare armoniche ricomposizioni edilizie.

Ricorrendo le circostanze sopra indicate, sarà consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela monumentale e ambientale e il versamento degli oneri di urbanizzazione o cambio d'uso dovuti. Nei casi consentiti dalla legge e solo qualora siano rigorosamente rispettate anche le norme morfologiche dettate dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale, l'intervento edilizio potrà fare seguito anche a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.

Interventi di incremento del volume urbanistico in quest'ambito, qualora ricavabili all'interno della sagoma esistente del fabbricato e in assenza di alterazioni significative dei prospetti, fino al limite massimo del 20% dell'esistente (una tantum), potranno essere avviati esclusivamente previa preventiva approvazione di Piano Attuativo contenente tutti gli elementi tesi a verificare la compatibilità di tali interventi con le vigenti norme ed i principi generali di tutela morfotipologica dell'edificato storico.

Nessun intervento eccedente il Risanamento Conservativo può essere attivato sugli immobili caratterizzati da elementi di valore storico-morfologico testimoniale, contrassegnati da un asterisco sulle tavole del Piano delle Regole.

Norme per la redazione dei piani attuativi e dei PPC

È auspicabile che i Piani Attuativi, specie se di iniziativa pubblica, comprendano almeno un intero isolato urbano. Potranno comunque essere ammessi, oltre ai Piani Attuativi relativi ai perimetri appositamente precisati dalle tavole di prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici, anche Piani Attuativi di estensione più ridotta, ma comunque tali da consentire una razionale sistemazione dell'ambiente urbano interessato, che il Consiglio Comunale, sulla base di conforme relazione dell'Ufficio Tecnico, riconosca comunque opportuni e tali da non compromettere riordini urbanistici di più ampio respiro.

Nel caso che il Piano Attuativo sia di iniziativa privata, lo stesso dovrà essere presentato da chi disponga almeno della percentuale minima di proprietà stabilita dalle leggi in vigore.

Sarà compito dei Piani Attuativi definire le unità minime di intervento (coincidenti o meno con le attuali unità edilizie), definendo per ciascuna di esse le modalità di intervento edilizio e le destinazioni d'uso ammesse, nonché le eventuali variazioni da apportare all'assetto planivolumetrico dei luoghi, nel rispetto delle modalità d'intervento e delle norme morfologiche dettate, a tutela dell'edificato tradizionale, dal successivo art 64.

La verifica della conformità degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici alle prescrizioni di ambito andrà operata con riferimento alle indicazioni delle tavole di previsioni di Piano relative ai Nuclei di Antica Formazione (tav. PR.1.3). A tale fine i terreni classificati come verde privato e compresi nel perimetro dell'ambito territoriale omogeneo A (ambito storico) verranno computati come quelli classificati come "ambito storico urbano di recupero".

Modalità di intervento su aree ed edifici

L'Ufficio Tecnico, in sede istruttoria, verificherà la classificazione attribuita all'intervento proposto, La scelta delle modalità di intervento andrà operata nel rispetto delle caratteristiche degli immobili. Tale classificazione andrà interpretata avendo consapevolezza che:

sugli edifici di cui si prevedono interventi di *restauro* saranno ammessi solamente interventi di tipo conservativo (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro) condotti con particolare attenzione e rispetto per l'integrità dei manufatti originali;

sugli edifici e sulle aree ove si prevede il *risanamento conservativo*, oltre ad essere, ovviamente, ammessi anche interventi di manutenzione e di restauro, sono fundamentalmente ammessi interventi di conservazione dell'esistente che potranno prevedere anche l'introduzione di significative innovazioni tecnologiche, ma senza sconfinare nelle attività di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica;

sugli edifici e sulle aree indicate come edificate e/o edificabili ove si prevedano interventi di *ristrutturazione edilizia "leggera"*, tali interventi potranno attuarsi, anche in assenza di apposito piano attuativo, salvo che tale piano non sia esplicitamente richiesto dalle tavole di previsioni di Piano o che l'intervento si accompagni a modifiche di destinazione d'uso superiori al 25% della Superficie Lorda Complessiva di Pavimento preesistente. Sono ovviamente ammessi, anche interventi di tipo conservativo.

Nelle aree inedificabili destinate dalla stessa tavola ad aie, cortili, parcheggi, orti e giardini di uso privato o pubblico non potranno di norma essere realizzate nuove costruzioni. Gli eventuali edifici esistenti, purché non classificabili come superfetazioni deturpanti, potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione. Solo attraverso la pianificazione attuativa sarà consentito pavimentare, procedere a rettifiche di dettaglio del perimetro delle aree inedificabili, permutandole, a parità di estensione, con altre superfici indicate come edificate o edificabili dalle tavole di prescrizioni attuative.

Le trasparenze visive e funzionali (passaggi tra strade e cortili, tra cortili e cortili, visuali verso monumenti significativi), evidenziate nelle schede di rilievo degli ambiti storici del Quadrilatero, non potranno essere ostacolate da interventi edilizi e la loro consistenza potrà essere corretta in relazione alla situazione dei luoghi solo attraverso la pianificazione attuativa.

Obbligo di reperimento standard urbanistici per modifiche di destinazione d'uso

Il mutamento di destinazione d'uso, attuato con o senza opere edilizie, comporta il reperimento degli eventuali standard urbanistici aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione d'uso nel caso degli interventi edilizi che la precedente normativa subordina alla preventiva approvazione di apposito Piano Attuativo o di progetto planivolumetrico convenzionato.

Obbligo di reperimento spazi per parcheggi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05 in detto ambito gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi, pertinentziali nella misura prevista dall'art. 67.

Sostituibilità dei Piani Attuativi con i Progetti Planivolumetrici Convenzionati

L'Amministrazione Comunale potrà consentire che, in luogo del Piano attuativo, si faccia ricorso alla procedura semplificata del Progetto Planivolumetrico Convenzionato.

AMBITO STORICO URBANO DI PREGIO - A2
(“I borghi storici e il quartiere delle case operaie”)

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, da almeno un secolo già prevalentemente edificati ed urbanizzati, che, ricompresi nel tessuto di antico impianto, si collocano a corona del Quadrilatero ed in fregio alla prima tratta del Viale Santuario, avendo conservato in larga parte gli originari valori ambientali o architettonici. Alla tutela ed al recupero di tali contesti si ritiene debba fondamentalmente provvedersi attraverso operazioni di attenta conservazione dell’assetto morfotipologico, evitando processi di snaturamento del contesto o impattanti modifiche di destinazione d’uso.

La destinazione principale di tale ambito è quella residenziale.

Le destinazioni compatibili sono gli studi professionali, le attività artigianali non moleste e non inquinanti, le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato, i pubblici esercizi, gli alberghi, le autorimesse pubbliche e private, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi né disturbanti, nonché le attività di interesse pubblico e quelle di gioco, di spettacolo e di culto preesistenti.

Le destinazioni non ammissibili sono le destinazioni industriali, l’artigianato di produzione, le attività commerciali di vendita all’ingrosso e quelle di vendita al dettaglio eccedenti le superfici di vendita sopraindicate come compatibili, le attività di gioco, di spettacolo e di culto non preesistenti, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, il ricovero e l’allevamento di animali.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell’apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall’art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull’aria, sul suolo e sui corsi d’acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

In questi ambiti è di norma ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione leggera. Gli eventuali edifici da costruire o da ampliare all’interno di tale ambito, con ricorso a Piano Attuativo, dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

Iff = 1,80 mc/mq (purché non superiore del 20% al preesistente)

Rc = 40% (purché non superiore del 20% al preesistente)

Np = 3,0

Df = 10,00 ml

Rhd = l/l

H = 10,00 ml

Dc = 5,00 ml

Rhs = l/l

Ds = 5,00 ml

Ri = 80 %

Nel caso di interventi di recupero edilizio di costruzioni esistenti sarà comunque consentita la riproposizione dei volumi e delle superfici preesistenti,

anche in eccedenza ai parametri ed indici sopraindicati, eccezion fatta per quelli corrispondenti a costruzioni abusive, ovvero a superfetazioni gravemente deturpanti, anche se condonate.

La distanza dal confine con le altre proprietà potrà ridursi a 0 ml nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta dal confinante, registrata e trascritta.

Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali di nuovo impianto dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggio pertinenziali prescritte al successivo art. 67.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già stati approvati Piani Attuativi prima dell'adozione del presente Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi i parametri e indici edilizi e urbanistici previsti dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante del Piano Attuativo stesso.

In tale ambito gli interventi edilizi sono di norma subordinati alle previsioni dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, che l'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare.

Tra questi, interventi di incremento del volume urbanistico, qualora ricavabili all'interno della sagoma esistente del fabbricato e in assenza di alterazioni significative dei prospetti, fino al limite massimo del 20% dell'esistente (una tantum), potranno essere avviati esclusivamente previa preventiva approvazione di Piano Attuativo contenente tutti gli elementi tesi a verificare la compatibilità di tali interventi con le vigenti norme ed i principi generali di tutela morfotipologica dell'edificato storico.

Nessun intervento eccedente il Risanamento Conservativo può essere attivato sugli immobili caratterizzati da elementi di valore storico-morfologico testimoniale, contrassegnati da un asterisco sulle tavole del Piano delle Regole.

Interventi edilizi ammessi in assenza di Piano Attuativo o PPC approvato

Fino a quando non si sarà provveduto all'approvazione dei Piani Attuativi (o dei PPC), saranno consentiti, nel rispetto sostanziale dei volumi e delle strutture esistenti, dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici, nonché delle norme dettate dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale, solamente:

- a) interventi di sistemazione delle aree scoperte e inedificate, con impermeabilizzazione non superiore al 10% delle superfici ancora non pavimentate;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, anche con modifica di destinazione d'uso, sino al limite di 150 mq di superficie lorda di calpestio, degli edifici esistenti;
- c) interventi di consolidamento di edifici obiettivamente fatiscenti e come tali riconosciuti dall'Ufficio Tecnico Comunale, sempre che gli stessi non siano classificabili come superfetazioni deturpanti e neppure risultino interessati, nelle tavole di previsioni di Piano o di prescrizioni attuative, da particolari vincoli urbanistici, architettonici, monumentali o ambientali;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia leggera, anche se accompagnati da modifiche di destinazione d'uso non superiore al 25% della Superficie Lorda di Pavimento preesistente e comunque non compresi nei comparti per i quali le tavole di "prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici" impongano il ricorso preventivo alla approvazione di apposito Piano Attuativo;
- e) interventi di adeguamento o anche solo di miglioramento di edifici residenziali preesistenti ai minimi funzionali prescritti da disposizioni

- regolamentari e ciò a condizione che non venga comunque alterata la sagoma originale;
- f) interventi tesi ad inserire piccole costruzioni accessorie destinate al ricovero di automobili, qualora non sia altrimenti ricavabile la dotazione di almeno un posto macchina per ogni singolo alloggio e la nuova edificazione non interferisca con il più ampio rettangolo inscrivibile nel cortile, orto o giardino interessato;
 - g) interventi di riqualificazione delle facciate che le tavole di prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici impongano di adeguare alle norme morfologiche indicate dal presente articolo;
 - h) interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, nel rispetto delle altezze massime assentibili nonché delle specifiche norme particolari dettate dal successivo art. 64;
 - i) interventi di demolizione senza ricostruzione di superfetazioni deturpanti o abusive riconosciute come tali dagli Uffici o dalla Commissione Comunale per il Paesaggio;
 - j) in attesa dell'approvazione di apposito Piano Attuativo o Progetto Planivolumetrico Convenzionato sull'intero isolato o lotto di proprietà, e con esclusivo riferimento a superfetazioni deturpanti, regolarmente autorizzate o condonate, interventi di demolizione con eventuale successiva traslazione volumetrica che vengano, su conforme parere degli Uffici o eventualmente della Commissione Comunale per il Paesaggio, riconosciuti utili al fine di eliminare, nell'ambito del successivo P.A., elementi di contrasto con le tipologie edilizie tradizionali e realizzare armoniche ricomposizioni edilizie.

Ricorrendo le circostanze sopra indicate, sarà consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela monumentale e ambientale e il versamento degli oneri di urbanizzazione o cambio d'uso dovuti. Nei casi consentiti dalla legge e solo qualora siano rigorosamente rispettate anche le norme morfologiche dettate dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale, l'intervento edilizio potrà fare seguito anche a Segnalazione di Inizio Attività alternativa al PdC.

Interventi di Ristrutturazione Edilizia pesante, anche tramite demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001, di incremento volumetrico, fino al limite massimo del 20% consentito dalle presenti norme, potranno essere avviati esclusivamente previa preventiva approvazione di Piano Attuativo, contenente tutti gli elementi tesi a verificare la compatibilità di tali interventi con le vigenti norme ed i principi generali di tutela morfotipologica dell'edificato storico.

Norme per la redazione dei piani attuativi e dei PPC

È auspicabile che i Piani Attuativi, specie se di iniziativa pubblica, comprendano almeno un intero isolato urbano. Potranno comunque essere ammessi, oltre ai Piani Attuativi relativi ai perimetri appositamente precisati dalle tavole di prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici, anche Piani Attuativi di estensione più ridotta, ma comunque tali da consentire una razionale sistemazione dell'ambiente urbano interessato, che il Consiglio Comunale, sulla base di conforme relazione dell'Ufficio Tecnico, riconosca comunque opportuni e tali da non compromettere riordini urbanistici di più ampio respiro.

Nel caso che il Piano Attuativo sia di iniziativa privata, lo stesso dovrà essere presentato da chi disponga almeno della percentuale minima di proprietà stabilita dalle leggi in vigore.

Sarà compito dei Piani Attuativi definire le unità minime di intervento (coincidenti o meno con le attuali unità edilizie), definendo per ciascuna di esse le modalità di intervento edilizio e le destinazioni d'uso ammesse, nonché le eventuali variazioni da apportare all'assetto planivolumetrico dei luoghi, nel rispetto delle modalità d'intervento e delle norme morfologiche, in parte desumibili dal successivo art 64.

La verifica della conformità degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici alle prescrizioni di ambito andrà operata con riferimento alle indicazioni delle tavole di previsioni di Piano relative al centro urbano (tav. PR.1.3). A tale fine i terreni classificati come verde privato e compresi nel perimetro dell'ambito territoriale omogeneo A (Nucleo di Antica Formazione) verranno computati come quelli classificati come "ambito storico urbano di recupero".

Modalità di intervento su aree ed edifici

L'Ufficio Tecnico, in sede istruttoria, verificherà la classificazione attribuita all'intervento proposto, La scelta delle modalità di intervento andrà operata nel rispetto delle caratteristiche degli immobili.

Tale classificazione andrà interpretata avendo consapevolezza che:

sugli edifici di cui si prevedono interventi di *restauro* saranno ammessi solamente interventi di tipo conservativo (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro) condotti con particolare attenzione e rispetto per l'integrità dei manufatti originali;

sugli edifici e sulle aree ove si prevede il *risanamento conservativo*, oltre ad essere, ovviamente, ammessi anche interventi di manutenzione e di restauro, sono fundamentalmente ammessi interventi di conservazione dell'esistente che potranno prevedere anche l'introduzione di significative innovazioni tecnologiche, ma senza sconfinare nelle attività di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica;

sugli edifici e sulle aree indicate come edificate e/o edificabili ove si prevedano interventi di *ristrutturazione edilizia "leggera"*, tali interventi potranno attuarsi, senza integrazioni volumetriche, anche in assenza di apposito piano attuativo, salvo che tale piano non sia esplicitamente richiesto dalle tavole di previsioni di Piano o che l'intervento si accompagni a modifiche di destinazione d'uso superiori al 25% della Superficie Lorda Complessiva di Pavimento preesistente. Sono ovviamente ammessi, anche interventi di tipo conservativo. Non si intendono come "significative integrazioni volumetriche" quelle indicate ai punti "f" "h" e "j" di cui al precedente capitolo, concernente gli interventi ammessi in assenza di Piano Attuativo approvato;

nelle aree edificate e/o edificabili ove si prevedano interventi di *ristrutturazione edilizia "pesante"* ed integrazione volumetrica, tali interventi potranno attuarsi esclusivamente fino al 20% massimo previsto dalla normativa e soltanto previa approvazione di idoneo Piano Attuativo. Sempre attraverso la preventiva predisposizione di Piano Attuativo potranno - se necessario - essere altresì assentiti interventi di demolizione totale o parziale, di ricostruzione, ovvero anche di nuova edificazione, la cui tipologia dovrà tuttavia richiamarsi a quella delle costruzioni storiche preesistenti al contorno. Sono comunque ammessi anche interventi di tipo conservativo;

nelle aree inedificabili destinate dalla stessa tavola ad aie, cortili, parcheggi, orti e giardini di uso privato o pubblico non potranno di norma essere realizzate nuove costruzioni. Gli eventuali edifici esistenti, purché non classificabili come superfetazioni deturpanti, potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione. Solo attraverso la pianificazione attuativa sarà consentito pavimentare, procedere a rettifiche di dettaglio del perimetro delle aree inedificabili, permutandole, a parità di estensione, con altre superfici indicate come edificate o edificabili dalle tavole di prescrizioni attuative.

Obbligo di reperimento standard urbanistici per modifiche di destinazione d'uso

Il mutamento di destinazione d'uso, attuato con o senza opere edilizie, comporta il reperimento degli eventuali standard urbanistici aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione d'uso nel caso degli interventi edilizi che la precedente normativa subordina alla preventiva approvazione di apposito Piano Attuativo o di progetto planivolumetrico convenzionato.

Obbligo di reperimento spazi per parcheggi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05 in detto ambito gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi, pertinentziali nella misura prevista dall'art. 67.

Sostituibilità dei Piani Attuativi con i Progetti Planivolumetrici Convenzionati

L'Amministrazione Comunale potrà consentire che, in luogo del Piano attuativo, si faccia ricorso alla procedura semplificata del Progetto Planivolumetrico Convenzionato sulla base di criteri preventivamente approvati dal Consiglio Comunale.

**NUCLEI STORICI DEL TERRITORIO RURALE - A3
("Edifici extra-agricoli di valore storico nel tessuto rurale")**

Il Piano di Governo del Territorio indica gli immobili di elevato valore storico, artistico ed architettonico, inseriti all'interno del tessuto rurale, a cui il PGT deve riservare attenzione e tutela.

La destinazione principale di tale ambito è quella agricola.

Le destinazioni compatibili sono quella residenziale, a condizione che vengano preventivamente dismesse tutte le funzioni agricole e zootecniche pre-esistenti, gli studi professionali, le attività artigianali non moleste e non inquinanti, le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato, i pubblici esercizi, gli alberghi, le autorimesse pubbliche e private, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi né disturbanti, nonché le attività di interesse pubblico e quelle di gioco, di spettacolo e di culto preesistenti.

Le destinazioni non ammissibili sono le destinazioni industriali, l'artigianato di produzione, le attività commerciali di vendita all'ingrosso e quelle di vendita al dettaglio eccedenti le superfici di vendita sopraindicate come compatibili, le attività di gioco, di spettacolo e di culto non preesistenti, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, il ricovero e l'allevamento di animali.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono ammessi gli interventi Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, Restauro e Risanamento Conservativo, nonché gli interventi di Ristrutturazione edilizia leggera. La ristrutturazione edilizia pesante o generale, ivi inclusa la demolicostruzione ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001 è ammessa, previa approvazione di apposito Piano di Recupero, limitatamente ai fabbricati non identificati negli elaborati grafici del Piano delle Regole come connotati da caratteri morfotipologici di particolare valore, che ne inducano la conservazione e tutela.

A seguito della stesura di un progetto esteso a tutte parti del nucleo, di cui faccia parte una ricognizione storica della configurazione fisica, statica e stilistica dei manufatti, è ammissibile apportare modifiche agli elementi architettonici costituenti i manufatti stessi, seguendo le disposizioni di cui agli artt.64 e 65 o proponendone altri dello stesso spessore tecnico e culturale da approvare da parte della Commissione di Ornato.

E' inoltre ammissibile arricchire il nucleo di nuovi spazi e nuove costruzioni, per una quantità fissata nel 20 % del Volume preesistente all'entrata in vigore delle presenti norme.

Le proposte di riuso, ampliamento, addizione, sia di volumi sia di spazi aperti, devono essere messe in relazione con le partizioni agricole, con il sistema dei percorsi poderali e di accesso alle cascine, con l'andamento delle rogge e dei canali di scolo.

La predisposizione o l'adeguamento dei parcheggi, da ricavare ai sensi di legge e del successivo art. 67 sul suolo di proprietà privata, sono subordinati alla tutela delle costruzioni ed alla coerenza tipologica di cui sopra.

Qualora s'intenda fare uso per il ricovero degli autoveicoli di rustici e di ogni altro fabbricato accessorio esistente, costituenti parte integrante del nucleo o corte, gli spazi di eventuale risulta, soprastante l'autorimessa, sostituiscono l'area di SL assegnata a quest'ultima.

Ogni intervento che incide sull'aspetto esteriore dei beni e dei luoghi è soggetto a esame dell'impatto paesistico.

**AMBITO STORICO URBANO DI RECUPERO - A4
("Il quartiere delle case operaie")**

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, da almeno un secolo già prevalentemente edificati ed urbanizzati, che, ricompresi nel tessuto di antico impianto, si collocano a nord-est del capoluogo, in fregio alla via Bressanoro e – pur non essendo connotati da particolare ricchezza – hanno conservato in larga parte gli originari valori ambientali o architettonici. Alla tutela ed al recupero di tali contesti si ritiene debba fundamentalmente provvedersi attraverso operazioni di attenta conservazione dell'assetto morfotipologico, evitando processi di snaturamento del contesto o impattanti modifiche di destinazione d'uso.

La destinazione principale di tale ambito è quella residenziale.

Le destinazioni compatibili sono gli studi professionali, le attività artigianali non moleste e non inquinanti, le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato, i pubblici esercizi, gli alberghi, le autorimesse pubbliche e private, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi né disturbanti, nonché le attività di interesse pubblico e quelle di gioco, di spettacolo e di culto preesistenti.

Le destinazioni non ammissibili sono le destinazioni industriali, l'artigianato di produzione, le attività commerciali di vendita all'ingrosso e quelle di vendita al dettaglio eccedenti le superfici di vendita sopraindicate come compatibili, le attività di gioco, di spettacolo e di culto non preesistenti, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, il ricovero e l'allevamento di animali.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

In tali ambiti sono di norma ammessi i medesimi interventi previsti negli ambiti A2, con la differenza che in questo ambito non sono ammessi incrementi volumetrici extra sagoma.

Articolo 21

AMBITO STORICO URBANO DI RECUPERO - A5 ("Attuabili tramite Piano di Recupero")

Il Piano di Governo del Territorio indica gli immobili inseriti entro specifici comparti - definiti e perimetrati con contorno riconoscibile nelle tavole del Piano delle Regole - che, ricompresi all'interno del tessuto di antico impianto o di quello urbano consolidato, risultano connotati da caratteri di interesse storico architettonico e da particolare unitarietà di contesto o da particolari specificità funzionali o compositive.

Entro tali comparti sono ammessi interventi di manutenzione e risanamento dell'esistente **così come descritti nell'art.16 dedicato all'ambito A1 (con esclusione della lettera f). Analogamente, le funzioni ammesse in assenza di Piano Attuativo sono quelle previste per l'ambito A1 (art.16).**

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

In caso di difficoltà interpretativa della norma concernente la distanza dalla strada, andrà rispettata la prescrizione che verrà al riguardo fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, salvo particolari esigenze di sicurezza e funzionalità del traffico, cercherà di garantire la maggiore omogeneità possibile al tessuto edilizio.

In caso di difficoltà interpretativa della norma concernente la distanza dalla strada andrà rispettata la prescrizione che verrà al riguardo fornita dall'Ufficio Tecnico

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta dal confinante, registrata e trascritta.

Ai fini del calcolo dell'indice di utilizzabilità fondiaria, sarà consentito comprendere nell'area di pertinenza anche i terreni di proprietà classificati esclusivamente come rispetto stradale a fronte dell'impegno, da assumersi con atto unilaterale d'obbligo e secondo le direttive che verranno al riguardo dettate dal Consiglio Comunale, di destinare almeno metà di tali terreni ad ampliamenti della sede stradale a piantumazioni, a strade di servizio e a piste ciclabili aperte all'uso pubblico.

In caso di preesistenze, salvo diversa previsione di Piano Attuativo, potranno, anche in caso di interventi di riforma edilizia radicale, essere di norma mantenute verso strada le altezze, le distanze e gli allineamenti originali. Eventuali modeste variazioni saranno consentite per l'adeguamento delle altezze ai minimi regolamentari. Eventuali aumenti delle distanze dalle strade ed eventuali variazioni degli allineamenti originali potranno essere richiesti dalla Amministrazione Comunale solo qualora giustificati da miglioramenti delle condizioni di viabilità e di parcheggio e di soleggiamento degli edifici circostanti.

Sono ammessi interventi di demolizione-ricostruzione, di ampliamento, di nuova costruzione e di modifica di destinazione d'uso e altri minori, previa verifica delle qualità architettoniche e delle condizioni urbanizzative preesistenti.

Di norma andranno osservate le norme morfologiche a tutela dell'abitato tradizionale prescritte all'art. 64, consentendosi tuttavia, nel caso di interventi conservativi di costruzioni recenti, coerenza di forme e di materiali con l'originale impostazione architettonica.

In occasione della costruzione di edifici accessori, dovranno essere perseguite coerenze di forma e di materiali rispetto agli edifici principali. Le medesime coerenze dovranno essere perseguite laddove si intenda intervenire con opere di riforma su singoli edifici facenti parte di complessi di costruzioni similari tra di loro.

Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali di nuovo impianto, dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi pertinenti prescritte al successivo art. 67. Nel caso di destinazioni extraresidenziali, dovrà altresì darsi dimostrazione tecnica dell'effettiva adeguatezza delle dotazioni di parcheggio in relazione ai fabbisogni ragionevolmente prevedibili.

In tale ambito sarà consentito, di norma, l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, e solo qualora siano rigorosamente rispettate anche le norme morfologiche dettate dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale, l'intervento edilizio potrà far seguito anche a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Saranno subordinati a preventiva approvazione di Progetto Planivolumetrico Convenzionato gli interventi di riforma edilizia radicale e gli interventi che prevedano la modifica delle destinazioni d'uso in atto per una superficie lorda di pavimento superiore al 50% del preesistente. Tali interventi dovranno garantire, anche mediante monetizzazione, il reperimento degli

eventuali standard urbanistici aggiuntivi dovuti per le nuove destinazioni d'uso. Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali, dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi prescritte al successivo articolo 12.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05 in detto ambito gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, sovraordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'art. 67.

AMBITO RESIDENZIALE AD EDILIZIA ESTENSIVA - B2

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, già urbanizzati e recentemente edificati a prevalente scopo abitativo, contigui ai centri edificati, nonché i relativi terreni interclusi ancora non utilizzati.

La destinazione principale è quella residenziale.

Le destinazioni compatibili sono gli studi professionali, le attività artigianali di servizio alla residenza non moleste e non inquinanti, le attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato ed alle Medie Strutture di Vendita (anche sotto forma di piccoli centri commerciali) sino al limite di 400 mq di superficie di vendita, i pubblici esercizi, le autorimesse pubbliche e private, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi, né disturbanti, nonché le attività di interesse pubblico.

Le destinazioni non ammissibili sono quelle industriali, le attività artigianali potenzialmente fonte di disturbo per le contigue residenze, le attività commerciali di vendita all'ingrosso e quelle di vendita al dettaglio eccedenti la superficie di vendita sopraindicata come compatibile, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, il ricovero e l'allevamento di animali.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Gli edifici da costruirsi, da riformarsi o da ampliarsi all'interno di tale ambito dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

Iff = 1,20 mc/mq	Df = 11,50 ml	Rhd = 1/1
Rc = 40%	Dc = 5,00 ml	Rhs = 1/1
Np = 4,00	Ds = 5,00 ml (e comunque non inferiore agli edifici contigui)	
H = 10,00 ml.		Ri = 70%

La distanza dal confine con le altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta dal confinante, registrata e trascritta.

Ai fini del calcolo dell'indice di utilizzabilità fondiaria, sarà consentito comprendere nell'area di pertinenza anche i terreni di proprietà classificati esclusivamente come rispetto stradale a fronte dell'impegno, da assumersi con atto unilaterale d'obbligo e secondo le direttive che verranno al riguardo dettate dal Consiglio Comunale, di destinare almeno metà di tali terreni ad ampliamenti della sede stradale a piantumazioni, a strade di servizio e a piste ciclabili aperte all'uso pubblico.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già state stipulate Convenzioni di Lottizzazione o approvati Piani Attuativi prima dell'adozione della presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio,

continueranno ad applicarsi i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici previsti dalla Lottizzazione Convenzionata o dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante dei Piani Attuativi stessi.

Salvo diversa disposizione di piano attuativo, l'altezza degli edifici e la loro distanza dalla strada non dovranno risultare, rispettivamente, superiori o inferiori a quella degli edifici preesistenti e circostanti.

In occasione della costruzione di edifici accessori dovranno essere perseguite coerenze di forma e di materiali rispetto agli edifici principali.

Le medesime coerenze dovranno essere perseguite laddove si intenda intervenire con opere di riforma su singoli edifici facenti parte di complessi di costruzioni similari tra di loro.

Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali, dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte al successivo articolo 67.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05 in detto ambito gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, sovraordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'art. 67.

In tale ambito sarà, di norma, consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvi i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE - D1

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni già urbanizzati e da tempo edificati a scopo produttivo contigui o meno agli abitati.

Le destinazioni principali sono quelle secondarie (industria e artigianato di produzione).

Le destinazioni compatibili sono gli uffici, l'artigianato di servizio, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia di vicinato ed alle Medie Strutture (anche sotto forma di piccoli centri commerciali) sino a 600 mq di superficie di vendita, queste ultime limitatamente al settore non alimentare, le attività commerciali di vendita all'ingrosso, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, i magazzini e i depositi, i pubblici esercizi, le autorimesse pubbliche e private, le attività di pubblico interesse, nonché le abitazioni collegate con l'attività produttiva e adeguatamente isolate sotto il profilo acustico.

Le residenze sono ammesse solamente nel limite di due abitazioni per ogni attività produttiva di nuovo impianto occupante almeno 500 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, purché non eccedenti i 150 mq per alloggio. Nel caso delle attività produttive preesistenti, anche occupanti meno di 500 mq di SL sarà in ogni caso consentita la realizzazione di un alloggio con SL non superiore a 150 mq.

Le destinazioni non ammissibili sono quelle residenziali non collegate con l'attività produttiva, le attività di vendita al dettaglio eccedenti le dimensioni sopra indicate come compatibili, il ricovero e l'allevamento di animali, le industrie petrolchimiche, le industrie nocive in genere che producano rumori, esalazioni, scarichi nocivi e molesti e tutte quelle che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero essere ritenute pregiudizievoli agli ambiti residenziali vicini o al territorio.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere fatte oggetto di una specifica istruttoria, nell'ambito della quale prestare particolare attenzione alle emissioni in atmosfera ed agli impatti sull'intorno da esse generati. Con identica attenzione dovranno essere trattate le attività rientranti nell'ambito delle lavorazioni insalubri di 1[^] e 2[^] classe (di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie), le quali potranno essere consentite subordinatamente a precise ed identificate cautele e prescrizioni.

Gli edifici da costruirsi, da riformarsi o da ampliarsi all'interno di tale ambito dovranno rispettare i seguenti valori limite ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

$luf = 0,80 \text{ mq/mq}$

$Df = 10,00 \text{ ml}$

$Rhd = 2/1$

$Rc = 60\%$

$Dc = 5,00 \text{ ml}$

$Rhs = 1/1$

$Np = 2,0$

$Ds = 5,00 \text{ ml}$ (e comunque non inferiore agli edifici contigui)

H = 11,50 ml (salvo che dimostrate esigenze tecniche impongano altezze maggiori).

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Ai fini del calcolo dell'indice di utilizzabilità fondiaria, sarà consentito comprendere nell'area di pertinenza anche i terreni di proprietà classificati esclusivamente come rispetto stradale a fronte dell'impegno, da assumersi con atto unilaterale d'obbligo e secondo le direttive che verranno al riguardo dettate dal Consiglio Comunale, di destinare almeno metà di tali terreni ad ampliamenti della sede stradale a piantumazioni, a strade di servizio e a piste ciclabili aperte all'uso pubblico.

Ai fini del rilascio di Permessi di Costruire dovrà essere garantito il rispetto di tutte le previsioni vigenti in materia di scarichi e di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico, con particolare riferimento alle condizioni dei contigui insediamenti residenziali.

Sia nel caso di destinazione d'uso produttivo che extraprodotivo dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte al successivo art. 67. Dovrà altresì darsi dimostrazione tecnica dell'effettiva adeguatezza delle dotazioni di parcheggi in relazione ai fabbisogni ragionevolmente prevedibili.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già state stipulate Convenzioni di Lottizzazione o approvati Piani Attuativi prima dell'adozione della presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi i parametri e gli indici edilizi e urbanistici previsti dalla Lottizzazione Convenzionata o dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante dei Piani Attuativi stessi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

E' consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Segnalazione Certificata o Comunicazione di Inizio Attività.

AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE IN CONTESTO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO - D2

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere fatte oggetto di una specifica istruttoria, nell'ambito della quale prestare particolare attenzione alle emissioni in atmosfera ed agli impatti sull'intorno da esse generati. Con identica attenzione dovranno essere trattate le attività rientranti nell'ambito delle lavorazioni insalubri di 1[^] e 2[^] classe (di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie), le quali potranno essere consentite subordinatamente a precise ed identificate cautele e prescrizioni.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE IN CONTESTO AGRICOLO - D3

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere fatte oggetto di una specifica istruttoria, nell'ambito della quale prestare particolare attenzione alle emissioni in atmosfera ed agli impatti sull'intorno da esse generati. Con identica attenzione dovranno essere trattate le attività rientranti nell'ambito delle lavorazioni insalubri di 1[^] e 2[^] classe (di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie), le quali potranno essere consentite subordinatamente a precise ed identificate cautele e prescrizioni.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Articolo 27

AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE IN CONTESTO RESIDENZIALE - D4 PRODUTTIVO DA RICONVERTIRE

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni che, già occupati da strutture agricole in zona incongrua, sono riservati, previa riconversione delle strutture preesistenti, bonifica dei terreni di risulta ed opportuna urbanizzazione dei luoghi, all'insediamento di nuove attività extra-agricole, prevalentemente produttive artigianali.

Le destinazioni principali sono quelle produttive cosiddette secondarie (limitatamente all'artigianato di produzione o di servizio).

Le destinazioni compatibili sono gli uffici, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia di vicinato ed anche alle Medie Strutture di Vendita, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita (queste ultime limitatamente al settore non alimentare), le attività commerciali di vendita all'ingrosso, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, i magazzini e i depositi, i pubblici esercizi, le autorimesse pubbliche e private, le attività di pubblico interesse, nonché le abitazioni collegate con l'attività produttiva.

Le residenze sono compatibili solamente nel limite di una abitazione per ogni attività produttiva occupante almeno 400 mq di superficie lorda di pavimento. Le abitazioni non potranno occupare una superficie lorda complessiva di pavimento superiore a 150 mq per alloggio e non potranno essere né costruite preventivamente, né usate separatamente dall'edificio produttivo al servizio del quale furono progettate. La stessa tipologia edilizia dovrà risultare di norma coerente per forma e materiali impiegati con quella dell'edificio produttivo. Dovranno essere utilizzate particolari attenzioni per ridurre al minimo il rischio di disturbi acustici provenienti dal contesto produttivo.

Le destinazioni non ammissibili sono quelle residenziali, ad eccezione di quelle collegate con l'attività produttiva esistenti alla data di adozione della Variante Generale al presente PGT, le attività di vendita al dettaglio eccedenti le dimensioni sopra indicate come consentite, il ricovero e l'allevamento di animali, le industrie petrolchimiche, le industrie nocive in genere che producano rumori, esalazioni, scarichi nocivi e molesti e tutte quelle che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero essere ritenute pregiudizievoli agli ambiti residenziali vicini o al territorio.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Non sarà, in ogni caso, ammissibile l'insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale.

Gli insediamenti dovranno rispettare i seguenti valori limite, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

Le relative fasce a verde alberato dovranno essere profonde non meno di 10 ml e caratterizzate da una buona densità di impianto con inframmezzate essenze arbustive. Disposte sul perimetro esterno dei rispettivi comparti tali fasce dovranno assicurare una buona mascheratura dei nuovi insediamenti produttivi, evitando così il riproporsi di un modello antiestetico discordante con la campagna circostante.

Articolo 28

AMBITO PRODUTTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI INERTI - D5

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Le attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere fatte oggetto di una specifica istruttoria, nell'ambito della quale prestare particolare attenzione alle emissioni in atmosfera ed agli impatti sull'intorno da esse generati. Con identica attenzione dovranno essere trattate le attività rientranti nell'ambito delle lavorazioni insalubri di 1[^] e 2[^] classe (di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie), le quali potranno essere consentite subordinatamente a precise ed identificate cautele e prescrizioni.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

AMBITO PER FUNZIONI COMMERCIALI - D6

Le presenti norme interessano i pochi immobili interessati da funzioni esclusivamente commerciali presenti sul territorio di Castelleone.

Per quanto attiene le attività commerciali, il Piano di Governo del Territorio indica i terreni già urbanizzati e da tempo edificati a scopo commerciale all'esterno degli abitati.

Le destinazioni principali sono quelle del commercio al dettaglio (compresi gli esercizi commerciali di ristorazione).

Le destinazioni compatibili sono gli uffici, l'artigianato di servizio, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia di vicinato ed alle Medie Strutture (anche sotto forma di piccoli centri commerciali) sino a 600 mq di superficie di vendita, queste ultime limitatamente al settore non alimentare, le attività commerciali di vendita all'ingrosso, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, i magazzini e i depositi, i pubblici esercizi, le autorimesse pubbliche e private, le attività di pubblico interesse, nonché le abitazioni collegate con l'attività commerciale e adeguatamente isolate sotto il profilo acustico.

Le residenze sono ammesse solamente nel limite di due abitazioni per ogni attività commerciale presente ed occupante almeno 300 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, purché non eccedenti i 150 mq per alloggio. Nel caso delle attività commerciali preesistenti, anche occupanti meno di 300 mq di SL, sarà in ogni caso consentita la realizzazione di un alloggio con SL non superiore a 150 mq.

Le destinazioni non ammissibili sono quelle residenziali non collegate con l'attività commerciale, le attività di vendita al dettaglio eccedenti le dimensioni sopra indicate come compatibili, il ricovero e l'allevamento di animali, le industrie petrolchimiche, le industrie nocive in genere che producano rumori, esalazioni, scarichi nocivi e molesti e tutte quelle che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero essere ritenute pregiudizievoli agli ambiti residenziali vicini o al territorio.

Sono pertanto vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche quando abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Non sarà in ogni caso consentito l'insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Gli edifici da costruirsi, da riformarsi o da ampliarsi all'interno di tale ambito dovranno rispettare i seguenti valori limite ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

$luf = 0,70 \text{ mq/mq}$

$Df = 10,00 \text{ ml}$

$Rhd = 2/1$

$Rc = 60\%$

$Dc = 5,00 \text{ ml}$

$Rhs = 1/1$

$Np = 2,0$

$Ds = 5,00 \text{ ml}$ (e comunque non inferiore agli edifici contigui)

$H = 12,00 \text{ ml}$ (salvo che dimostrate esigenze tecniche impongano altezze maggiori).

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Ai fini del calcolo dell'indice di utilizzabilità fondiaria, sarà consentito comprendere nell'area di pertinenza anche i terreni di proprietà classificati esclusivamente come rispetto stradale a fronte dell'impegno, da assumersi con atto unilaterale d'obbligo e secondo le direttive che verranno al riguardo dettate dal Consiglio Comunale, di destinare almeno metà di tali terreni ad ampliamenti della sede stradale a piantumazioni, a strade di servizio e a piste ciclabili aperte all'uso pubblico.

Ai fini del rilascio di Permessi di Costruire dovrà essere garantito il rispetto di tutte le previsioni vigenti in materia di scarichi e di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico, con particolare riferimento alle condizioni dei contigui insediamenti residenziali.

Sia nel caso di destinazione d'uso commerciali che produttive dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte al successivo art. 67. Dovrà altresì darsi dimostrazione tecnica dell'effettiva adeguatezza delle dotazioni di parcheggi in relazione ai fabbisogni ragionevolmente prevedibili.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già state stipulate Convenzioni di Lottizzazione o approvati Piani Attuativi prima dell'adozione della presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi i parametri e gli indici edilizi e urbanistici previsti dalla Lottizzazione Convenzionata o dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante dei Piani Attuativi stessi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

E' consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta preliminari nei comparti soggetti a tutela ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia, Segnalazione o Comunicazione di Inizio Attività.

AMBITO COMMERCIALE RISERVATO AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ESISTENTI - D7

In quest'ambito sono ammesse esclusivamente le costruzioni che normalmente si affiancano e completano una stazione di servizio, quali: piccole officine per la riparazione dei veicoli, autolavaggi, piccoli empori non superiori all'esercizio di vicinato per la vendita di oggetti di corredo alle automobili, servizi igienici, bar, ecc., purché siano riconducibili alla medesima gestione della stazione di servizio stessa.

Eventuali nuovi fabbricati atti a realizzare le strutture di cui sopra (cioè non strettamente al servizio delle pompe di distribuzione), saranno autorizzati, sempre nel rispetto delle norme vigenti, a titolo precario per la durata dell'impianto stesso, nel rispetto dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici dell'ambito produttivo esistente (D1, **art. 23**) con la riduzione al 20% del Rapporto di Copertura ed a 0,20 dell'indice di Utilizzazione Fondiaria.

Tutte le restanti funzioni sono da intendersi non ammesse.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Ai fini del rilascio dei Permessi di Costruire e comunque di qualsiasi inizio attività, deve essere garantito il rispetto di tutte le previsioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, di scarichi, di inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, con particolare riferimento alle condizioni dei contigui insediamenti residenziali.

È consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

Su tutto il territorio comunale non è ammessa l'apertura di nuove Stazioni di Servizio, neppure in Variante al vigente P.G.T., o in conformità alle disposizioni contenute nella DGR 11.6.2009 n°8/9590 ed al RR 5.10.2004 n°5.

AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - ATR

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni da riservarsi, previa l'opportuna urbanizzazione dei luoghi, all'insediamento di nuove abitazioni.

La destinazione principale è quella residenziale.

Le destinazioni compatibili sono le autorimesse, pubbliche o private, e le attività di pubblico interesse, nonché gli studi professionali, i magazzini e i depositi di materiali non pericolosi, né disturbanti, e le attività commerciali e artigianali di servizio alla residenza, alle seguenti condizioni:

- che non superino i 150 mq di superficie lorda complessiva di calpestio e i 150 mq di superficie di vendita nel caso di Esercizi di Vicinato per la vendita al dettaglio;
- che siano collegati con la residenza del personale gerente, costituendone organico e subordinato completamente;
- che non diano origine ad alcun inconveniente di natura ambientale (per luci, rumori, traffico, parcheggi) o igienico-sanitaria;
- che siano serviti da apposito parcheggio liberamente accessibile, di dimensioni tali da risultare adeguate ai fabbisogni prevedibili.

Qualora previste da Piano Attuativo, sono altresì compatibili piccole e Medie Strutture di Vendita al dettaglio, sino ad un massimo di 400 mq di SV.

Le destinazioni non ammissibili sono tutte le destinazioni extraresidenziali non rispondenti ai limiti sopra indicati per le destinazioni compatibili, le destinazioni industriali, l'artigianato di produzione, i magazzini e i depositi non compatibili con la residenza, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, il ricovero e l'allevamento di animali.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Non sarà in ogni caso consentito l'insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

L'elaborato DP.2.7 Indirizzi per l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione contiene le indicazioni e prescrizioni principali da rispettare per ottenere l'approvazione del Piano Attuativo connessi a ciascun singolo comparto inserito nel Documento di Piano.

In assenza di altre indicazioni contenute nel suddetto elaborato DP.2.7, gli insediamenti dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

Ift = 10.000 mc/ha

Iff = da definirsi in sede di piano attuativo e comunque non superiore a 1,70 mc/mq (2,50 mc/mq nel caso di palazzine plurifamiliari e di strutture plurifunzionali)

Rc = 50%

Df = 10,00 ml

Rhd = 1/1

Np = 3,00 Dc = 5,00 ml Rhs = 1/1
H = 10,00 ml Ds = 5,00 ml Ri = 70%

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti e nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Gruppi di edifici contigui dovranno essere risolti adottando le medesime soluzioni formali e tecnologiche. Le medesime coerenze dovranno essere perseguite nella realizzazione degli edifici accessori e qualora si intenda intervenire con opere di riforma su singoli edifici facenti parte di complessi di costruzioni simili tra di loro (ad es. tettoie, pergolati, porticati, ecc.).

In tale ambito il rilascio di Permessi di Costruire, o comunque, l'Inizio di Attività Edilizie, è subordinato alla preventiva approvazione di idoneo Piano Particolareggiato, in sostituzione del quale potranno redigersi, in via ordinaria il Piano di Lottizzazione convenzionato (privato o d'iniziativa pubblica) e, in via straordinaria, il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare.

Sarà compito del Piano Attuativo garantire l'inserimento più armonico possibile del nuovo complesso urbanistico nel contesto ambientale.

In particolare, il Piano Attuativo, attraverso le previsioni planivolumetriche e le norme tecniche di attuazione specificatamente previste, si dovrà preoccupare di garantire la maggiore coerenza possibile, di forma e di materiali, tra gli edifici circostanti e il nuovo insediamento, nonché tra i vari edifici destinati ad insediarsi nel quartiere.

Il Piano Attuativo dovrà inoltre evitare che i singoli edifici abbiano accesso dalle strade extraurbane principali e secondarie, nonché dalle strade urbane di scorrimento.

Il Piano Attuativo dovrà, di norma, prevedere una dotazione di standard urbanistici almeno pari a 35 metri quadrati per ogni 150 metri cubi (corrispondenti ad un abitante teorico) di volume convenzionale urbanistico a destinazione residenziale previsto.

Laddove il perimetro minimo del Piano Attuativo prescritto dalle tavole di previsioni di Piano non comprenda terreni che le previsioni stesse riservino alla destinazione di standard urbanistici, sarà ammessa la monetizzazione parziale di questi ultimi, sino al limite minimo inderogabile di almeno 4,5 mq di aree destinate a parcheggio per ogni 150 mc di volume convenzionale urbanistico a destinazione residenziale.

Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già state stipulate Convenzioni di Lottizzazione o approvati Piani Attuativi prima dell'adozione della presente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi, i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici previsti dalla Lottizzazione Convenzionata o dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante dei Piani Attuativi stessi.

La presenza di un Piano Attuativo regolarmente approvato non esonera il rilascio di Permessi di Costruire dal preventivo ottenimento, nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale, dei necessari nulla-osta preventivi da parte delle autorità competenti.

Sia nel caso di destinazioni d'uso residenziali che extraresidenziali dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi prescritte all'art. 67.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

TITOLO QUARTO – INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI
VENDITA AL DETTAGLIO

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Gli insediamenti commerciali caratterizzati da superfici di vendita al dettaglio si distinguono, nel Comune di Castelleone (caratterizzato da popolazione inferiore alle 10.000 unità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n°3 del 21.7.2000), nelle seguenti tipologie strutturali:

- **Esercizi di Vicinato:** insediamenti con Superficie di Vendita non superiore a 150 mq;
- **Medie Strutture di Vendita:** insediamenti con Superficie di Vendita maggiore di 150 mq e non superiore a 1500 mq;
- **Grandi Strutture di Vendita:** insediamenti con Superficie di Vendita maggiore di 1500 mq;
- **Centri Commerciali:** medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la Superficie di Vendita di un Centro Commerciale è costituita dalla somma delle Superfici di Vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita ed all'uso del pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. La Superficie di Vendita si misura con i criteri di cui all'art. 38 del sopracitato Regolamento Regionale n. 3/2000.

A chiarimento di quanto disposto dall'art. 40 del Regolamento Regionale n° 3/2000 che consente, limitatamente a taluni prodotti, l'esercizio congiunto nello stesso locale sia dell'attività di vendita all'ingrosso che di quella al dettaglio, si precisa che, in mancanza di una effettiva suddivisione tra le due attività, verrà assunta come superficie di vendita al dettaglio l'intera superficie del locale.

DOTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DA PREVEDERSI PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Nella formazione dei Piani Attuativi e attraverso convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, anche relativi a singoli Permessi di Costruire, deve essere garantita agli insediamenti commerciali, caratterizzati da superfici di vendita al dettaglio, una adeguata dotazione di standard urbanistici la quale non dovrà risultare inferiore ai seguenti valori:

- 1 mq di aree standard (di cui almeno 0,5 per parcheggi) ogni 1 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, nel caso di insediamenti commerciali definibili come *“Esercizi di Vicinato”* (Superficie di Vendita non superiore a 150 mq);
- 1,2 mq di aree standard (di cui almeno 0,60 per parcheggi) ogni 1 mq di superficie lorda complessiva di pavimento, nel caso di insediamenti commerciali definibili come *“Medie Strutture di Vendita”* (Superficie di Vendita maggiore di 150 mq e non superiore a 1500 mq);
- 2 mq di standard (di cui almeno 1 per parcheggi) ogni 1 mq di superficie lorda pavimento, nel caso di insediamenti commerciali definibili come *“Grandi Strutture di Vendita”* (Superficie di Vendita maggiore di 1500 mq).

In ogni caso, qualora si intendesse realizzare una Media o Grande Struttura di Vendita, dovrà essere prodotta, in sede istruttoria, dimostrazione tecnica dell'effettiva possibilità di soddisfazione delle effettive esigenze di parcheggio prevedibili, rimanendo comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale quella di richiedere, se ritenuto necessario, un incremento sino al 30% delle dotazioni di parcheggio sopraindicate.

Articolo 35

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Agli effetti del Regolamento Regionale n. 3/2000 il territorio comunale viene, per i comparti nei quali è ammissibile l'insediamento di attività commerciali di vendita al dettaglio, come di seguito convenzionalmente suddiviso:

Tessuto urbano consolidato:

comprendente i seguenti ambiti:

- ambito storico urbano di recupero (il Quadrilatero) (A1);
- ambito storico urbano di pregio (i Borghi Storici) (A2);
- nuclei storici in territorio rurale (A3);
- ambito storico urbano di salvaguardia (il Quartiere delle Case Operaie) (A4);
- i comparti assoggettati ad obbligo di Piano Attuativo di Recupero (A5);
- ambito residenziale ad edilizia intensiva (B1);
- ambito residenziale ad edilizia estensiva (B2);
- ambito produttivo esistente (D1);
- ambito produttivo esistente in contesto prevalentemente produttivo (D2);
- ambito produttivo esistente in contesto residenziale (D4);
- ambito commerciale esistente (D6);
- ambito a verde privato (VP);
-

Ambiti extraurbani:

comprendenti i seguenti ambiti:

- ambito di trasformazione residenziale di espansione (ATR);
- ambito di trasformazione produttivo di espansione (ATP);
- ambito produttivo esistente in contesto agricolo (D3);
- ambito produttivo per la trasformazione dei rifiuti inerti (D5);
- ambito commerciale riservato a distributori di carburante (D7)
- ambito agricolo normale (E1);
- ambito agricolo di tutela paesistica (E2);
- ambito agricolo di valore paesaggistico-ambientale (E3);
- ambito agricolo di tutela geomorfologica e idraulica (E4)
- ambito agricolo inedificabile di tutela infrastrutturale (E5)
- ambito agricolo urbano e di riforestazione (E6)
- ambito agricolo di riqualificazione e ripristino ambientale (E7)
- ambito agricolo riservato agli allevamenti intensivi (E8);
- ambito agricolo di valenza storica (E9);
- ambito riservato ad attività estrattive (CV)
-

TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO AMMESSE NEI VARI AMBITI

Nei vari ambiti precisati dalle tavole di previsioni di Piano del vigente P.G.T. sono ammesse, fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni di ambito, nonché in presenza delle necessarie dotazioni di parcheggi, le seguenti tipologie di insediamenti commerciali:

- A1
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari nonché Medie Strutture di Vendita alimentari e non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita;
- A2
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari nonché Medie Strutture di Vendita alimentari e non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita;
- A3
sono ammessi Esercizi di Vicinato alimentari e non alimentari;
- A4
sono ammessi Esercizi di Vicinato alimentari e non alimentari;
- A5
sono ammessi Esercizi di Vicinato alimentari e non alimentari nonché Medie Strutture di Vendita alimentari e non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita, se compatibili con le relative schede degli "Indirizzi per l'attuazione dei comparti di trasformazione";
- B1
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, nonché Medie Strutture di Vendita, alimentari e non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita;
- B2
sono ammessi solo Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari;
- D1
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, nonché Medie Strutture di Vendita non alimentari, sino al limite di 400 mq di superficie di vendita;
- D2
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, nonché Medie Strutture di Vendita non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 600 mq di superficie di vendita;
- D3
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, nonché Medie Strutture di Vendita non alimentari, anche sotto forma di piccoli centri commerciali, sino al limite di 600 mq di superficie di vendita;

- D7
sono ammessi Esercizi di Vicinato, non alimentari, purché connessi direttamente ed esclusivamente alle attività esercitate e compatibili con le autorizzazioni provinciali rilasciate in materia;
- ATR – ambito residenziale di espansione
sono ammessi solo Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari;
- ATP – ambito produttivo di espansione
sono ammessi Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, nonché Medie Strutture di Vendita non alimentari, sino al limite di 600 mq di superficie di vendita.
- E1 – E2 – E3 – E8 -
sono ammessi solo Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, connessi con la conduzione del fondo agricolo;
- E4 – E5 – E6 – E7
Non è ammessa alcuna costruzione, né la rifunionalizzazione a scopi commerciali di quelle eventualmente esistenti;
- E9
sono ammessi solo Esercizi di Vicinato, alimentari e non alimentari, connessi con la conduzione del fondo agricolo;

Negli ambiti urbanistici diversi da quelli sopracitati non sono ammesse attività commerciali di vendita al dettaglio.

PROCEDURE PER GARANTIRE LA DOTAZIONE DI STANDARD URBANISTICI AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Insedimenti all'interno del tessuto urbano consolidato

Nessuna verifica relativa ai parcheggi e nessun obbligo di conseguente reperimento sono richiesti nel caso di semplici Esercizi di Vicinato che si intendano attivare, ampliare o trasferire, nel tessuto urbano consolidato.

Per le Medie Strutture di Vendita che si intendano attivare nel tessuto urbano consolidato, attraverso interventi edilizi sull'esistente, qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, andranno effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale: tali verifiche, dovranno evidenziare, in particolare, la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali programmati.

Le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq, da insediare su lotti liberi nel tessuto urbano consolidato, devono essere subordinate ad apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo per il reperimento degli standard previsti dalla vigente legislazione, mentre per le Medie Strutture di Vendita inferiori a 600 mq dovranno essere reperiti in loco almeno gli standard a parcheggio.

Nella valutazione dell'ammissibilità delle Medie Strutture di Vendita nel tessuto urbano consolidato vengono considerati:

- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;
- l'apporto alla qualificazione del tessuto urbano, anche mediante misure di pedonalizzazione;
- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale.

E' comunque consentita, nel caso di accertata ammissibilità delle Medie Strutture di Vendita, la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 50%, di aree e di attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune, monetizzazione da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

Insedimenti all'esterno del tessuto urbano consolidato

All'esterno del tessuto urbano consolidato, l'insediamento di Medie Strutture di Vendita è, di norma, consentito solamente se dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 150% della superficie lorda complessiva di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

Non sono ammesse Grandi Strutture di Vendita.

Su tali aree dovrà essere attrezzata una congrua quantità di spazi a verde, in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell'insediamento; a tal fine dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni ed i parametri quantitativi in materia dettati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

E' comunque ammessa per le Medie Strutture di Vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 30%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera e) della L.R. 14/1999, da definirsi con apposita convenzione, a condizione che la monetizzazione:

- a) sia riferita esclusivamente ai casi di apertura o di ampliamento di una Media Struttura di Vendita:
- per concentrazione o accorpamento di più Esercizi di Vicinato;
 - per concentrazione o accorpamento di Medie Strutture di Vendita;
 - per concentrazione di Medie Strutture di Vendita con Esercizi di Vicinato;
 - per ampliamenti non superiori al 20% della superficie di vendita esistente;
- b) sia finalizzata alla realizzazione di attrezzature funzionali all'insediamento commerciale, localizzate in aree esterne al perimetro dell'ambito di intervento, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

All'esterno del tessuto urbano consolidato, l'insediamento di Strutture di vendita è subordinato alla preventiva redazione ed approvazione di apposito piano attuativo, salvo il caso di ampliamenti di medie strutture di vendita, non superiori al 40% della superficie esistente di vendita, e comunque, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del DLgs. n. 114/98, ferma restando la necessità di garantire, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, l'integrale dotazione di aree per standard urbanistici, con particolare attenzione per gli spazi destinati a parcheggio.

Le fasce di rispetto stradale non devono, di norma, essere utilizzate per il reperimento degli spazi a parcheggio funzionali all'impianto commerciale: tali fasce sono da destinarsi ad interventi di qualificazione ambientale.

Il piano attuativo e la conseguente convenzione potranno prevedere anche gli interventi concreti necessari per migliorare l'accessibilità viabilistica del territorio circostante, caricandone, in tutto o in parte, gli oneri sugli operatori interessati (versamento di un contributo "*una tantum*" aggiuntivo rispetto agli oneri concessori ed agli eventuali standard monetizzati, comunque dovuti).

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Ambiti storici o di vecchio impianto

Per quanto possibile, deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica degli ambiti storici o di vecchio impianto; gli interventi di carattere commerciale non devono pertanto alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e strutturali dell'organismo edilizio da trasformare.

Il rapporto tra l'organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l'eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto.

Gli interventi edilizi devono risultare conformi alle norme particolari dettate dall'art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale.

Altri ambiti

Per tutti gli insediamenti commerciali destinati alla media distribuzione dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità progettuale dell'intervento; a tal fine, il progetto dovrà essere qualitativamente apprezzabile in relazione agli aspetti sia di carattere edilizio, sia di correlazione con l'intorno; tali aspetti di qualità progettuale verranno opportunamente valutati dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione per il Paesaggio in sede di parere preventivo per il rilascio dei necessari atti abilitativi all'intervento edilizio.

Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento alle aree periferiche ed alle aree produttive dismesse, nel quadro degli interventi di carattere commerciale, è ammessa la realizzazione di opere di arredo urbano (da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di altre attrezzature, quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili), nonché la sistemazione del verde pubblico, a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, dovuto dagli operatori interessati.

Il progetto edilizio dovrà, sin dalla sua eventuale prefigurazione urbanistica, essere integrato con una accurata sistemazione degli spazi destinati a rimanere liberi dalle costruzioni. Tali spazi dovranno essere distinti tra spazi a verde, spazi pedonali, spazi ciclabili e spazi carrabili per viabilità e parcheggi. Questi ultimi dovranno risultare adeguati alle esigenze degli addetti, dei fornitori e degli utenti consumatori, facendo attenzione che le operazioni di carico e scarico delle merci non creino disagio né alla mobilità generale, né al parcheggio degli utenti. I parcheggi a raso dovranno essere dotati, in modo diffuso, di opportune alberature di essenza autoctona latifoglia, nella misura minima di almeno un albero di alto fusto ogni quattro posti macchina. Gli stessi dovranno essere distribuiti in modo da evitare la banale configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio.

Particolare attenzione dovrà essere portata alle insegne, alle illustrazioni pubblicitarie e alle tecniche di illuminazione degli esterni.

Le insegne e le altre illustrazioni pubblicitarie dovranno essere quanto più possibile di dimensioni contenute e armonicamente inserite nel contesto, sia dell'edificio che del paesaggio circostante.

Le tecniche di illuminazione esterna dovranno rispettare le disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso ed allo spreco energetico, evitando, in particolare, la dispersione della luce verso l'alto.

TITOLO QUINTO – PREVISIONI DI PIANO AMBITI
EXTRAURBANI

AMBITO AGRICOLO NORMALE - E1

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, prevalentemente non edificati, che essendo esterni agli abitati esistenti e alle loro ragionevoli esigenze di espansione e di rispetto, non interessati da viabilità di progetto e neppure da tutele ambientali di particolare interesse, sono riservati alle attività agricole o allo stato di natura.

In tale ambito la destinazione d'uso principale è quella agricola, nonché lo stato di natura.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle accessorie alla conduzione dei fondi agricoli ed alla conservazione o rigenerazione dello stato di natura.

Di conseguenza, in tale ambito sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione delle necessità di conduzione del fondo, (ivi comprese le attività agrituristiche consentite dalle specifiche leggi) e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive, quali locali per il ricovero degli animali, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita (limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato) dei prodotti agricoli, platee per la conservazione dei foraggi, vasconi per la raccolta dei liquami, ecc.

Si intendono realizzati in funzione della conduzione del fondo, salvo diverso parere espresso specificatamente dagli uffici provinciali competenti, gli allevamenti e le lavorazioni che si avvalgano almeno in parte dei prodotti ottenuti dal fondo stesso. Il peso complessivo del bestiame allevato non potrà comunque superare l'incidenza di 40 quintali per ettaro. Il fondo, salvo diversa indicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del relativo eventuale Piano di Settore concernente l'agricoltura, dovrà estendersi per almeno 30 pertiche cremonesi.

Sono altresì ammesse le opere necessarie per la conservazione e la rigenerazione dello stato di natura.

In tale ambito risultano non ammissibili tutte le altre funzioni non esplicitamente sopracitate e sono, di conseguenza, vietate le nuove costruzioni ad uso non agricolo e le modifiche di destinazione d'uso verso funzioni extra-agricole comunque effettuate, anche in assenza di opere edilizie.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Gli edifici da costruirsi o da ampliarsi all'interno dell'ambito agricolo normale dovranno rispettare i seguenti valori limite ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

- per la residenza:

If = 0,03 mc/mq su terreni agricoli generici;

If = 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;

If = 0,01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

(per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri sopracitati sono incrementati del 20%)

- per le attrezzature e infrastrutture produttive:

Rc = 10%, elevabile al 40% nel caso delle serre;

(per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri sopracitati sono incrementati del 20%)

- per qualsiasi edificio:

Np = 3,00

Dc = 5,00 ml

Rhd = 1/2

Df = 10,00 ml

Rhs = 1/2

Ds = 10,00 ml (salvo diversa indicazione di previsioni di Piano)

H = 9,0 ml (salvo che dimostrate esigenze tecniche impongano altezze maggiori)

Il rispetto del numero massimo di piani è richiesto solamente nel caso di edifici destinati alla residenza, ad ufficio o a commercio.

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti e nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Da tutte le canalizzazioni idrauliche (rogge e coli) esistenti o comunque indicate con sede propria nelle planimetrie catastali, le costruzioni dovranno mantenersi, salvo deroga concessa dall'autorità competente, a una distanza di almeno 10 metri e le eventuali recinzioni dovranno distare almeno quattro metri. Al rispetto di tali disposizioni non sono soggette le sole costruzioni che vengano eseguite al servizio di aziende agricole preesistenti e che dimostrino di trovarsi nell'impossibilità di rispettarle. Vedasi, al riguardo, quanto meglio precisato al successivo art. 72 (Reticolo Idrico Minore).

Al fine del computo degli indici edificatori è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini e assoggettando a vincolo di inedificabilità preferibilmente i terreni classificati a rispetto urbano, infrastrutturale o di tutela ambientale.

La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla preventiva dimostrazione dell'impossibilità alternativa di riutilizzo delle strutture edilizie preesistenti sul fondo. Le eventuali nuove costruzioni ammesse dovranno essere

collocate nei pressi delle costruzioni preesistenti sul fondo e, salvo il rispetto di specifiche normative igienico - sanitarie, non distarne più di 100 metri. Le stesse eventuali nuove costruzioni non dovranno invadere l'area delle corti chiuse delle vecchie cascine, né precludere, ove possibile, la vista delle vecchie costruzioni dalla viabilità principale adducante alle stesse.

Negli interventi a carico di edifici di antico impianto andranno rispettate le norme morfologiche dettate dall'art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale.

Nelle costruzioni di nuovo impianto dovranno, quanto più possibile, essere adottate tipologie e utilizzati materiali e colori ispirati a quelli tipici del paesaggio agricolo tradizionale (coperture in coppi color rosso, pareti intonacate e tinteggiate nei colori delle terre).

Si richiamano inoltre le disposizioni particolari dettate dal successivo articolo 65 a tutela dell'assetto tradizionale del territorio agricolo e dal successivo articolo 66 a tutela dei segni storici sul territorio.

L'edificazione di nuove strutture edilizie dovrà essere accompagnata dalla messa a dimora i alberi e cespugli secondo un programma e un progetto che dovranno essere presentati contestualmente alla richiesta di Permesso da Costruire

L'attività della piantumazione verrà commisurata alle dimensioni e all'incidenza delle strutture per le quali viene richiesto il Permesso di Costruire. Di norma si adattano i seguenti parametri:

- 1 pianta in filare o 1 ml di siepe ogni 10 mq di SL complessiva;
- 1 mq di fasce e macchie alberate o boschetti ogni 10 mq di SL complessiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

In particolare, è vietato l'insediamento di nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile.

Nell'ambito agricolo normale sarà comunque consentito l'intervento edilizio diretto, nelle forme di legge, fatto salvo il rispetto della legge regionale 37/93 e del relativo regolamento di attuazione in merito al trattamento, alla maturazione e all'utilizzo dei reflui zootecnici e l'ottenimento degli specifici nulla-osta nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

AMBITO AGRICOLO DI TUTELA PAESISTICA - E2

Il Piano di Governo del Territorio indica, con la sopraindicata convenzionale denominazione, i terreni interessati da edifici residenziali extra-agricoli e da abitazioni rurali ormai marginali all'attività agricola in quanto da tempo abbandonate o sottoutilizzate che, privi di particolari valori architettonici, collocati isolati in territorio agricolo non urbanizzato e difficilmente recuperabili a scopi agricoli, possono venire utilizzati, senza incremento di cubature, come normali residenze o come piccole attività produttive non moleste.

In dette zone, gli edifici individuati con un cerchio sulla cartografia di P.G.T. potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo del 20% in più del volume esistente alle seguenti condizioni:

1) destinazioni d'uso ammesse con divieto tassativo di qualsiasi altra destinazione:

- residenziale;
- residenziale al servizio di attività agricole;
- attività agrituristiche;
- rifugi o posti di ristoro;
- attrezzature di interesse pubblico;

2) gli interventi siano tesi al recupero dei caratteri stilistici mediante l'uso di tecniche e materiali tradizionali,

3) l'intorno venga attrezzato con piantumazione autoctona adeguatamente curata;

4) gli scarichi delle acque nere siano regolarizzati in conformità alle disposizioni di legge in materia;

5) le acque bianche siano adeguatamente convogliate in corsi d'acqua esistenti in modo da evitare il dilavamento del terreno o fenomeni di erosione.

Gli interventi di cui sopra possono essere attuati da soggetti anche non imprenditori agricoli.

Solo a carico di costruzioni recenti prive di valore ambientale sono ammesse anche eventuali operazioni di accorpamento volumetrico, la cui opportunità ambientale venga riconosciuta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di apposito Piano Attuativo.

Gli edifici interessati dovranno essere denunciati al Catasto Fabbricati come unità immobiliari urbane, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 133/94.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

Salvo quanto sopra precisato, è consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

AMBITO AGRICOLO DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE – E3

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni che, per l'importanza del patrimonio vegetale esistente o per la esigenza urbanistica di svilupparne la presenza, sono destinati ad ospitare parchi alberati e boschi aventi soprattutto la funzione di arricchimento ecologico del territorio comunale.

Tali terreni sono inedificabili. Le aree relative potranno tuttavia essere computate ai fini edificatori con gli indici prescritti nell'articolo 34 per gli ambiti agricoli normali E1 e sono pertanto prioritariamente asservibili al fine di consentire edificazioni su terreni agricoli come tali confermati dalle tavole di previsioni di Piano.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Eventuali abbattimenti di alberi di alto fusto dovranno essere autorizzati preventivamente e saranno subordinati al reimpianto di analoghe essenze tipiche dei luoghi e di analoga importanza.

La pavimentazione del terreno con materiale impermeabile non potrà di norma superare il 2% del totale.

L'equipaggiamento verde (alberi e cespugli) dovrà essere eseguito con essenze non infestanti e tipiche dell'ambito. Le essenze verranno, di preferenza, scelte tra le seguenti:

Alberi:

- Olmo campestre, *Ulmus minor*;
- Tiglio nostrano, *Tilia platyphillos*;
- Noce, *Juglans regia*;
- Pioppo bianco, *Populus alba*;
- Pioppo grigio, *Populus canescens*;
- Pioppo nero, *Populus nigra*;
- Pioppo cipressino, *Populus nigra italica*;
- Quercia farnia, *Quercus robur*;
- Ciliegio selvatico, *Prunus avium*;
- Acero campestre, *Acer campestre*;
- Tiglio riccio, *Tilia cordata*;
- Frassino maggiore, *Fraxinus excelsior*;
- Salice bianco, *Salix alba*;
- Ontano nero, *Alnus glutinosa*;
- Carpino bianco, *Carpinus betulus*;
- Gelso bianco, *Morus alba*;
- Gelso nero, *Morus nigra*.

Arbusti:

- Salice caprino, *Salix caprea*;
- Nocciolo, *Corylus avellana*;
- Biancospino, *Crataegus monogyna*;

- Prugnolo, *Prunus spinosa*;
- Fusaggine, *Euonymus europaeus*;
- Sanguinella, *Cornus sanguinea*;
- Sambuco, *Sambucus nigra*.

Al fine di agevolare la manutenzione delle ripe, il Castelleone di impianto delle alberature su di un solo lato del canale potrà essere opportunamente diradato.

Gli ambiti agricoli di tutela ambientale contigui al lo Scaricatore del Serio Morto sono soggetti a vincolo di tutela ambientale. Gli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica in tale contesto dovranno pertanto essere preceduti dal rilascio di specifica Autorizzazione Paesaggistica.

Articolo 42

AMBITO AGRICOLO DI TUTELA GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA - E4

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Articolo 43

AMBITO AGRICOLO INEDIFICABILE DI TUTELA INFRASTRUTTURALE - E5

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni che, per la loro contiguità agli insediamenti urbani esistenti, dovranno, di norma, restare liberi da edificazioni, anche di carattere agricolo.

Tali terreni sono tuttavia computabili ai fini edificatori con gli indici prescritti **dall'art.34** per gli ambiti agricoli normali E1 e sono pertanto prioritariamente asservibili al fine di consentire edificazioni su terreni agricoli e come tali confermati dalle tavole di previsioni di Piano.

In tale ambito sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di utilizzazione edilizia:

- per le aziende agricole che già abbiano su tali terreni, o su terreni strettamente contigui, strutture edilizie, è consentito, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dal titolo III della LR 12/05, il riuso, l'ampliamento e la nuova costruzione di edifici a destinazione abitativa rurale e non abitativa funzionali agli usi agricoli e purché compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria del contiguo abitato: sono esclusi gli edifici destinati ad allevamento di animali. Nel caso di interventi su stalle esistenti, gli stessi potranno essere ammessi qualora motivati da esigenze igienico-sanitarie. Eventuali variazioni della specie animale allevata saranno ammesse solamente nel rispetto delle specifiche distanze rispetto agli insediamenti preesistenti.
- ampliamenti delle strutture aziendali nel limite massimo del 20% una tantum della superficie coperta esistente e purché nella direzione opposta al centro

abitato e preferibilmente secondo localizzazioni non destinate ad incrementare gli impatti odorigeni ed ambientali sugli abitati limitrofi ubicati sotto vento.

- per le stesse aziende agricole è comunque consentita la realizzazione degli adeguamenti previsti dalla legge regionale 37/93 e, in particolare, la costruzione di vasconi e platee per lo stoccaggio temporaneo dei reflui zootecnici nel rispetto delle distanze previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dalle disposizioni specifiche locali.

Anche in tale ambito si applicano tutte le ulteriori norme più avanti citate a tutela dell'assetto tradizionale dell'ambiente agricolo (art. 65) e dell'edificato tradizionale (art. 64).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

Sono in particolar modo vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

E' consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla - osta specifici nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà far seguito anche Denuncia di Inizio Attività.

AMBITO AGRICOLO DI FORESTAZIONE URBANA - E6

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Articolo 45

AMBITO AGRICOLO DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE - E7

Ex cave su cui pende inattuato l'obbligo convenzionale di ripristino delle condizioni originarie di suolo agricolo.

Sono altresì vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

AMBITO PER ATTIVITA' AGRICOLE CON RILEVANTE IMPATTO - E8

Il Piano di Governo del Territorio indica i pochi terreni che, già al presente, sono occupati da allevamenti intensivi (intendendosi per tali gli allevamenti industriali a significativo impatto ambientale) di animali o da attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli (ivi inclusi gli impianti di biogas) e si propone di regolarne la riqualificazione al fine di mitigarne l'impatto nel contesto ambientale.

In tale ambito sono, in generale, ammesse, per quanto compatibili con il contesto circostante, le destinazioni d'uso dell'ambito agricolo normale e, in particolare, gli allevamenti intensivi preesistenti, nonché le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli pure preesistenti.

In tale ambito sono ammesse esclusivamente le attività preesistenti, ovvero la riconversione delle strutture in atto per ospitare allevamenti di cui venga dimostrato il minore impatto sull'ambiente circostante.

In tale ambito l'edificazione è soggetta agli indici, ai parametri e alle modalità e procedure previsti dall'ambito agricolo normale E1 (art. 34). La concentrazione di edifici non potrà tuttavia determinare, rispetto ai comparti così specificatamente classificati, il superamento dei seguenti valori limite massimi, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

$I_{uf} = 0,80 \text{ mq/mq}$	$D_f = 10,00 \text{ ml}$	$R_{hd} = 2/1$
$R_c = 50\%$	$D_c = 10,00 \text{ ml}$	$R_{hs} = 1/1$
$N_p = 2,00$	$D_s = 5,00 \text{ ml}$	(salvo diversa indicazione di previsioni di Piano)
$H = 6,00 \text{ ml}$	(salvo che dimostrate esigenze tecniche impongano altezze maggiori)	$R_i = 80\%$

L'esercizio dell'attività di allevamento e la conseguente eventuale riqualificazione edilizia, rimangono comunque soggette alle normative di legge che consentono la qualifica di azienda agricola, purché operante per la maggior quota sul territorio comunale.

E' fatto salvo comunque l'obbligo di asservire alle eventuali nuove costruzioni, terreni agricoli nelle quantità prescritte all'art. 34 per l'ambito agricolo normale E1 procedendo preferibilmente dai terreni classificati come di rispetto urbano, infrastrutturale o di tutela ambientale.

L'eventuale realizzazione di nuove stalle, l'ampliamento delle superfici coperte già in essere, la ristrutturazione degli edifici esistenti che si dovesse rendere necessario realizzare, per ragioni di ampliamento, adeguamento tecnologico ed igienico-sanitario, dovranno essere contestualmente accompagnati, in proporzione all'impegno di spesa previsto, dalla realizzazione di interventi compensativi e mitigativi che l'amministrazione comunale potrà prescrivere all'atto del rilascio del titolo edificatorio. Tali interventi compensativi potranno prevedere, a titolo esemplificativo, migliorie dell'assetto strade circostante o l'impianto di fasce alberate e di cespugli sugli ambiti circostanti. L'impegno alla realizzazione di tali opere dovrà essere assunto mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo e coperto da congrue garanzie.

Esclusivamente in tale ambito potranno venire ammessi moderati ampliamenti e/o riforme delle stalle esistenti anche allo scopo di consentire effettivi miglioramenti delle condizioni di vita e igienico-sanitarie degli animali allevati.

Anche in tale ambito si applicano tutte le ulteriori norme già citate a tutela dell'ambiente agricolo per l'ambito E1 (art.39).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

Sono in particolar modo vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

In tale ambito sarà consentito, di norma, l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla - osta preliminari nei comparti già soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

CONFERMARE LE NORME DEL PGT VIGENTE

AMBITO AGRICOLO DI VALENZA STORICA – E9

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni costituiti da insediamenti agricoli storicamente consolidati e architettonicamente qualificati (cascine tradizionali) che, per ragioni di intrinseco interesse architettonico, si ritiene opportuno tutelare, conservando agli stessi le tradizionali destinazioni d'uso.

Le modalità d'uso degli edifici e le procedure per il rilascio dei permessi abilitativi ad effettuare interventi edilizi sono, di norma, quelle previste nell'ambito agricolo normale (**art. 39**). Non verrà considerata modifica di destinazione d'uso il riutilizzo abitativo, da chiunque effettuato, di edifici già a destinazione residenziale, sia pure rurale, sempre che gli interventi edilizi funzionali a tale scopo non eccedano la manutenzione, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione leggera e che, per gli edifici interessati, sia stata effettuata la dichiarazione di unità immobiliare urbana al Catasto Fabbricati, così come previsto dalla legge 133/94. Alle medesime condizioni potrà essere anche consentito il riutilizzo di stalle e magazzini per attività artigianali e di deposito compatibili.

Gli interventi edilizi dovranno, di norma, limitarsi al riutilizzo dei volumi esistenti e rispettare le indicazioni morfotipologiche contenute **nell'art.64**. Eventuali modeste integrazioni volumetriche, ammesse solo per puntuali esigenze di adeguamento funzionale, saranno condizionate alla preventiva o contemporanea eliminazione degli elementi di contrasto con l'ambiente tradizionale in proporzione all'impegno di spesa previsto e non potranno comunque superare i parametri urbanistici relativi ai Nuclei Storici in territorio rurale A3 (vedi art.19). Qualora le operazioni di recupero o di completamento edilizio interessino fasce di rispetto stradale o idraulico, le stesse saranno ammesse compatibilmente con le superiori esigenze di sicurezza del traffico e di funzionalità e tutela ambientale del corso d'acqua. Solo a carico di costruzioni recenti prive di valore ambientale sono ammesse anche eventuali operazioni di accorpamento volumetrico, la cui opportunità ambientale venga riconosciuta dalla Commissione Edilizia su conforme parere dei componenti esperti in tutela ambientale.

Gli interventi edilizi dovranno osservare le norme morfologiche fornite dal successivo **art. 64** a tutela dell'edificato tradizionale. Interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione potranno essere autorizzati anche su edifici di vecchio impianto (esclusi quelli di particolare interesse architettonico), solo una volta riconosciuta l'impossibilità pratica di provvedere ad una loro regolare manutenzione e previa sottoscrizione di impegnativa a non più edificare sull'area di risulta.

Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione saranno subordinati all'obbligo di garantire la conservazione delle murature perimetrali, che conservino l'immagine tradizionale della cascina come "corte chiusa".

In tale ambito sarà consentito, di norma, l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta specifici nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

In caso di allevamenti preesistenti alla data di adozione della presente Variante Generale, saranno ammessi solamente interventi edilizi di manutenzione e di miglioramento igienico-sanitario. La sopravvivenza degli stessi allevamenti è comunque subordinata al rispetto generale delle norme igienico-sanitarie che regolano specificatamente la materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della LR 12/05, in detto ambito sono esclusi i recuperi dei sottotetti a fini abitativi.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

TITOLO SESTO – PREVISIONI DI PIANO ALTRI AMBITI

AMBITO A VERDE PRIVATO - VP

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni che, per l'importanza del patrimonio vegetale esistente o per la esigenza urbanistica di svilupparne la presenza, sono destinati ad ospitare orti, giardini, reliquati, parchi alberati di uso e proprietà privata. In tali terreni andranno seguiti gli indirizzi di tutela, conservazione e gestione di parchi e giardini forniti con deliberazione di Giunta Regionale n. 5/52777 del 18.5.94 (vedasi B.U.R.L. 29.7.94, terzo suppl. straord. al n°30).

In tale ambito sono ammesse, di norma, solo piccole costruzioni a carattere decorativo o di servizio. Gli edifici eventualmente preesistenti potranno essere oggetto di interventi manutentivi, di risanamento conservativo o di restauro, o anche di ristrutturazione "leggera", nel rispetto dei volumi già in atto. Eventuali modeste integrazioni, non superiori al 10% del già edificato in tale ambito o confinante con esso, saranno consentite, nel rispetto delle alberature preesistenti e del decoro architettonico e ambientale generale, solo per realizzare costruzioni di servizio (autorimesse, porticati, locali igienici ecc.) e sempre che non vengano superati i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici dell'ambito residenziale intensivo (B1 - art. 21).

Qualora confinanti con terreni a destinazione agricola, le aree vincolate a verde privato potranno essere computate ai fini edificatori agricoli con gli indici prescritti per gli ambiti agricoli normali e risultando pertanto asservibili al fine di consentire edificazioni su terreni agricoli come tali confermati dalle tavole di previsioni di Piano.

Gli edifici da costruirsi ex-novo dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi, ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

If = 0,03 mc/mq	Df = 10,00 ml	Rhd = 1/2
Rc = 5%	Dc = 5,00 ml	Rhs = 1/2
Np = 1,00	Ds = 10,00 ml	Ri = 10%
H = 3,00 ml	(salvo adeguamento alle altezze esistenti o contigue).	

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Andranno in ogni caso rispettate le norme morfologiche prescritte dal successivo art. 64 a tutela dell'edificato tradizionale.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Eventuali abbattimenti di alberi d'alto fusto dovranno essere preventivamente autorizzati e di norma subordinati al reimpianto di essenze tipiche dei luoghi e di analoga importanza, privilegiando le essenze autoctone citate all'art. 37 (ambito agricolo di tutela ambientale).

La pavimentazione del terreno con materiale impermeabile per la realizzazione di viabilità, attrezzature sportive, piscine o altro non potrà, di norma, superare il 5% del totale.

I sopraccitati limiti all'edificazione non si applicano ai terreni sui quali, pur classificati come verde privato, le tavole di prescrizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti storici ammettano la ristrutturazione edilizia e l'integrazione volumetrica. Per tali terreni si applicheranno i limiti previsti per gli **ambiti A3 ed E9** contigui e pertinenzialmente collegati.

E' consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, salvo i necessari nulla-osta specifici nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà far seguito anche a Denuncia di Inizio Attività.

Laddove connotati da caratteri di particolare pregio (Giardini storici, aree boschive) o di contiguità alla viabilità pubblica, gli ambiti a Verde Privato dovranno opportunamente conservarsi inedificati.

AMBITO PER LE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE ESISTENTI - SRB

Il PGT individua, con apposita simbologia sulle tavole del Piano delle Regole, gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e trasmissione dati esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PGT.

Si intendono incluse nella precedente definizione tutte le antenne, parabole, ed i ripetitori che i diversi gestori di telefonia necessitino di porre in essere allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare sul territorio.

L'eventuale installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, sarà subordinata ad una specifica e dettagliata istruttoria tecnico-urbanistica, finalizzata a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e del principio di minimizzazione degli effetti sulla popolazione.

La progettazione e la realizzazione degli impianti di radiotelefonia mobile dovrà avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, secondo il principio fondamentale di minimizzazione delle esposizioni, nonché quello di precauzione sancito dall'Unione Europea e dalle leggi statali di riferimento.

Nelle aree individuate negli appositi elaborati del Piano delle Regole potranno essere installati, dai soggetti proprietari o da società specializzate da essi delegate, supporti di diversa foggia (palo, traliccio o altro) ed altezza, destinati ad antenne, parabole e ripetitori. Tutti i supporti, da chiunque realizzati, dovranno essere predisposti fin dalla loro prima costruzione in modo tale da poter ospitare più gestori.

Dovrà essere perseguita, con ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o diversi supporti installati sul territorio comunale, con particolare riferimento alla tecnologia 5G.

Per il governo dei processi di localizzazione di tutte le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e l'implementazione tecnologica di quelle esistenti si faccia riferimento al Titolo Ottavo delle presenti Norme Urbanistiche.

Articolo 50

AMBITO PER CIMITERI - K

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati all'uso cimiteriale.

In tale ambito sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le opere previste dalla legislazione vigente in materia di polizia mortuaria.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Le costruzioni e i monumenti di interesse storico-artistico potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di carattere manutentivo.

Salvo diversa indicazione rilasciate dalla competente Sovrintendenza per i Beni Architettonici si intenderanno di interesse storico-artistico almeno tutti i manufatti di proprietà comunale costruiti da più di settant'anni.

Articolo 51

AMBITO RISERVATO ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - CV

Le aree per attività estrattive del Piano Cave della Provincia di Cremona - Settori sabbie, ghiaie e torbe **D.C.R. 27 maggio 2003 - n.VII/804 e successiva revisione D.C.R. 17 aprile 2012 - n. IX/435** sono quelle relative **all'Ambito Estrattivo ATE g6 Castelleone – località Gallotta – Cortellona, all'Ambito Estrattivo ATE g7 Castelleone – località Cava Grandini.**

In tali ambiti, l'attività di coltivazione di sostanze minerali di cava è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed è consentita secondo le previsioni della relativa programmazione ed in conformità alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità.

E' consentita la realizzazione di pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto all'attività dell'impresa estrattiva.

Le pertinenze di cava devono essere rimosse al termine della coltivazione del giacimento di cui la programmazione prevede la coltivazione, salvo che la destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento stesso, come determinata dal Comune, ne consenta la permanenza; sono fatti salvi gli obblighi di rimozione delle pertinenze previsti dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava in funzione del recupero o riassetto ambientale della stessa;

Il competente organo comunale rilascia gli atti di assenso alla realizzazione delle strutture pertinenziali prescrivendo l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti capoversi.

Le aree oggetto di attività estrattive sono individuate sulla cartografia del P.G.T. e sono classificate con **sottoclasse 3i** dalle Norme geologiche di piano che ne dettano la disciplina d'uso.

Qualsiasi altra funzione all'interno di tale ambito è da intendersi non ammissibile.

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli,

biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

EX DISCARICA

I terreni già interessati dalla ex discarica bonificata in località Cà di Sopra sono riconoscibili nella cartografia del P.G.T. pur risultando a tutti gli effetti ad oggi **all'interno degli Ambiti Agricoli destinati a _____**.

Sono classificati come sottoclasse 4b dalle Norme geologiche di piano che ne dettano la disciplina d'uso

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Articolo 52

AMBITO DI RISPETTO IDROGEOLOGICO IN CONTESTO URBANO - RIU

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni adiacenti al Serio Morto nelle tratte urbane.

CONFERMARE NORME DI TUTELA VIGENTI

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

COMPARTI DI PIANO ATTUATIVO VIGENTI E CONVENZIONATI - PAC

CONTINUANO A VALERE LE NORME DEL PIANO ATTUATIVO

Sono in particolare vietate in tale ambito tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinate al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Articolo 54

AMBITO PER VIABILITA': ACQUE E STRADE (V)

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni già occupati, o destinati ad essere occupati, dalle principali strade carrabili, ciclabili e pedonali e dai principali canali idraulici.

Tali terreni non sono in alcun modo edificabili e possono venire usati solamente nei modi già in atto alla data di adozione del Piano. L'eventuale realizzazione di piccoli manufatti funzionali (recinzioni, pavimentazioni, ecc.) dovrà essere posta in opera nel modo meno impegnativo possibile e previa presentazione di atto unilaterale d'obbligo alla rinuncia del maggior valore determinato dal manufatto realizzato al terreno interessato in caso di successivo esproprio.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

I nuovi tracciati stradali indicati in previsioni di Piano con linee tratteggiate si intenderanno quali previsioni di massima, sostituibili o integrabili, a tutti gli effetti, con quelli contenuti nei progetti esecutivi che verranno a tale scopo predisposti dagli Enti competenti e ciò a condizione che il nuovo tracciato non esca dal limite dei terreni già a tale scopo, o come relativo rispetto, specificatamente classificati. In caso diverso si dovrà procedere con apposita Variante di Piano di Governo del Territorio.

I nuovi tracciati stradali dovranno essere comunque conformi alle vigenti norme tecniche in materia di costruzioni stradali ed in particolare al D.M. 5.11.2001.

E' inoltre facoltà dei Piani Attuativi precisare il tracciato della viabilità urbana indicata di massima con linee tratteggiate in previsioni di Piano. Eventuali modeste varianti non potranno comunque interessare i punti di interferenza con il perimetro del Piano Attuativo proposto dalla tavola di previsioni di Piano, né interrompere i collegamenti previsti.

E', in generale, vietata la rettifica e la tombinatura dei corsi d'acqua, nonché il loro rivestimento con pietre naturali o artificiali. Eventuali interventi sulla sponda dovranno, di norma, effettuarsi con le tecniche della cosiddetta "ingegneria naturalistica". Vedasi al riguardo anche quanto meglio precisato al successivo art. 72 relativo al reticolo idrico minore.

Articolo 55

LA RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI E DI PROGETTO - CP E COLLEGAMENTI CON RETE CICLABILE DEL CREMASCO E DEL CREMONESE

LE FASCE DI RISPETTO DELLE STRADE E DELLA FERROVIA - R1

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni nei quali, per la loro contiguità a manufatti stradali di interesse generale, esistenti o di progetto, non sono ammesse, in generale, utilizzazioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle preesistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio.

Sono ammesse, invece, nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, canali e arginature, reti tecnologiche, barriere antirumore, ecc., oltre che le opere legate alla conservazione o rigenerazione dello stato di natura.

Tale fascia può essere soggetta, coattivamente o anche attraverso convenzioni con le proprietà agricole interessate, a piantumazione e dovrà essere mantenuto in condizioni decorose, rispettando la vegetazione esistente, con assoluto divieto di realizzarvi depositi di materiale, discariche di detriti e di rifiuti ecc.

In tale fascia sono di norma vietate le nuove edificazioni. Gli ambiti di rispetto delle strade sono però computabili ai fini dell'edificabilità sui terreni agricoli e produttivi confinanti. Gli stessi ambiti di rispetto non sono, in generale, computabili ai fini edificatori extra-agricoli o extraproduttivi a favore dei contigui terreni non interessati dal vincolo di rispetto, salvo che, alla campitura indicante il rispetto, non risulti sovrapposta la campitura indicante esplicitamente l'edificabilità a scopo residenziale o di servizio.

Nelle fasce di rispetto comprese all'interno dell'ambito territoriale omogeneo agricolo "E" è obbligatorio il rispetto delle ulteriori norme previste a tutela dell'ambiente agricolo tradizionale dettate dall'art. 65, con particolare riferimento alle disposizioni a difesa dell'equipaggiamento vegetale.

Nelle fasce di rispetto stradali dovranno essere rispettate le disposizioni fornite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. In via residuale rispetto a tali disposizioni, si applicheranno le istruzioni impartite con circolare del ministero dei LLPP 30.12.70 N° 5980. Si vedano anche le disposizioni di tutela della viabilità indicate nel successivo dedicato articolo.

Per gli edifici preesistenti in fascia di rispetto stradale privi di sovrapposta campitura di ambito edificabile, è ammessa l'integrazione "una tantum" sino al 10% del già insediato alla data di adozione del Piano, semprechè l'ampliamento non determini avvicinamento al manufatto che dà origine al rispetto e sempre che risultino osservati gli indici e parametri edilizi ed urbanistici, le destinazioni d'uso, (con esclusione delle attività commerciali), le norme morfologiche e le cautele operative previste negli ambiti residenziali di vecchio impianto B1.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

LE FASCE DI RISPETTO DELLE ACQUE - R2

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati al rispetto dei più importanti corsi d'acqua naturali ed artificiali.

In tale fascia non sono ammesse, in generale, utilizzazioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle preesistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio.

Sono ammesse invece, anche attraverso convenzioni con le proprietà agricole interessate, nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, canali e arginature, manufatti funzionali alla regolamentazione idraulica, reti tecnologiche, oltre alla conservazione dello stato di natura.

Tale fascia può essere soggetta, coattivamente previo riconoscimento delle indennità eventualmente dovute) o anche attraverso convenzioni con le proprietà agricole interessate, a piantumazione e deve essere mantenuto in condizioni decorose, rispettando la vegetazione esistente, con assoluto divieto di realizzarvi depositi di materiale, discariche di detriti e rifiuti, ecc.

In tale fascia sono di norma vietate le nuove edificazioni. Gli ambiti di rispetto delle acque sono però computabili ai fini dell'edificabilità agricola sui terreni agricoli confinanti. Gli stessi ambiti di rispetto non sono, invece, computabili ai fini edificatori extra-agricoli a favore dei contigui terreni non interessati dal vincolo di rispetto, salvo che, alla campitura indicante il rispetto, non risulti sovrapposta la campitura indicante esplicitamente l'edificabilità a scopo residenziale o produttivo.

Gli edifici eventualmente preesistenti potranno essere oggetto di interventi manutentivi, o anche di ristrutturazioni interne, nel rispetto dei volumi preesistenti. Eventuali modeste integrazioni, non superiori al 10% del già edificato in tale ambito, saranno consentite, nel rispetto delle alberature preesistenti e del decoro architettonico e ambientale generale, solo per realizzare costruzioni di servizio (autorimesse, porticati, locali igienici, ecc.), e sempre che non risultino superati gli indici e parametri edilizi ed urbanistici dell'ambito residenziale di vecchio impianto B1 ([art.22](#)).

Negli ambiti di rispetto delle acque comprese all'interno dell'ambito territoriale omogeneo "E" agricolo è obbligatorio il rispetto delle ulteriori norme previste a tutela dell'assetto tradizionale dell'ambiente agricolo e delle testimonianze storiche esistenti sul territorio, dettate dagli [artt. 64 e 65](#), con particolare riferimento alle disposizioni a difesa dell'equipaggiamento vegetale e a tutela dei manufatti idraulici di interesse storico.

In tali fasce di rispetto si applicano le normative previste dalla legge a tutela delle acque pubbliche e, pertanto, salvo le eccezioni superiormente autorizzate e rispondenti ad effettive esigenze aziendali non altrimenti risolvibili, e sempre che venga dimostrata la compatibilità idraulica della minor distanza richiesta, le costruzioni dovranno sorgere ad almeno 10 ml dalla sponda del corso d'acqua e le recinzioni distarne almeno 4 ml. Vedasi al riguardo anche quanto meglio precisato al successivo [art. 72](#) relativo al Reticolo Idrico Minore.

Il limite del rispetto del Serio Morto è fissato in 20 metri.

Entro tale limite non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata, e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni.

Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'escavazione di oltre 500 mc di materiale di cava; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della Rete ecologica provinciale, la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dismessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduazione. Sono consentiti gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistico-ricreativa, nonché gli interventi di supporto alle attività agricole.

E' vietato l'abbattimento non autorizzato delle alberature esistenti. Eventuali autorizzazioni potranno concernere un solo lato del corso d'acqua e saranno condizionate al reimpianto di essenze di analogo interesse, con garanzia di attecchimento privilegiando le specie autoctone elencate **all'art. 41**.

È consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al PdC.

LE FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI - R3

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati al rispetto dei cimiteri esistenti.

La fascia di rispetto cimiteriale è inedificabile. Eventuali semplici manufatti (recinzioni, viabilità, parcheggi, ecc.) sono ammessi di norma solamente in quanto destinati a migliorare la funzionalità delle urbanizzazioni poste al servizio del cimitero.

Sono ammessi anche impianti tecnologici di interesse generale il cui funzionamento, su conforme giudizio della competente autorità sanitaria, non venga riconosciuto dal Consiglio Comunale destinato a creare situazioni di disagio o di conflitto con l'insediamento cimiteriale nonché con gli elementi ambientali di pregio nell'area.

I terreni compresi all'interno delle fasce di rispetto, qualora non sistemati, sempre su conforme parere del Consiglio Comunale e della competente Autorità Sanitaria, a parco o a giardino di uso pubblico, dovranno essere mantenuti all'esclusivo uso agricolo, con divieto di realizzarvi recinzioni, (se non con siepi vegetali, ovvero in rete metallica mimetizzata con siepi vegetali), pavimentazioni impermeabili, coperture (anche se provvisorie e stagionali) e altre opere e attività comunque non congruenti con la dignità del luogo.

Nel caso di edifici preesistenti sono ammessi tutti gli interventi di recupero e di modifica della destinazione d'uso che risultino compatibili con la normativa dell'ambito E9, fermo restando il divieto di realizzare nuove costruzioni e limitando al 10% l'eventuale ampliamento dei volumi già edificati.

Si applicano inoltre, in quanto non contrastanti con le disposizioni sopra indicate, le normative di tutela ambientale e funzionale previste per gli ambiti agricoli, nonché di rispetto stradale e idraulico.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

LE FASCE DI TUTELA ASSOLUTA E DI RISPETTO DEI POZZI D'ACQUEDOTTO PUBBLICO - R4

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati alla tutela assoluta e al rispetto dei pozzi d'acquedotto pubblico esistenti o di rispetto.

Intorno al punto di captazione dei pozzi degli acquedotti pubblici sono definite fasce di rispetto per un'estensione di raggio pari a 10 metri, definite di tutela assoluta, adibite esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio, recinte e dotate di canalizzazione per le acque meteoriche.

In tale ambito sono consentite le operazioni edilizie previste dalle tavole di previsioni di Piano, compatibilmente con l'osservanza dei divieti stabiliti dal DLgs 152/99, che di seguito si riportano.

Tale ambito è sottoposto a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

Negli ambiti di rispetto dei pozzi d'acquedotto pubblico sono vietati l'insediamento di seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione dei fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e d) da strade;
- f) aree cimiteriali;
- g) apertura di cave che possano risultare in connessione con la falda; apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nell'ambito di rispetto ristretto.

Per gli insediamenti e per le attività di cui al comma precedente, qualora preesistenti, sono adottate, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La Regione disciplina all'interno degli ambiti di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del precedente comma.

Negli ambiti di rispetto dei pozzi d'acquedotto pubblico è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti: per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

LE FASCE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI, GASDOTTI ED OLEODOTTI - R5

METANODOTTI, OLEODOTTI ED OSSIGENODOTTI

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati al rispetto dei principali, metanodotti, oleodotti ed ossigenodotti esistenti o da insediarsi sul territorio comunale.

Tali aree sono di norma inedificabili per una fascia non inferiore a 15 ml a partire dall'asse della condotta, salvo diversa indicazione dell'Ente proprietario della condotta stessa.

La fascia di rispetto dovrà, di norma, restare all'uso agricolo e, in particolare, non potrà essere rivestita con superfici impermeabili, salvo diversa indicazione dell'Ente proprietario della condotta.

Qualora contigua ad insediamenti di carattere urbano, tale fascia potrà anche essere utilizzata come orti, parchi e giardini di utilizzo pubblico o privato, nonché computata ai fini edificatori, qualora all'indicazione del rispetto sia sovrapposta anche la campitura che contraddistingue gli ambiti edificabili.

La sua eventuale utilizzazione come viabilità o come parcheggio è subordinata alla preventiva esecuzione di opere supplementari di protezione della condotta sottostante e sarà comunque soggetta alle particolari disposizioni che al riguardo verranno dettate dal proprietario della condotta.

ELETTRODOTTI AT

La Legge Quadro 36/01 prevede (all'art.4, comma 1, lettera h) che lo Stato determini i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, demandando la definizione della metodologia di calcolo ad un atto successivo.

Tale metodologia non è attualmente stata fissata e dunque sono state adottate per la stesura del P.G.T. le indicazioni comunicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alle Regioni con lettera del 15 novembre 2004 (DSA/2004/25291), che forniscono "una metodologia di calcolo per la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche".

La fascia di rispetto è definita nella comunicazione del Ministero dell'ambiente come una fascia di larghezza costante, posta simmetricamente a cavallo dell'asse della linea, ottenuta come proiezione verticale a livello del suolo della superficie di isocampo di induzione magnetica pari a 3 μ T.

La metodica di calcolo comunicata dal Ministero, seppur provvisoria, prevede che le fasce di rispetto siano calcolate "linea per linea" e "campata per campata" in modo da tener conto delle caratteristiche di ogni linea e delle possibili variazioni presenti su campate diverse della stessa linea. Le variazioni possono riguardare per esempio la tipologia di conduttore, le altezze dal suolo e la disposizione geometrica.

In assenza di un catasto completo ed aggiornato delle linee elettriche presenti sul territorio comunale, si è ricondotto il calcolo a delle tipologie standard di linee.

Per i limiti edificatori, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle linee elettriche aeree ad alta tensione, riportate nella cartografia di piano, va rispettata la seguente normativa di riferimento:

- D.M. 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- L. 22 febbraio 2001, n.36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

- D.P.C.M. 08 luglio 2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 novembre 2004 prot. DSA/2004/25291, recante la metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 08 luglio 2003.
- D.M. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";

Le fasce di rispetto degli elettrodotti potranno essere perfezionate sulla base delle determinazioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e assunte dal P.G.T. senza che ciò comporti variante allo stesso.

In sede di pianificazione attuativa i soggetti interessati provvederanno a richiedere al Proprietario/Gestore delle linee elettriche il calcolo esatto delle fasce di rispetto.

Articolo 61

LE FASCE DI TUTELA PAESAGGISTICA EX D.LGS 42/2004 – R6

SCARICATORE DEL SERIO MORTO

Articolo 62

IL TERRITORIO DEL COSTITUITO PLIS – PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA VALLE DEL SERIO MORTO – PLIS VSM

Articolo 63

IL TERRITORIO DEL COSTITUENDO PLIS – PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL PARCO DELLE BASILICHE – PLIS BMB

Nella norma dedicata ai PLIS

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL SERIO MORTO (PLIS)

Il PGT individua nell'elaborato grafico del Documento di Piano, con apposito perimetro, la parte del territorio comunale denominata " Parco della Valle del Serio Morto" (di seguito chiamato anche semplicemente "Parco") riconosciuta quale Parco locale di interesse sovracomunale dall'Amministrazione Provinciale di Cremona, in continuità e sinergia con gli altri Comuni aderenti al medesimo ambito di tutela per tramite di apposito atto convenzionale.

Finalità del Parco della Valle del Serio Morto

Il Parco del Serio Morto, è istituito al fine di tutelare, recuperare e valorizzare le presenze e le caratteristiche paesistiche, storiche, ambientali, naturalistiche e agricole dei vari ambiti in esso ricompresi.

Particolare attenzione viene prestata alle esigenze di salvaguardia delle risorse idriche, della fauna, della flora e degli ecosistemi esistenti nonché delle caratteristiche geopedologiche ed agronomiche delle varie zone.

Viene assunta come obiettivo unificante dei vari interventi ed azioni previsti una organica tutela dell'ambiente fluviale del serio Morto e delle sue sponde e del più

composito ambiente costituito anche dai corsi d'acqua naturali e artificiali con relative sponde e delle zone agricole ed incolte ricadenti nell'ambito del Parco.

Vengono considerati compatibili con gli obiettivi di cui sopra interventi aventi la finalità di offrire alle popolazioni locali e circostanti impianti da localizzarsi in aree attrezzate individuate allo scopo, per la cultura, lo svago, lo sport e il tempo libero. Nei limiti consentiti dalle risorse disponibili e dagli strumenti cui in concreto risulterà possibile fare ricorso, l'Ente gestore del Parco di cui al successivo punto persegue l'obiettivo del risanamento paesistico ed ambientale, che per alcune zone risulta necessario, provvedendo in particolare a promuovere:

- il trasferimento di funzioni improprie incompatibili ed il superamento di situazioni di degrado, di inquinamento, di dissesto idrogeologico o di subsidenza;
- la diminuzione od attenuazione degli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione ed al funzionamento degli impianti tecnologici pubblici esistenti nel Parco nonché degli impatti ambientali di impianti tecnologici e industriali esistenti in ambiti adiacenti al Parco.

Gli indirizzi di tutela e di valorizzazione del territorio del Parco sono contenuti nelle presenti norme e nei Piani attuativi appositamente predisposti. In caso di contrasto valgono le presenti norme.

Gli interventi sia pubblici che privati che ricadono nel Parco sono assoggettati al parere vincolante dell'Ente gestore del Parco.

Ente gestore del Parco

Il Parco della Valle del Serio Morto verrà gestito attraverso forme di coordinamento promosse dal Comune di Castelleone ed individuate tra quelle previste dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Modalità di Attuazione del Parco

L'attuazione del parco avviene mediante i seguenti strumenti di pianificazione e di gestione, previsti dalla normativa regionale vigente:

- a) il Programma Pluriennale degli Interventi (obbligatorio), con funzione programmatica e strategica;
- b) il Piano Attuativo - Piani Particolareggiati (non obbligatorio), estesi a tutto il territorio con il compito di precisare le destinazioni urbanistiche, le norme e le regole per il governo del territorio;
- c) i Regolamenti d'uso (non obbligatori), omogenei su tutto il territorio del parco, che attengono alle modalità di accesso e fruizione, di prelievo ed uso delle risorse.

Prescrizioni generali per l'intero territorio del Parco

Fino all'entrata in vigore del Regolamento d'uso nelle aree del Parco non è consentito:

- chiudere gli attuali accessi pedonali al Parco;
- chiudere gli attuali accessi al Serio Morto ed ai corsi d'acqua;
- chiudere, alterare o modificare la rete delle strade interpoderali, vicinali e dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- chiudere, interrare, alterare o modificare la rete idrica esistente, sia naturale che artificiale, i manufatti, le opere idrauliche e di protezione ad essa connesse fatto salvo le piccole opere irrigue (colatori al servizio di singoli appezzamenti) legati alle colture a breve ciclo. E' sempre vietata la sostituzione di rogge e canali irrigui o di colo esistenti con canaline di cemento, tanto fuori terra quanto interrate, così come è esclusa la loro impermeabilizzazione se non per comprovate e inevitabili necessità, che saranno valutate dall'Ente Gestore; nel qual caso si dovranno utilizzare materiali compatibili con l'ambiente e il paesaggio locali nonché limitare l'opera di impermeabilizzazione ai soli segmenti bisognosi di intervento e alla sezione minima indispensabile. E' altresì vietata la tombinatura di rogge e canali salvo comprovata pericolosità e fatte salve le norme vigenti in materia di carattere nazionale o regionale;

- spandere e disperdere rifiuti di ogni tipo o ammassare anche temporaneamente materiali di qualsiasi natura fuori dalle aree appositamente destinate e all'esterno delle aree di pertinenza degli edifici agricoli o produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati fatto salvo l'utilizzo del letame sul terreno, compreso il suo ammasso temporaneo in funzione dello spargimento;
- spandere fanghi civili o industriali;
- attivare nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale in esecuzione di programmi o progetti promossi o assentiti dall'Ente gestore del Parco;
- installare cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, eccezion fatta per la segnaletica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria dall'Ente gestore del Parco ivi compresa la segnaletica rurale a servizio delle cascine ed aziende agricole;
- alterare la morfologia superficiale dei terreni mediante scavi o riporti, eccezion fatta solo per quelli previsti da progetti e programmi promossi o assentiti dall'Ente gestore del Parco;
- modificare la trama particellare agraria. In particolare andranno conservati gli attuali limiti di mappale, evitando accorpamenti fondiari, se non per motivi di comprovata inevitabile necessità: in tal caso dovranno essere previsti interventi di compensazione ambientale adeguati alle modifiche paesaggistiche causate;
- distruggere, alterare o ridurre le zone umide, i bodri, le paludi, le lanche, gli stagni, i laghetti, le fasce marginali dei fiumi, le spiagge e i boschi inondatai lungo le rive;
- abbattere le alberature esistenti, con l'eccezione dell'arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti e altre specie arboree), nonché gli impianti di latifoglie pregiate a finalità produttiva, nonché gli interventi idonei al "buon governo dei boschi" (diradamenti, ceduzione, ecc.), che non siano in esecuzione di un programma o progetto approvato dall'Ente gestore del Parco. La destinazione colturale delle aree ricomprese nel Parco deve tendere alla massima varietà tipologica e strutturale;
- tagliare la vegetazione naturale acquatica e di ripa, fatta eccezione per le normali opere di sfalcio;
- introdurre greggi con finalità di pascolo;
- introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta salva la possibilità di introdurre specie diverse per la coltivazione specializzata;
- introdurre volontariamente specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, fatta salva l'attività di allevamento. Nel territorio del Parco la conservazione, la gestione e il controllo della fauna selvatica sono disciplinati dalle vigenti leggi statali e regionali in materia, nonché dalle previsioni del Piano Faunistico Venatorio provinciale;
- allestire impianti fissi e percorsi per le attività sportive da esercitare con mezzi motorizzati;
- accendere fuochi al di fuori degli spazi eventualmente predisposti;
- edificare nuovi complessi agricoli;
- realizzare parchi solari – fotovoltaici a terra. L'installazione di pannelli solari-fotovoltaici è consentita sulle falde dei tetti, purchè accompagnata da accorgimenti e soluzioni tecnico-architettoniche che ne riducano l'impatto visivo;
- realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (impianti a biomasse e a biogas);
- installare cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, eccezion fatta per la segnaletica viaria e turistica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria dall'Ente gestore del Parco o da esso autorizzata, che dovrà essere conforme alle disposizioni regionali;
- realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco. Le recinzioni

sono consentite esclusivamente per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo. La delimitazione dei fondi è sempre ammessa attraverso la realizzazione di siepi e filari di specie autoctone.

Sono in particolare vietate in tale contesto protetto tutte le attività che producano impatti significativi sull'aria, sul suolo e sui corsi d'acqua circostanti (anche intubati, purché non coincidenti con condotte fognarie), quali centrali per la produzione di biogas e di biometano, anche qualora abbinata al riciclo di rifiuti legnosi, agricoli, biomasse animali e vegetali, a processi di cogenerazione o di produzione di energie da fonti rinnovabili.

Le nuove Stazioni Radio Base per la telefonia mobile potranno essere ammesse esclusivamente qualora compatibili con le disposizioni contenute nell'apposita tavola del PGT dedicata a tale tematismo e con quanto previsto dall'art.49 e dal Titolo Ottavo della presente normativa.

Cave

Nel territorio del Parco non sono ammesse nuove cave.

Sono ammesse solo opere di riqualificazione ambientale, di ripristino ambientale, di bonifica e di rimodellamento, anche con eventuale asportazione di sostanze minerali di cava, alle seguenti condizioni:

- che siano autorizzate dai competenti Enti;
- che siano preventivamente autorizzate dall'Ente gestore del Parco previa verifica di compatibilità ambientale;
- che le opere e gli interventi di ripristino risultino previsti in un progetto organico e la loro realizzazione venga disciplinata da convenzione contenente puntuali previsioni relative a modi e tempi del ripristino e della bonifica secondo tecniche di bioingegneria nonché previsioni aventi ad oggetto la presentazione di congrue garanzie finanziarie relative agli impegni assunti.

L'Ente gestore del Parco provvede al recupero ambientale delle cave cessate, promuovendo specifici progetti di dettaglio e particolari convenzioni con i privati interessati.

Norme di tutela paesistico-ambientale

Tutti gli interventi di trasformazione consentiti entro il perimetro del Parco, relativi agli edifici esistenti ed alle attrezzature e infrastrutture produttive, sia ad impianti tecnologici, devono essere progettati e trovare esecuzione nel rispetto dei criteri e delle modalità di intervento che di seguito vengono indicati:

- mantenimento e conservazione di tutte le tracce fisiche e storiche del paesaggio agrario (percorsi, tracciati, trama dei campi e delle acque) e delle memorie storiche e monumentali;
- mantenimento e conservazione delle trame vegetazionali e arboree esistenti;
- mantenimento delle principali visuali, dei punti panoramici e dei con visuali, puntuali o continui, che risultano essenziali per la percezione dei luoghi, dei monumenti singoli e dei percorsi;
- lavori e interventi di rimodellamento dei terreni e della trama delle acque, sono consentiti solo approvati dall'Ente gestore del Parco;
- è tassativamente vietata l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, la copertura e l'interramento dei corsi d'acqua se non in esecuzione di progetti approvati dall'Ente gestore del Parco;
- è vietato alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare sbancamenti, spianamenti. Per le opere di bonifica è necessaria la presentazione al Parco anche di una relazione tecnico-agronomica e del relativo progetto di intervento.

Sono comunque ammessi, previo parere dell'Ente gestore del Parco:

- progetti di riequipaggiamento della campagna (filari, alberature e siepi);
- progetti di arredo vegetazionale di centri aziendali ed agglomerati rurali;
- progetti di conversione di boschi monospecifici esistenti in boschi misti;
- progetti di rimboschimento e di recupero di aree degradate.

Impianti ed edifici esistenti

Tutti gli interventi di trasformazione, relativi agli edifici esistenti ed alle attrezzature e infrastrutture produttive attive entro il perimetro del Parco, saranno consentiti secondo i seguenti parametri:

- per le attività di pubblica e generale utilità (depuratore, piazzola di raccolta rifiuti differenziati, impianti di sollevamento, manufatti funzionali alla viabilità leggera e pesante) valgono le norme relative agli ambiti in cui gli edifici risultano inseriti in cartografia, con particolare attenzione al rispetto delle norme morfotipologiche contenute nell'articolo _____;
- sui manufatti a destinazione agricola o idraulica presenti all'interno del Parco potranno essere effettuati interventi fino al grado della Ristrutturazione, purché rispettosi dell'impianto tipologico esistente, mentre non saranno ammessi nuovi fabbricati legati all'attività zootecnica.

opere di pubblica e generale utilità

All'interno del PLIS è ammessa l'esecuzione da parte dell'Amministrazione Pubblica di opere di carattere didattico-ricreativo di uso pubblico, connesse alla fruizione del parco. La realizzazione di opere pubbliche è ammessa purché sia realizzata con tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto, nel rispetto degli equilibri naturali e nel miglior inserimento nel contesto paesaggistico.

In particolare, si prevede la costruzione di un percorso ciclabile di fruizione pubblica che, utilizzando, riqualificando, mettendo in sicurezza e segnalando quanto più possibile le strade alzaie e interpoderali esistenti, fiancheggi il Morbasco dalla sua sorgente alla foce in Po, attraverso il territorio comunale.

vigilanza

La vigilanza relativa al rispetto di quanto sopra disposto sarà affidata principalmente alla polizia locale. Con essa collaborano gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, il Corpo Forestale, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie.

**TITOLO SETTIMO – NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA
DELL'ASSETTO TRADIZIONALE DEL TERRITORIO**

Articolo 64

NORME GENERALI A TUTELA DELLE CARATTERISTICHE TRADIZIONALI DELL'EDIFICATO ESISTENTE

In tutto il territorio comunale, a tutela delle caratteristiche tradizionali dell'edificato esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

64.1 - Norme morfologiche

Gli interventi sugli edifici di antico e di vecchio impianto, sugli edifici che ad essi si siano recentemente sostituiti, nonché le opere di sistemazione degli spazi ad essi circostanti, dovranno essere tutti indirizzati alla tutela, e subordinati al ripristino ove compromessi, dei valori architettonici e ambientali sui quali è fondata la tradizione costruttiva locale.

In generale, e salvo diversa e motivata decisione della Commissione Comunale per il Paesaggio (qualora costituita), in occasione di interventi a carico di edifici o comunque di ambienti già significativamente interessati dall'opera umana, dovranno essere quanto più possibile conservati gli elementi architettonici preesistenti, reimpiegandosi, ove possibile, il materiale originario o riproducendone la morfologia. In assenza di specifica documentazione, relativa alla storia dell'edificio, ovvero in carenza di una progettazione particolarmente qualificata, si assumerà come modello quello degli edifici preesistenti e circostanti ovvero di altre costruzioni di valore storico-ambientale rintracciabili nei pressi e comunque sul territorio comunale.

In particolare, e salvo diversa e motivata decisione della eventuale Commissione Comunale per il Paesaggio, si prescrive l'osservanza delle seguenti norme morfologiche di tutela storica architettonica e ambientale:

- in caso di preesistenze di interesse storico - monumentale o anche solo di interesse storico - ambientale, l'altezza interna dei locali abitabili potrà essere ridotta sino a 240 cm ed il rapporto di aeroilluminazione sino a 1/10, salvo maggiori riduzioni concesse su conforme parere della competente Autorità Sanitaria;
- le murature di fabbrica dovranno allinearsi, verso strada, sul filo esterno delle costruzioni preesistenti o, in subordine, circostanti, evitando, arretramenti, sfondati, porticati e logge che non siano preesistenti;
- dovranno essere salvaguardate le trasparenze preesistenti tra strada e cortile interno, tra cortile e cortile, tra cortile e giardino (quali anditi passanti, bocchirali, sottoportici ecc);
- l'eventuale tamponamento di grandi aperture - quali porticati, logge, fienili e scale aperte - andrà, preferibilmente eseguita con cristalli trasparenti sostenuti da telai non in vista dall'esterno o, comunque di colore scuro. L'eventuale oscuramento delle vetrate dovrà essere assicurato dall'interno a mezzo di tende o scuri. E' vietato l'uso di vetrocemento, materiali plastici e vetrate specchianti;
- le coperture dovranno essere realizzate a falde piane con pendenza massima del 40% (salvo le preesistenze maggiori), prevedendo l'uso di tegole curve di laterizio (coppo tradizionale), preferibilmente di recupero. E' vietata la creazione di volumi tecnici sporgenti dalle linee di falda, salvo che per i muri cosiddetti "taglia-fuoco", per le altane, per gli abbaini, per le cappuccine ed i comignoli, che dovranno, tuttavia, essere di foggia tradizionale;
- nelle coperture non dovranno realizzarsi nuove aperture, salvo quelle strettamente indispensabili (di norma una per ogni 100 mq di falda o frazione) per garantire la manutenzione del tetto ed il funzionamento tecnologico

dell'edificio. Nel caso di interventi mirati a consentire il recupero abitativo di sottotetti esistenti, si applicheranno le norme indicate al successivo specifico paragrafo;

- l'orditura dei tetti dovrà essere a padiglione o a capanna, cercando di evitare in ogni modo, salvo che verso i cortili interni, la formazione di compluvi, specie verso gli edifici adiacenti;
- le gronde non dovranno aggettare più di 50 cm rispetto al filo della sottostante facciata. Dovranno di norma realizzarsi in legno, eventualmente rivestite da mensole e frontalini, in laterizio o in beola, di foggia tradizionale. E' vietato, in ogni caso, l'uso del calcestruzzo armato lasciato a vista o di strutture metalliche;
- l'aggetto delle falde sui timpani di frontespizio laterale (facciate prevalentemente non finestrate) non dovrà superare i 10 cm, sagomandosi in modo opportuno la relativa eventuale scossalina;
- i canali di gronda ed i pluviali dovranno realizzarsi in rame o in altro materiale purché verniciato di colore scuro;
- i serramenti esterni di finestre e di porte-finestre poste ai piani superiori al terreno e al piano terreno, ove ammessi, dovranno realizzarsi in legno tinteggiato opaco o mordenzato scuro in forma di doppia anta piena (antoni) o specchiata con gelosie alla romana (persiane tradizionali), eventualmente arricchite con antello a ribalta alla genovese. In fase di chiusura il serramento dovrà, come da tradizione, fare battuta sul filo esterno di facciata. E' vietato, salvo il caso di costruzioni preesistenti ispirate al gusto liberty, l'uso di serramenti avvolgibili (tapparelle, veneziane e simili);
- i serramenti interni vetrati di finestre e porte-finestre, visibili dall'esterno, dovranno anch'essi realizzarsi in legno tinteggiato opaco o mordenzato scuro in forma di anta specchiata, doppia o semplice, e risultare arretrati di almeno una testa di mattone rispetto al filo esterno di facciata;
- le finestre poste al piano terreno ed aperte verso spazi soggetti al pubblico transito non potranno dotarsi di serramenti esterni, ma dovranno essere difese da inferriate arretrate rispetto al filo esterno di facciata, reimpiegandosi, ove possibile, il materiale originale o riproducendone la morfologia;
- i portoni dei passi carrai e i portoncini degli accessi pedonali andranno realizzati completamente in legno verniciato opaco a doghe orizzontali o secondo altra foggia o materiale tradizionale che verranno prescritti dall'Amministrazione Comunale in relazione alla natura dei luoghi, privilegiando la riproposizione dei modelli preesistenti;
- le vetrine dei negozi e dei laboratori potranno realizzarsi anche in vetro e metallo, purché verniciato opaco e di colore scuro;
- salvo il rispetto di irregolarità preesistenti e che trovino la loro motivazione in una origine pre-classicggiante, le finestre dovranno risultare di dimensioni omogenee ed allineate tra di loro, sia in senso orizzontale che verticale;
- la larghezza dei passi carrai, salvo dimostrate esigenze in relazione alla ristrettezza dello spazio urbano antistante, non potrà, di norma, superare i 250 cm, quella dei negozi non potrà superare i 300 cm e, comunque, la porzione di facciata delimitata da due finestre successive;
- la larghezza delle finestre non dovrà, di norma, superare i 100 cm e le finestre stesse dovranno, di norma, avere forma rettangolare disposta in verticale con i lati tra di loro dimensionati nel rapporto aureo (1/1,618) o non troppo difforme. Rapporti diversi potranno essere accettati solo per le finestre dei sottotetti e delle cantine;
- cornici, anteridi, lesene e marcapiani dovranno essere realizzati in cotto intonacato, privilegiando, in caso di obiettiva fatiscenza, il ripristino delle modanature originali;
- salvo che nel caso di rifacimento integrale di cornici fatiscenti, le aperture si adoreranno solamente di davanzali e soglie esterne che, ove non realizzati in

- cotto, potranno anche essere in pietra naturale o artificiale, purché non lucida e di semplice disegno;
- salvo che per gli elementi già dall'antico lasciati a vista, le facciate e i frontespizi saranno intonacati al civile e conformati lisci senza rilievi o graffiature, salve le eventuali zoccolature che, non più alte di 80 cm dalla quota marciapiede, potranno realizzarsi ad intonaco stollato o simili. E' vietato in ogni caso l'uso di pietre naturali o di piastrellature in funzione di rivestimento o paramento, ancorché parziali. L'intonacatura dovrà rispettare l'andamento esterno originale del paramento murario, anche laddove lo stesso non risulti perfettamente verticale e complanare;
 - ad eccezione degli sporti di gronda, delle banchine di porte e di finestre, nonché delle cornici marcapiano e delle eventuali insegne e portabandiera, non saranno ammessi, se non preesistenti dall'antico, corpi aggettanti dalle facciate poste a confine con spazi pubblici e neppure balconi. Eventuali balconi aggettanti su spazi privati saranno ammessi solo se realizzati con disegno di foggia tradizionale e con sporti non superiori a 120 cm;
 - dovranno conservarsi tutti gli elementi decorativi e funzionali tradizionali preesistenti (cornici, mensole, insegne, portabandiera, anelli, battacchi, ferri pulisci stivali, colonnette e sfere d'angolo, fregi ecc.);
 - le antenne televisive, specie se paraboliche, i pannelli solari e gli altri impianti tecnologici che abbiano la necessità di essere esposti all'aperto, dovranno risultare, laddove possibile, di uso condominiale e nascosti alla vista della pubblica via o da altri spazi aperti all'uso pubblico;
 - all'interno degli edifici andrà comunque prevista la conservazione degli elementi architettonici di maggior pregio: le volte in muratura o in cannicci, i solai a cassettoni di buona fattura, i porticati, le logge, le scale e le colonne e, in generale, quant'altro venga riconosciuto come meritevole di salvaguardia;
 - sino a quando il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad approvare un apposito "piano dei colori" per regolare la tinteggiatura delle cortine stradali nei centri storici, il rifacimento, la manutenzione e la coloritura delle facciate, nonché delle insegne, delle inferriate, delle tende e dei serramenti visibili dall'esterno, dovranno essere eseguiti con tecnologie tradizionali (tinteggiature a calce nel caso delle superfici intonacate) o che ne riproducano gli effetti, ripristinando ove possibile le colorazioni preesistenti e privilegiando, nel caso che si renda opportuna una scelta innovativa, i colori delle terre nel caso delle facciate, il verde per tende e persiane, il nero e il grigio per le inferriate, e il fondo scuro per le insegne;
 - anche quando una stessa proprietà si estenda su più fabbricati contigui, andranno mantenute le distinzioni cromatiche tra le facciate originali. Di converso, in caso di edifici tradizionalmente di proprietà frazionata, e già, per tradizione, diversamente colorate, saranno ammesse coloriture diverse, purché giustificate da uno studio cromatico unitario;
 - la pavimentazione degli spazi esterni di pertinenza delle costruzioni private sarà realizzata in cotto, in ciottoli di fiume o in lastre di pietra naturale (tipo granito o beola) o altro materiale preventivamente autorizzato;
 - andranno salvaguardate le piantumazioni esistenti. Le nuove alberature dovranno essere preventivamente scelte tra le essenze nostrane a foglia caduca (vedasi elenco all'art. 38) con l'esclusione delle conifere come alberatura esclusiva;
 - non si dovranno suddividere con muretti o cancellate né le corti interne, né gli spazi circostanti le antiche costruzioni;
 - le strutture di recinzione verso strada, ove non intonacate, dovranno essere realizzate con materiali di tipo tradizionale, privilegiando il laterizio paramano realizzato con mattoni di recupero. Le eventuali cancellate dovranno essere realizzate in ferro verniciato di grigio o di nero. Sono vietate reti o velari in plastica.

L'impiego di materiali alternativi a quelli tradizionali sopra indicati sarà consentito solo dopo che la Commissione Edilizia ne abbia, con decisione motivata, verificata l'indifferenza rispetto agli obiettivi di tutela architettonica e ambientale perseguiti dalla presente normativa.

64.2 - Norme particolari relative al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per sottotetti esistenti si intendono quelli posti all'interno di edifici già ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 1996 n°15.

Il recupero ai fini abitativi di tali sottotetti costituisce intervento di ristrutturazione edilizia ed è consentito, anche senza preventiva approvazione di apposito Piano Attuativo, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale sopra citata.

Ad integrazione delle sopra richiamate disposizioni legislative, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori condizioni:

- le dimensioni delle nuove aperture in falda non dovranno comunque superare, i minimi consentiti dalla applicazione del vigente Regolamento Locale d'Igiene e delle relative consuetudinarie possibilità di deroga per consentire l'abitabilità dei locali interessati;
- i maggiori spessori eventualmente derivanti dalla sostituzione delle originali strutture di falda dovranno venire assorbiti all'interno delle volumetrie e sagome esistenti;
- le aperture in falda, comunque realizzate, dovranno essere, possibilmente, eseguite a carico degli spioventi non visibili dalle strade o da altri spazi aperti all'uso pubblico o, comunque, il più possibile arretrate rispetto al filo esterno della facciata disposta verso la pubblica via o verso altri spazi aperti all'uso pubblico;
- ove tali aperture, comunque conformate, si dovessero realizzare su falde visibili dalla strada o da altro spazio aperto all'uso pubblico, le stesse dovranno risultare in asse con le aperture sottostanti e non più ampie delle stesse;
- le terrazze, le tasche o pozzi di luce saranno consentiti solo dove non sia possibile fare altrimenti per garantire la creazione di finestrate verticali e comunque non potranno interessare superfici superiori del 50% alle superfici delle finestre che ne traggano aria e luce. Tali spazi non potranno comunque venire ricoperti, neppure con impianti a carattere precario, quali gazebi, tende e pergolati;
- tutte le aperture in falda, comunque conformate, dovranno essere rifinite con materiali e forme quanto più possibile tradizionali. E', in particolare, prescritta la pavimentazione in cotto delle terrazze e la tinteggiatura in colore simile delle eventuali nuove pareti da esse determinate.

64.3 - Norme particolari di tutela ambientale relative alla posa in opera di pannelli solari e fotovoltaici

Di norma la posa in opera di pannelli solari e fotovoltaici è vietata sugli edifici vincolati ex DLgs 42/2004, all'interno dell'Ambito Storico Urbano di Recupero A1 e nelle zone di interesse ambientale, ivi compreso l'intero territorio del PLIS.

Nei restanti ambiti del Nucleo di Antica Formazione (A2, A3, A4 e A5) la posa in opera non dovrà alterare le visuali di particolare interesse ambientale o monumentale e, se eseguita sulla copertura di edifici, dovrà risultare sovrapposta e complanare alla falda, in particolare senza alterare la struttura e la pendenza delle falde del tetto.

Eventuali accumulatori di acqua calda, serbatoi ecc. dovranno essere preferibilmente sistemati nello spazio di sottotetto delle falde e non essere visibili dall'esterno.

In eccezione alla disposizione generale di cui al primo comma, la Commissione Comunale per il Paesaggio potrà consentire la posa in opera di pannelli qualora collocati in modo da non risultare significativamente visibili dalle strade interne ai nuclei storici.

64.4 - Norme particolari di tutela ambientale relative alla realizzazione di autorimesse

La realizzazione di autorimesse e delle relative opere accessorie (rampe, scale, bocche di aerazione, ecc.) strettamente necessarie è consentita al piano terreno degli edifici preesistenti e nel sottosuolo delle relative aree di pertinenza, a condizione che si verifichi il rispetto di tutte le norme particolari:

- la strada d'accesso dovrà avere congrue dimensioni, non essere destinata ad isola pedonale dall'eventuale vigente Piano Urbano del Traffico e non essere comunque interdetta al traffico automobilistico da specifiche ordinanze;
- dovranno risultare rispettate le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento;
- ogni edificio non dovrà, di norma, avere più di un accesso carraio dalla pubblica via e pertanto alle autorimesse soprannumerarie alla prima si dovrà accedere tramite cortile o apposito corsello privato;
- i nuovi accessi carrai non dovranno alterare significativamente la composizione delle facciate, né determinare la distruzione di particolari architettonici di pregio, né compromettere i valori storici, architettonici ed ambientali che caratterizzano gli ingressi esistenti;
- la costruzione di autorimesse e dei relativi disimpegni in trincea e in sotterraneo non dovrà comunque interferire con i corpi idrici costituiti dal tradizionale sistema idraulico dei luoghi e neppure impedire l'uso delle superfici soprastanti;
- la costruzione delle eventuali rampe e delle necessarie bocche di aerazione non dovrà interferire né con il sottosuolo stradale pubblico, né con le aree classificate a verde privato dalla tavola di previsioni di Piano, neppure con cortili o giardini privati di particolare pregio storico o ambientale.

64.5 - norme particolari relative alla realizzazione di interventi di coibentazione delle facciate (cappotti)

L'efficientamento energetico delle superfici opache verticali degli immobili sarà ammesso all'interno dei Nuclei di Antica Formazione solo su edifici i cui prospetti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, non mostrino aggetti, cornici, marcapiani, medaglioni, bassorilievi, dipinti murari o altri significativi elementi di decoro architettonico che connotano l'identità dell'edificio e del contesto urbano in cui sono collocati.

Sugli edifici privi di caratteri storico-architettonici significativi i cappotti potranno essere ammessi qualora gli spessori risultino compatibili con la praticabilità di marciapiedi e corridoi di transito pedonale, la larghezza minima delle corsie stradali ai sensi del Codice della Strada e - laddove già presenti - gli spazi di sosta per vetture.

La scheda F) allegata alle presenti Norme Urbanistiche, redatta sulla scorta delle analisi svolte nel Nucleo Storico Urbano di Recupero di cui all'elaborato DP.1.1.5.4, indica i criteri puntuali a cui riferirsi per valutare la praticabilità degli interventi.

64.6 - Altre norme

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale quella di emanare, con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale, norme aggiuntive e specificative delle presenti, con particolare riferimento alle tematiche di arredo urbano (tinteggiatura facciate, conformazione vetrine e insegne, illuminazione pubblica e privata, posa in opera di sportelli contatori, collocazione di impianti mobili sul suolo pubblico, abbattimento barriere architettoniche ecc.).

Potranno essere altresì prodotti abachi illustrati delle tipologie edilizie costruttive, a supporto e corredo delle norme contenute nel presente articolo.

Tutti gli interventi edilizi, qualora si debbano effettuare su immobili soggetti a tutela monumentale o ambientale, siano essi inclusi o meno in piani attuativi, sono comunque subordinati all'acquisizione preventiva del relativo nulla-osta da parte delle competenti superiori autorità amministrative.

Tutti gli interventi edilizi nel sottosuolo dovranno essere preventivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici almeno una settimana prima del loro effettivo inizio.

Articolo 65

NORME GENERALI A TUTELA DELL'ASSETTO TRADIZIONALE DEL TERRITORIO AGRICOLO

In tutto il territorio agricolo comunale, a tutela del suo assetto tradizionale, si applicano le seguenti particolari disposizioni. Le stesse disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche negli ambiti urbanistici a destinazioni extragricole.

Il governo del ceduo e le operazioni di taglio e ripiantumazione dell'apparato vegetazionale sul territorio sono demandati all'apposito Regolamento Verde, che viene formalmente assunto quale normativa di riferimento.

65.1 - Tutela degli alberi di alto fusto

L'eventuale abbattimento di alberi di alto fusto, con esclusione delle coltivazioni industriali (pioppicoltura ecc.) di specie legnose a rapido accrescimento, dovrà essere motivato e preventivamente autorizzato dall'Autorità competente e, in sua mancanza, dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'autorizzazione sarà subordinata al reimpianto di assenze analoghe, in numero anche doppio o triplo, ove l'intervento di abbattimento riguardi porzioni di territorio particolarmente povere di equipaggiamento vegetale e il reimpianto non sia, per altri motivi, vietato, sconsigliabile o materialmente impossibile.

Il taglio degli alberi è ammesso, previa semplice comunicazione preventiva al sindaco, per interventi di ceduzione, di scalvo e di spalatura per essenze di alto fusto.

Sono soggetti ad analoga preventiva comunicazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria (pulizia e potatura) e le normali operazioni di coltivazione industriale, taglio ed espianto delle specie legnose a rapido accrescimento.

E' comunque fatto salvo il rilascio preventivo del nulla-osta ambientale nei comparti soggetti alla tutela di cui al titolo secondo del D.Lgs. 42/04 e, in

particolare, nel caso dei boschi, per i quali andrà richiesta autorizzazione alla Provincia.

Sono considerati bosco, ai sensi e per gli effetti della Legge Forestale Regionale 5 aprile 1976 n°8 e successive modificazioni, i popolamenti arborei od arbustivi a qualsiasi stadio d'età, di superficie superiore a 2.000 mq, nonché i terreni che per cause naturali (incendi, trombe d'aria, attacchi parassitari, ecc.) e/o antropiche (tagli a raso, estirpazioni, ecc.) siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale. Non sono considerati bosco gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2.000 mq distanti più di 100 mt da altri boschi, le fasce alberate di larghezza inferiore a 25 mt (considerata la proiezione delle chiome), i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore, a maturità, al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da parte della vegetazione spontanea da meno di tre anni.

A particolare tutela sono sottoposti i comparti di territorio agricolo che le tavole di previsioni di Piano del territorio individuano (sulla base dello studio vegetazionale redatto a supporto della presente Variante Generale) come "Aree boscate e naturali di pregio", nonché come "Giardini e parchi privati di pregio, nonché come interessati dalla "presenza di singoli alberi di particolare interesse".

Entro tali comparti gli interventi di abbattimento/sostituzione dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da una relazione scientifica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Le alberature ad alto fusto evidenziate con apposita simbologia sono da ritenersi, per motivi connessi alla loro età, maestosità o rarità, "monumenti naturali" e, pertanto, assoggettati a vincolo assoluto di conservazione.

65.2 - Canali idraulici, strade rurali, recinzioni e bonifiche agricole

Le operazioni di trasformazione del territorio agricolo che comportano il semplice accorpamento di appezzamenti con eliminazione dei delimitanti fossi o l'alterazione dei tracciati stradali e dei relativi colli dovranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Comune, ove non troppo gravemente lesive delle tradizionali caratteristiche ambientali dei luoghi, sulla base di richieste sottoscritte da tutti gli interessati e debitamente motivate. Sono in ogni caso vietate operazioni di alterazione del territorio che cancellino tracciati riconducibili alla originaria centuriazione romana.

E' vietata la tomlinatura e la rettifica dei canali idraulici, salvo quanto strettamente necessario per ragioni di viabilità, salute e di accesso ai fondi.

Sono di norma vietate le recinzioni, salvo quelle realizzate con siepi vegetali, ovvero con semplice rete metallica e mascherate con siepi vegetali. Nel caso degli edifici residenziali, per obiettive esigenze di sicurezza, sono ammesse recinzioni in muratura purché non estese per più di 150 metri di perimetro totale e con altezza non superiore a 150 centimetri.

Sempre per esigenze di sicurezza potranno essere ammesse anche le recinzioni relative alle strutture aziendali, purché in rete metallica a maglie larghe su muretto non alto più di 50 cm.

Gli interventi di movimento terra determinanti bonifica agricola sono regolati dalla legge regionale 14/98 e sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia.

65.3 - Specchi d'acqua

La formazione di nuovi specchi di acqua artificiali è soggetta a Permesso di Costruire comunale e potrà essere assentita subordinatamente alla salvaguardia e all'incremento del circostante patrimonio di alberi e di cespugli, sentito il parere del Consorzio di Bonifica competente, fatte salve le procedure di cui alla L.R.14/98 e delle altre disposizioni di legge in materia di cave e di rifiuti,

qualora si determini escavazione, apporto o asportazione di materiali di qualsiasi natura.

Dovrà essere, in ogni caso, acquisito il parere preventivo della Provincia e dimostrata l'indifferenza dell'intervento rispetto alle esigenze di tutela delle acque, del paesaggio, della fauna ittica e dell'equilibrio idrobiologico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di impatto ambientale.

Dovrà essere, altresì, dimostrato che l'attività di allevamento sia economicamente prevalente rispetto alle attività ad essa conseguenti, ivi compresa la vendita degli inerti. Solo in tale caso, infatti, la formazione di specchi d'acqua artificiali potrà considerarsi compatibile con l'ambito agricolo.

A tale fine dovrà essere prodotto un progetto completo dell'intero impianto, integrato con l'analisi dei costi e benefici conseguenti.

E' facoltà della Amministrazione Comunale condizionare l'eventuale autorizzazione di scavo al deposito totale o parziale su terreni circostanti del materiale proveniente dagli scavi, secondo un progetto di sistemazione ambientale la cui realizzazione andrà garantita attraverso convenzione e congrua cauzione.

Si riterranno idonei all'autorizzazione i bacini idrici destinati a ospitare impianti di allevamento ittico per i quali l'attività di acquacoltura soddisfa le condizioni di cui al punto 1, art. 2 della L. 102/92 e che rispondono ai seguenti requisiti:

- siano di regola isolati dalle falde idriche. Gli allevamenti alimentati dalle falde idriche sono da ritenersi autorizzabili esclusivamente nei laghi di cava esistenti o in quelli previsti dal Piano Provinciale delle Cave;
- utilizzino specie autoctone o, se alloctone, di cui sia dimostrata l'impossibilità di acclimatazione in ambiente naturale o che adottino tecniche che impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l'immissione accidentale in natura di esemplari appartenenti alle specie allevate;
- prevedano un impianto di monitoraggio in continuo della qualità delle acque e, per gli allevamenti collocati nei bacini di cava, del livello freaticometrico.

Si ritengono idonei all'autorizzazione i bacini idrici di nuova escavazione e alimentati da falda idrica destinati a ospitare impianti ricreativi per l'esercizio della pesca sportiva che:

- interessino esclusivamente le falde più superficiali, in settori dove la stratigrafia del terreno impedisca naturalmente il mescolamento delle falde, e siano morfologicamente modellati (sia per quanto attiene alla sagomatura delle sponde sia in riferimento alle sezioni ed alla profondità di scavo) in modo da non contrastare con le linee salienti del paesaggio pianiziale cremonese;
- non si estendano su superfici superiori a 1 ettaro di superficie complessiva e a 4 metri di profondità massima di scavo;
- prevedano, quale intervento compensativo su superficie almeno pari a quella del lago realizzato, la restituzione di aree di interesse naturalistico, preferibilmente boscate da consorzi forestali, idonee alle condizioni ecologiche dell'area;
- dimostrino in maniera inequivocabile che la comparazione del vantaggio economico derivante dalle attività ricreative prevalga rispetto a quella derivante dalla commercializzazione del materiale scavato per la realizzazione degli impianti;
- utilizzino esclusivamente specie autoctone o alloctone naturalizzate.

E' vietato il riempimento degli specchi d'acqua (naturali o artificiali ma da tempo naturalizzati) esistenti sul territorio comunale.

Per gli ambiti umidi non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, eventualmente estendibile da parte del Comune, dal confine dell'area protetta da tutelare individuata dal Comune o dalla Provincia;

non sono inoltre consentite opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da parte del Comune. Sono infine consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali aree.

65.4 - Esercizio dell'attività agricola

La conduzione dei terreni utilizzati a fini agricoli dovrà di norma avvenire nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con DM 19.4.99, nonché risultare in ogni caso rispettosa delle specifiche disposizioni del locale Regolamento di Polizia Rurale.

L'Amministrazione Comunale promuoverà iniziative per favorire l'adozione di misure agro-ambientali per la riqualificazione dell'intero territorio agricolo, diffondendo anche l'utilizzazione delle possibilità offerte dal regolamento Ce 1257/99.

Non sono ammessi depositi stabili di materiali non necessari per l'attività agricola, depositi di macchine usate o di quant'altro possa creare impatti visivi ed ambientali negativi sulla unitarietà e continuità del paesaggio agrario.

Nel caso di nuove costruzioni di significativo impatto ambientale, la Commissione Edilizia potrà prescrivere idonee schermature con alberature e cespugli.

A tale prescrizione non saranno soggetti gli edifici e i manufatti la cui tipologia e materiali di finitura siano riconducibili alle tradizioni edilizie locali. In particolare i rivestimenti esterni e i cromatismi degli edifici dovranno avvalersi di soluzioni riproducenti i colori delle terre naturali.

65.5 - Costruzione di trincee per i foraggi e di vasconi per la raccolta dei liquami

Compatibilmente con le esigenze aziendali, la costruzione di trincee per i foraggi e di vasconi per la raccolta dei liquami dovrà avvenire in modo da non disturbare, dalle strade pubbliche o vicinali, la visuale verso le vecchie cascine o verso altri elementi significativi del paesaggio.

Tali impianti dovranno essere quanto più possibile interrati e le relative murature che sporgano dal piano campagna essere opportunamente schermate, o attraverso l'impianto di alberi e cespugli, o attraverso scarpate artificiali di terreno di riporto.

In ogni caso, salvo dimostrate esigenze tecniche diverse, le murature non dovranno sporgere dal piano campagna oltre i 150 cm.

65.6 - Asservimento di terreni a fini edificatori

Al fine di consentire l'edificazione in ambito agricolo dovranno essere asservite, all'interno del podere interessato, superfici in misura proporzionale (titolo III LR 12/05), preferibilmente procedendo, nel vincolo, a partire dai terreni che, pur computabili ai fini edificatori, siano interessati da vincoli di rispetto urbano, infrastrutturale o ambientale.

65.7 - utilizzo di fanghi e gessi di defecazione in agricoltura

NORME SPECIFICHE DI DIVIETO, RICAVATE DAL REGOLAMENTO GIA' APPROVATO DAL CC

NORME GENERALI A TUTELA DELLE TESTIMONIANZE STORICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO

66.1 - Scarpate principali e secondarie – Rispetti relativi

Le tavole del Piano di Governo del Territorio derivate dalla componente geologica segnalano con apposito simbolo grafico la presenza delle principali scarpate morfologiche dal ciglio e dal piede delle quali andranno osservate fasce di rispetto nella misura di almeno 10 metri.

Il simbolo grafico riportato dalle tavole va inteso di massima. La posizione effettiva della scarpata andrà verificata con rilievo diretto sul luogo.

Su tali aree, che costituiscono una componente ambientale di notevole interesse paesistico, è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento, anche a fini agricoli, ed è vietato l'esercizio dell'arboricoltura a rapido accrescimento.

I terreni interessati dalle scarpate o compresi all'interno delle relative fasce di rispetto non sono edificabili e possono essere solo parzialmente destinati a strade campestri, nonché a canali di raccolta e drenaggio delle acque.

Sono, invece, sempre ammessi interventi di difesa contro eventuali smottamenti, purché realizzati mediante tecniche di bioingegneria forestale (anche con l'apporto di terra), nonché l'attività silvicolturale.

Le medesime disposizioni si dovranno comunque applicare anche nel caso delle scarpate secondarie, anche se le stesse, per la difficoltà pratica di garantirne una puntuale determinazione, non sono indicate dalle tavole di previsioni di Piano e ciò a condizione che il dislivello da esse raccordato sia superiore al metro lineare.

66.2 - Tracce della antica centuriazione romana

Pur non evidenziate dalle tavole di previsione del Piano di Governo del Territorio, risulta riconoscibile la presenza di alcune significative tracce della antica centuriazione romana, così come riconosciute dalla letteratura specializzata e dagli studi settoriali compiuti sul territorio e noti in letteratura. In corrispondenza di tali tracce non sono consentite trasformazioni della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e dell'andamento viabilistico che possano, in qualche modo, alterarne l'antico tracciato o cancellarne l'immagine.

Le aree interessate dovranno restare libere da edificazioni, anche di carattere agricolo.

66.3 - Giacimenti archeologici

Dovrà essere segnalato alla Amministrazione Comunale, almeno quindici giorni prima della sua effettiva esecuzione, ogni intervento sul territorio comportante significativi movimenti di terra, eccedenti le normali pratiche agronomiche, ivi compresi gli scavi per l'esecuzione di fondazioni, anche se oggetto di Permessi di Costruire già da tempo rilasciati.

Dovrà essere inoltre immediatamente segnalato ogni ritrovamento di oggetti di presumibile interesse archeologico.

Ai sensi delle leggi vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale provvederà:

- a segnalare preventivamente alla competente Soprintendenza tutti gli scavi potenzialmente più interessanti che fossero programmati sul territorio comunale;
- a sospendere i lavori, onde salvaguardare l'integrità dei reperti, nel caso che si evidenziassero con gli scavi elementi di interesse e a segnalare la circostanza alla competente Soprintendenza.

66.4 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

66.5 - Elementi edilizi secondari di arredo del territorio

Si intendono soggetti ad obbligo di restauro e conservazione, salvo diversa e motivata determinazione della eventuale Commissione Comunale per il Paesaggio, anche tutti quegli altri manufatti minori di vecchia fattura che, per ragioni difensive (murature, recinzioni, ecc.) o per ragioni religioso-commemorative (santelle, cippi, lapidi, ecc.) o ancora per ragioni idrauliche (ponticelli, ponti-canali, sifoni, prese d'acqua, opere di ferma e di ripartizione), si trovino comunque collocati sul territorio comunale.

Articolo 67

NORME GENERALI A TUTELA DELLA VIABILITA' E DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI AI VARI TIPI DI INSEDIAMENTI

Nella progettazione edilizia ed urbanistica dovranno sempre osservarsi particolari attenzioni a tutela della viabilità esistente e di progetto, allontanandone le edificazioni e le recinzioni, unificando e razionalizzando gli accessi, nonché garantendo ai singoli insediamenti un'adeguata dotazione di parcheggi.

L'ampiezza e le utilizzazioni consentite delle fasce di rispetto della viabilità esistente e di progetto sono quelle di massima prescritte dalle tavole di previsioni di piano e dalla normativa di ambito. Esse verranno nel dettaglio determinate con le regole e i criteri indicati dal DI n.1404 del 1° aprile 1968 e con i controlli che verranno di volta in volta effettuati anche dall'Ente proprietario. Dovranno essere anche rispettate le disposizioni fornite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

In particolare la posizione e la forma delle recinzioni sarà indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle indicazioni al riguardo fornite dal Regolamento Edilizio Comunale, salvo più restrittive indicazioni che venissero fornite dall'Ente proprietario della strada, avuto riguardo alle esigenze di visibilità, scorrevolezza e sicurezza del traffico, agli eventuali programmi di ampliamento della rete stradale ed all'opportunità di garantire omogeneità di forma, dimensioni e materiali ai vari manufatti.

Ogni edificio dovrà, di norma, vuotare sulla pubblica via attraverso un solo passo carrabile, ubicato in modo tale da non arrecare pericolo o intralcio alla viabilità e la cui chiusura, ove possibile e opportuno, dovrà essere convenientemente arretrata sia rispetto alle intersezioni stradali, sia rispetto al filo stradale. Quest'ultimo arretramento potrà essere evitato, nelle strade di modesto traffico, qualora sia previsto l'impianto di un meccanismo automatico di apertura attivabile a distanza.

Eventuali rampe carrabili di accesso alla pubblica via dovranno essere raccordate con questa attraverso un tratto di livelletta orizzontale e con sviluppo lineare non inferiore ai quattro metri.

Nel caso di costruzioni di antico o vecchio impianto, dovranno essere altresì rispettate le norme particolari di tutela ambientale relative alla costruzione di autorimesse.

Nel caso di nuove costruzioni, o di edifici nei quali si realizzi modifica di destinazione d'uso dovrà essere garantita, in proporzione alle dimostrate necessità, una adeguata dotazione di parcheggi, parte dei quali, ove necessario, lasciata liberamente accessibile e, pertanto, esterna alle recinzioni.

A tale proposito, fatta salva la dotazione di parcheggi in conto standard urbanistici, da realizzarsi in adempimento a convenzioni urbanistiche, si prescrive che la dotazione minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali al servizio degli edifici di nuovo impianto debba essere la seguente:

- 1 mq ogni 10 mc di volume edificato, nel caso di residenze;
- 0,50 mq ogni 1 mq di superficie lorda di pavimento, nel caso di uffici e commercio (salvo le maggiori disponibilità richieste nel caso di esercizi per la vendita al dettaglio);
- 1 mq ogni 10 mq di superficie lorda complessiva di pavimento nel caso di industrie e artigianato (salvo le minori necessità debitamente dimostrate).

In ogni caso e, in particolare, per le funzioni non sopra elencate, in sede di formazione del titolo abilitativo all'edificazione, si dovrà fornire, sulla base di razionali valutazioni tecniche, dimostrazione della sufficiente e reale disponibilità di posti macchina previsti.

Le aree di parcheggio potranno essere ricavate anche su terreni che non facciano parte del lotto interessato, purché asservite all'edificio in forma permanente a mezzo di atto registrato e trascritto e poste a distanza non eccessiva dall'edificio stesso.

I parcheggi sono considerati opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) del DPR 380/01 e sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 68

NORME GENERALI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO DELLA VIABILITA' DI QUARTIERE (NUOVI INSEDIAMENTI E LOTTIZZAZIONI)

68.1 – Viabilità ordinaria di quartiere

Nel dimensionamento della nuova viabilità di quartiere dovranno essere perseguiti i criteri forniti dalla buona tecnica del traffico e rispettate le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, fornite dal DM 5.11.2001 e rispettate, di norma, le disposizioni dettate dai commi seguenti.

I nuovi marciapiedi non dovranno avere, dimensione trasversale inferiore a 1,50 ml.

Le piste ciclabili a senso unico non dovranno avere dimensione trasversale inferiore a 1,50 ml; quelle a doppio senso di circolazione non dovranno essere inferiori a 2,50 ml (salvo deroghe, previste dalle leggi, per brevi tratti sulla base di giustificazioni tecniche).

Le nuove strade carrabili a doppio senso di circolazione non dovranno avere dimensione trasversale inferiore a 9 ml, dei quali 6 ml per la carreggiata e 1,50 x 2 per i marciapiedi.

Dimensioni inferiori potranno essere adottate solamente per strade a fondo cieco di modesta estensione e poste al servizio di non più di venti alloggi o per brevi tratte in centro storico.

Se una strada è prevista a fondo cieco, dovrà essere comunque dotata di una piazzuola terminale di dimensione adeguata, a garantire ai veicoli una agevole inversione di marcia.

Le strade urbane principali e le strade extraurbane dovranno essere, se possibile, completate con apposite corsie destinate al transito delle biciclette.

68.2 – Strada di scorrimento denominata Nuova Gronda Periurbana in Ambito Residenziale

68.3 – Strada di scorrimento denominata Nuova Gronda Periurbana in Ambito Produttivo

NORME GENERALI A TUTELA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI INTERESSE URBANISTICO

Cabine di trasformazione dell'energia elettrica

I Permessi di Costruire finalizzati alla costruzione e del mantenimento in essere delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica vengono rilasciati alle seguenti condizioni speciali:

- 1) la superficie lorda di pavimento delle cabine non viene computata ai fini dell'utilizzabilità edilizia;
- 2) il volume delle cabine non viene computato ai fini della fabbricabilità edilizia;
- 3) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- 4) le cabine possono essere costruite a filo strada e in confine di proprietà, anche in deroga alle distanze minime previste dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 8,50 ml, salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici, che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine devono mantenere invece, nei confronti dei confini di proprietà, i limiti previsti nei vari ambiti dalle Norme Tecniche di Attuazione;
- 5) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LLPP n.5980 del 30 dicembre 1970. Andranno in ogni caso rispettate le esigenze di tutela dell'ambiente e di visibilità ai fini della decorosità del paesaggio urbano e della sicurezza della circolazione.

Piani di Lottizzazione e Piani di Recupero d'iniziativa privata

Per quanto riguarda gli impianti elettrici di interesse urbanistico le ditte convenzionate dovranno attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP - Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970 n.227.

I progetti di Piani di Lottizzazione e di Piani di Recupero di iniziativa privata dovranno prevedere, sin dalla loro originale proposta, la localizzazione delle eventuali cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Sulla localizzazione delle cabine di trasformazione il parere definitivo dovrà tuttavia essere fornito dalla Amministrazione Comunale, la quale giudicherà in relazione alla migliore sistemazione urbanistica dei luoghi ed alla sicurezza della circolazione.

Elettrodotti ad alta tensione 380-220-132 kV

La realizzazione delle linee elettriche e dei relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a Permesso di Costruire di cui al DPR. 380/01.

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati i Permessi di Costruire che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.

Il conseguimento di titoli edificatori per ogni nuovo intervento ubicato in prossimità di un elettrodotto dovrà essere preceduto dalla definizione della Dpa (Distanza di Prima Approssimazione), obbligatoriamente fornita dall'Ente Gestore ai sensi del DM 29.5.2008 (in S.O. n°160 della GU n°156 del 5.7.2008), nonché dalla verifica che i campi elettromagnetici vengano come minimo mantenuti al di

sotto dell'obiettivo di qualità previsto dal DPCM 8.7.2003, applicativo della L. 22.2.2001 n°36, pari a 3 microtesla.

Il PGT prescrive, in ogni caso, una distanza minima pari a 15 mt per lato dalla proiezione sul terreno della linea (vd. art. 53). Sono fatte salve le maggiori distanze che venissero determinate da più recenti disposizioni legislative e regolamentari.

Sulla localizzazione delle cabine di trasformazione il parere definitivo dovrà tuttavia essere fornito dalla Amministrazione Comunale, la quale giudicherà in relazione alla migliore sistemazione urbanistica dei luoghi ed alla sicurezza della circolazione.

NORME GENERALI CONCERNENTI IL DOVUTO DISTANZIAMENTO TRA IMPIANTI ZOOTECCNICI E FUNZIONI URBANE

Per impianti zootecnici si intendono quelli come tali riconosciuti dal Regolamento Locale d'Igiene. Il loro perimetro, al fine del computo delle distanze, comprende gli edifici destinati al ricovero degli animali, gli spazi recinti stabilmente utilizzati dagli stessi animali, nonché qualsiasi struttura utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici e similari.

Per tutti gli allevamenti zootecnici localizzati in ambiti non agricoli (ivi comprese gli ambiti storico-agricoli di recupero (EA) saranno ammessi unicamente interventi di miglioramento igienico-sanitario, escludendosi qualsiasi incremento di peso vivo allevato e qualsiasi forma di riattivazione di strutture dismesse.

Allevamenti esistenti

per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra indicate è necessario distinguere tra:

- gli allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in ambito agricolo, che potranno eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non dovranno ridurre ulteriormente le distanze in essere.

L'ampliamento e le riconversioni con cambio di destinazione di specie animale allevata potranno avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispetteranno le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non dovranno ridurre le distanze in essere, salvo comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiore ai tre anni, dovranno rispettare almeno le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti;

- gli allevamenti ubicati in ambiti non agricoli o comunque dove non permessi dal PGT, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art. 216 del TULLSS di cui al RD 1265/34, non potranno essere ampliati, ma potranno eseguire unicamente miglioramenti igienico-sanitari, senza aumento di peso vivo allevato.

L'Amministrazione Comunale, per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, imporrà un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in ambito agricolo.

Non sono comunque ammesse le riattivazioni degli allevamenti dismessi.

Aree destinate all'allevamento suinicolo

1) Interventi consentiti:

a) Nuove edificazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e completamenti, ristrutturazioni anche con mutamento di destinazione se in favore dell'uso agricolo, risanamento igienico e tecnologico, manutenzione ordinaria e straordinaria.

b) La distanza minima degli allevamenti suinicoli è di m 2000 dai centri abitati di Castelleone Capoluogo, Le Valli, Corte Madama, San Latino, Pellegra, Pradazzo, di m 1000 dalle località Oriolo, San Giacomo e di m 400 dalle case sparse.

La “fascia di rispetto” degli allevamenti è quella determinata dalla circonferenza con raggio pari alla distanza minima. (Variante ex L.R. 23/97 n. 1/99 BURL n. 33 del 16/08/00);

c) Gli edifici esistenti possono essere dotati di box auto nella misura massima di 1 mq/10 mc di residenza. Questi box non computano in volumetria se:

- _ Realizzati all'interno degli edifici esistenti;
- _ Realizzati in interrato;
- _ Realizzati ex novo, non superano l'altezza di m 2.50 e la S.l.p.

di mq 50; in questo caso la costruzione deve essere architettonicamente coerenzata e coerente con gli edifici di cui è pertinenza. Nel caso la superficie realizzabile sia superiore deve essere ricavata o in interrato o all'interno di edifici esistenti. Sono escluse costruzioni prefabbricate e/o in metallo. La distanza max tra l'eventuale nuova costruzione e le esistenti è di m 10.

Interventi consentiti per bovini, bufali, equini, ovi-caprini, struzzi

- zone sottoposte alla regola A, B, C, H e le aree per servizi m 200

- case isolate di terzi

m 100: - tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale

m 25: - Allevamenti avicoli cunicoli -zone sottoposte alla regola A, B, C, H e le zone per servizi

m 600 - abitazioni di terzi e regola D

m 100 - abitazioni del centro aziendale

m 25 - Allevamenti canili -zone sottoposte alla regola A, B, C, H e le zone per servizi

m 600 - abitazioni di terzi e regola D

m 100 - abitazioni del centro aziendale

m 25 - Individuazione allevamenti familiari nelle zone residenziali

Sono da considerarsi allevamenti a carattere familiare quelli che prevedono:

-animali da cortile fino a 10 capi

-bovini, equini, suini, caprini fino a 2 capi

-cani fino a 2 capi

Per tali allevamenti, nelle zone residenziali, si propongono le seguenti distanze:

-polli cani 10 m dall'abitazione di terzi

-bovini, suini, equini, caprini, ovini 10 m dall'abitazione di terzi

Interventi consentiti per gli allevamenti di suini esistenti

E' consentito l'ampliamento fino ad un massimo del 100% per gli allevamenti fino a 800 capi alla data del 31/12/00 (denuncia PUA). Non è consentito l'aumento per gli allevamenti con 8000 capi ed oltre. Gli allevamenti con n° di capi compreso tra 800 e 8000 possono aumentare per interpolazione. Tali aumenti sono consentiti a condizione che le aziende siano dotate di tutte le tecnologie previste dal Decreto Ministeriale del 19 aprile 99 (approvazione del codice di buone pratiche agricole. Tale ampliamento è consentito entro 5 anni dalla data di pubblicazione del BURL dal presente piano.

L'allevamento deve distare m 800 da altri allevamenti e/o da altre parti dello stesso allevamento anche siti nel Comuni confinanti con possibilità di aumento e riduzione della distanza secondo le disposizioni ASL, qualora parti di un unico allevamento siano situate su terreni di Comuni diversi, farà fede per il limite il numero di capi complessivo dell'allevamento stesso.

L'ampliamento delle strutture esistenti deve essere sottoposto al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Asl.

Strumenti di mitigazione da adottare:

Gli allevamenti esistenti, previsti e in ampliamento ricadenti all'interno di questa categoria, dovranno dotarsi delle seguenti misure di mitigazione degli impatti causati dall'attività svolta:

1. filari multipli di essenze autoctone:

a. triplo filare alberato a quinconce con profondità minima di 8,00 metri lineari e un'altezza minima delle piante all'impianto pari a 3,00 m lungo tutto il perimetro delle aree destinato allo stoccaggio ed agli allevamenti, escluse le vie atte a garantire l'accessibilità dei mezzi.

b. Doppia fila di siepe arbustiva per una larghezza minima pari a 0,5 metri e altezza pari a 1,50 m lineari lungo il resto del perimetro dell'area dell'allevamento;

c. Strumenti all'avanguardia per il controllo

[Riportare normativa PGT uscente](#)

NORME GENERALI A TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO

In sede di attuazione del presente Piano di Governo del Territorio dovranno risultare soddisfatte le esigenze di tutela dall'inquinamento acustico, inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Documentazione di previsione di impatto acustico

Nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della L. 447/95, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Nell'ambito della procedura di cui sopra, ovvero, nel rispetto di quanto indicato dal secondo comma dell'art. 8 della L. 447/95, anche in allegato alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero il rilascio dei Permessi di Costruire, oppure in allegato alle Denunce di Inizio Attività, oppure ancora in caso di richiesta di Licenze d'Uso ovvero di Nulla-Osta per nuove attività produttive, è fatto obbligo ai promotori delle iniziative di produrre una documentazione di previsione di impatto acustico nel caso di realizzazione o di modifica sostanziale delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi,
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- h) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Tale documentazione di previsione dovrà essere firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale.

Valutazione previsionale del clima acustico

Nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 8 della L. 447/95 è fatto obbligo, ai promotori delle iniziative, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido,
- ospedali;
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente sottocapitolo e soggette a documentazione di previsione di impatto acustico.

Tale valutazione, firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale, andrà allegata alla richiesta di approvazione dei Piani Attuativi, ovvero

del rilascio di Permessi di Costruire, oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territoriale competente.

Requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici sono stabiliti dal DPCM 5.12.97 e, per quanto non in contrasto con il DPCM stesso, dal Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene.

Il rilascio delle Licenze d'uso per le nuove strutture edilizie può essere, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalle norme citate. Tale relazione è tuttavia obbligatoria nel caso di:

- scuole e asili nido,
- ospedali;
- case di cura e di riposo,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette alla documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 (aeroporti e simili, strade non residenziali, discoteche, circoli privati e pubblici, esercizi con macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e simili, attività produttive, servizi commerciali polifunzionali).

NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE

Per corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore si intendono, ai fini dell'applicazione della presente norma, quelli individuati come tali dalle planimetrie di previsioni di Piano e affiancati da apposite fasce di rispetto.

Tutti i corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, rogge devono, di norma, essere mantenuti a cielo aperto, con il loro corso attuale e stato naturale delle sponde.

Il Comune potrà consentire modifiche del tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazione delle sponde solo nei casi di motivata utilità generale.

Negli ambiti indicati dalle planimetrie di previsioni di Piano, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua, è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 m a partire dal punto di massima piena, ovvero dal piede verso campagna di eventuali arginature.

La fascia di rispetto in fregio al Serio Morto è fissata in 20 mt a partire dal punto di massima piena, ovvero dal piede verso campagna di eventuali arginature.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

- a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione, anche nel sottosuolo; saranno di norma consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi praticabili solo da pedoni, cicli, motocicli e mezzi d'opera;
- b) sono vietati manufatti artificiali, ad eccezione di quelli attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
- c) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico. I nuovi argini dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
- d) le eventuali recinzioni saranno ammesse solo dove ne venga dimostrata l'indispensabilità funzionale: dovranno essere di tipo leggero (reti plastificate di color verde rette da piantoni metallici o siepe vegetale) e distare almeno quattro metri dal confine.

Sono fatte salve le diverse disposizioni che il Consiglio Comunale, a seguito di apposito studio, dovesse deliberare a tutela dello stesso Reticolo Idrico Minore, marchi le più restrittive disposizioni direttamente derivanti da Leggi e Decreti nonché da Enti Superiori specificatamente conferenti.

Articolo 73

NORME GENERALI A TUTELA GEOLOGICA DEL TERRITORIO

Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno risultare conformi a quanto consentito dallo Studio Geologico del Territorio, Comunale, redatto a supporto della presente Variante Generale ed approvato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Sono ovviamente fatte salve tutte le più dettagliate e più restrittive disposizioni contenute nel presente Piano Regolatore e nei relativi Piani Attuativi.

73.1 Norme Geologiche

73.2 DoSRI

NORME GENERALI A TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE

Il Piano di Governo del Territorio persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, quali imprescindibili elementi di valenza ambientale ed ecologica del territorio.

Ogni intervento di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e urbanistica deve prevedere la separazione delle acque nere dalle acque bianche e rispettare le prescrizioni di seguito elencate.

Per quanto riguarda le acque nere ogni intervento deve prevedere il collettamento alla rete fognaria comunale, ove tecnicamente ed economicamente attuabile, e l'invio dei reflui al sistema di depurazione a servizio del territorio, previa verifica della capacità del sistema di collettamento e di depurazione medesimi, che, nel caso non risultino idonei, dovranno essere opportunamente adeguati.

Nel caso che il collettamento a pubblica fognatura e l'invio al sistema di trattamento delle acque reflue a servizio del territorio comunale non sia tecnicamente o economicamente fattibile, dovranno essere previsti idonei sistemi di trattamento delle acque reflue, coerentemente con le indicazioni del **PTUA della Regione Lombardia (Allegato 17 della Relazione Generale)**. È comunque vietato scaricare acque nere non trattate.

Le acque bianche dovranno essere smaltite localmente, attraverso dispersione su suolo oppure scarico in corpo idrico superficiale. Per lo smaltimento in corpi idrici superficiali dovranno essere previsti adeguati sistemi di laminazione delle acque meteoriche (con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate successive all'evento piovoso) da dimensionare in funzione ad uno specifico studio idraulico, finalizzato alla verifica della capacità del corpo idrico ricevente. In ogni caso dovranno comunque essere previsti sistemi di laminazione delle acque bianche nei casi previsti dal PTUA della Regione Lombardia. A tal fine, in assenza di aree suscettibili di essere contaminate, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabili. Sono comunque, fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive previste dall'Ente gestore del corpo idrico ricevente.

In particolare, in corrispondenza di zone produttive, dovranno essere previsti adeguati sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici suscettibili di essere contaminate e sistemi di trattamento delle acque di dilavazione. Al proposito è vietato lo stoccaggio di rifiuti alla pioggia libera.

Per ogni intervento di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia ed urbanistica in fase progettuale dovrà essere valutata la possibilità di prevedere sistemi di recupero delle acque pluviali provenienti dalle coperture degli edifici da impiegare per usi compatibili (quali irrigazione aree verdi, lavaggio mezzi e aree esterne).

TITOLO OTTAVO – NORME PER IL GOVERNO DELLE
PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: FONTI E PRINCIPI

Attraverso il presente apparato normativo si intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e, nel contempo, assicurare, nell'esercizio delle proprie competenze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il miglior perseguimento di tutti gli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione di tali impianti.

Gli articoli della normativa tecnica che contemplano elementi di governo delle procedure di insediamento delle strutture di comunicazione elettronica sono espressione della potestà riconosciuta ai Comuni, in via generale, dall'art. 117 - comma 6, della Costituzione, e nello specifico settore, dall'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n°36.

Tali norme danno attuazione ai valori e ai principi di cui:

- agli artt. 168 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- agli artt. 5, 9, 32, 41, della Costituzione;
- agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259;
- agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152;
- agli artt. 131 e 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio n°42;
- all'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2001 n°11;
- all'art. 1 della Legge regionale Legge Regionale 11 marzo 2005, n°12;

La presente disciplina costituisce altresì attuazione, sul piano tecnico, delle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n°381 e dalle sue Linee Guida Applicative (con particolare riferimento all'art.4), dal Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.Uff. serie Gen. n°257 del 3.11.1998), dal successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal D.Lgs 01.08.2003 n°259, dalla L.R. 11.5.2001 n°11, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n°7351 del 11.12.2001.

Per strutture di comunicazione elettronica si intendono tutte le sorgenti specificate all'art.2 della Legge 36/2001;

La presente normativa disciplina altresì, al fine di assicurare il confronto tra le diverse istanze ed esigenze presenti sul territorio, i profili edilizi ed i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al comma 4, quando se ne richiede l'installazione in porzioni di territorio ritenute dal Piano particolarmente delicate e potenzialmente inopportune. Tale regolazione attiene ai tipi di provvedimento, alle fasi del procedimento, alle modalità realizzative e quant'altro specificatamente riguardi l'installazione ed il controllo dei suddetti impianti e dei relativi apparati o supporti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente normativa le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico; il presente regolamento non trova, inoltre, applicazione in relazione agli impianti per i quali le emissioni avvengono per scopo diagnostico, terapeutico o di pubblica sicurezza. Sono altresì escluse, e demandate alla vigente pianificazione sovraordinata, le installazioni relative ad antenne radio e TV.

Articolo 76

DEFINIZIONE DI IMPIANTO

Si definisce "impianto", ai fini dell'applicabilità delle presenti norme, l'insieme di tutti gli elementi meccanici, elettrici e radioelettrici che risultino tra loro interconnessi e funzionali alla sua realizzazione, quali:

- a) sostegni: elementi variabili per forma e dimensioni;
- b) antenne e parabole: elementi verticali o orizzontali sviluppati sia in superfici convesse o concave, sia lineari o reticolari, di forma e dimensioni variabili, per la trasmissione o ripetizione di segnali via etere;
- c) sale apparati: spazio comunque contenuto o circoscritti o da involucro strutturale costruito o prefabbricato destinato a contenere o proteggere apparati tecnologici funzionali all'impianto.

Tutti gli elementi di cui al comma 1 costituiscono altresì "costruzione" secondo la definizione vigente anche ai fini delle distanze tra le proprietà e la loro installazione costituisce a tutti gli effetti "trasformazione del territorio" ai sensi della LR 12/2005.

Articolo 77

LOCALIZZAZIONI RISERVATE A TUTTI GLI APPARATI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI PER TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA 24-28 GHZ

Le tavole del Regolamento individuano, con apposita simbologia dedicata esclusivamente a tale tematismo, le localizzazioni riservate (ai sensi dell'art. 8 – comma 6 della L. 22.2.2001 n°36, dell'art. 4 – comma 1 della LR 11.5.2001 n°11 e della DGRL n°7351 del 11.12.2001) agli impianti ed alle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, le quali non possono essere insediate in alcun altro ambito territoriale individuato dal PGT.

Si intendono incluse nella precedente definizione tutte le antenne, parabole, ed i ripetitori che i diversi gestori necessitino di porre in essere, allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare e trasmissione dati sul territorio. Si intendono altresì comprese la più recente tecnologia 5G, nelle frequenze fino ai 3.900 MHz, e le tecnologie WI-MAX sul mercato.

La cartografia del Regolamento individua aree riservate all'insediamento delle SRB per Telefonia Mobile di cui al comma 2, incluse quelle già attive alla data di approvazione del presente strumento, selezionati a seguito di un approfondito studio tecnico scientifico, condotto sull'intero territorio comunale e preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale.

In tali siti la localizzazione delle apparecchiature e dei supporti potrà avvenire esclusivamente nelle zone idonee già individuate dalla cartografia di Piano entro sedimio strettamente necessari al posizionamento di tutte le apparecchiature utili per il funzionamento dell'impianto (shelters, armadi, gruppi di alimentazione, ecc.). Più specificatamente potrà avvenire nell'ambito del medesimo lotto di terreno, purché nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto Studio Tecnico Preliminare.

Ciascun sito potrà ospitare uno o più gestori, favorendosi la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto (cositing).

Tutti i siti si intendono abilitati ad accogliere qualsiasi specie di tecnologia disponibile sul mercato (GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS, 4G, 5G 700 e 5G 3.600/3.900), ad eccezione degli impianti per la rete 5G con frequenze comprese tra i 24 ed i 28 GHz (cd. "onde microcellulari"), il cui insediamento sarà

viceversa subordinato al rispetto della cartografia e delle norme di cui ai successivi artt. 4 e 5, specificatamente dedicate a tale tipologia di apparati, nel rispetto del principio di minimizzazione degli effetti sulla popolazione.

L'installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, sarà viceversa di norma vietata.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o qualora l'impianto sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al precedente periodo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare e dismettere l'impianto ricetrasmittente.

Lo smantellamento degli impianti stessi, ripristinando lo stato dei luoghi pre-esistente all'installazione degli apparati e la sistemazione del sito in armonia con il contesto territoriale, dovrà sempre avvenire entro i successivi 6 mesi.

La progettazione e la realizzazione degli impianti di radiotelefonía mobile dovranno sempre avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, secondo il principio fondamentale di minimizzazione delle esposizioni, nonché quello di precauzione sancito dall'Unione Europea e dalle leggi statali di riferimento.

Nei siti individuati dal Piano potranno essere installati, dai soggetti abilitati di cui all'art.14, supporti di diversa foggia (palo, traliccio o altro) ed altezza, destinati ad antenne, parabole e ripetitori.

Articolo 78

LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI PER LA TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA COMPRESA TRA I 24 E I 28 GHZ

Gli impianti per telecomunicazioni e trasmissione dati diversi da quelli di cui al precedente articolo 3, ed in particolare quelli riferiti alla tecnologia 5G caratterizzata da frequenze comprese tra il 24.000 e i 28.000 MHZ, potranno essere autorizzati sul territorio comunale nel rispetto della zonizzazione di cui al successivo art.5, e della cartografia ad esso allegata (tavola 12).

Gli impianti e le loro localizzazioni dovranno inoltre rispettare ogni altra prescrizione e vincolo di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, ivi compresi, in particolare, quelli previsti dal P.T.R. e dal P.T.C.P., nonché da tutti i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva dovranno viceversa essere compatibili con la pianificazione regionale e statale sovraordinata, nonché conformarsi alle disposizioni in materia contenute nella LR 11/2001.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI DI CUI ALL'ART.4

Conformemente a quanto stabilito dall'art.8 - comma 6 della L.36/2001 e dall'art 4 della LR 11/2001, con riferimento agli impianti radio base per la telefonia mobile e la trasmissione dati appartenenti alla tecnologia di cui al precedente art.4, nonché conformemente a quanto previsto dalla presente normativa, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

a) **“zona A - vietata”**: campita in colore arancione sull'apposita cartografia, e comprendente tutti gli ambiti di fruizione da parte dell'utenza delle attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, educative e ricreative esistenti, ubicati sul territorio comunale - con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, giardini pubblici e impianti sportivi, che prevedano la presenza continuativa di popolazione infantile o malata per oltre 4 ore al giorno, ovvero ambiti di salvaguardia per infrastrutture viabilistiche, naturali o infrastrutturali, ove non è in alcun caso consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, anche ai sensi dell'art.4 comma 8 della LR 11/2001, nonché dell'art.4 del DI 381/1998 e relative Linee Guida.

b) **“zona B - inopportuna”**: campita in colore azzurro sull'apposita cartografia, e comprendente porzioni del Nucleo di Antica Formazione o edifici di particolare valore storico architettonico e monumentale, ove non è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a tutela delle disposizioni contenute nell'art.4 del DM 381/98, nelle sue linee guida applicative, salvo che il gestore non dimostri l'impossibilità a conseguire altrimenti la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio al di fuori di tale zona e nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa di settore vigente.

La collocazione di nuovi impianti in questa zona sarà in ogni caso subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su immobili caratterizzati da vincoli urbanistici o legislativi di natura artistica, storica o architettonica

In ottemperanza a quanto disposto dal precedente capoverso, ove il gestore intenda proporre l'installazione degli impianti in tale zona, la relativa istanza, corredata da tutta la documentazione di legge, nonché dalle relazioni prodotte a supporto della dimostrazione di cui al primo capoverso del punto b), sarà sottoposta all'esame di una commissione tecnica paritetica, formata da due componenti in rappresentanza del proponente e due in rappresentanza dell'Amministrazione.

Tale organismo procederà ad individuare misure di contenimento degli effetti ambientali, paesaggistici e sanitari o, in alternativa, alla collocazione in altra area, perseguendo sempre obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

La soluzione sarà approvata solo con il voto unanime di tutti i componenti.

c) **“zona C - idonea”**: ove è consentita l'installazione di tutti gli impianti, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, sempre validi, di cui all'art.1 della presente normativa, purché comunque ubicati e progettati allo scopo di conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come descritto nel DM 381/98 e nelle relative linee guida.

Tale zona si articola in 4 sottoclassi:

- Zone C1 – idonee condizionate dalla presenza di tessuti caratterizzati da forte concentrazione residenziale e funzioni ad essa complementari: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al conseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio urbano, ai sensi dell'art. 3 – comma 1 della LR 11/2001 e dell'art. 8 della L 36/2001, recependo eventualmente le prescrizioni impartite in sede di rilascio dei titoli abilitativi, volte in particolare a contenere massimamente l'esposizione della popolazione infantile ai campi elettromagnetici generati da tali apparecchiature. Sono comprese in tale zona (campita in colore giallo sull'apposita cartografia) le aree a forte densità residenziale.

La collocazione in questa zona di apparati ricetrasmittenti e impianti con potenza complessiva al connettore d'antenna > di 240 w o EIRP > di 21 dBm o 150 mW dovrà essere massimamente contenuta e il gestore richiedente dovrà dimostrare di non poter conseguire la medesima copertura da altra posizione inserita in zona C2, C3 o C4.

La collocazione di nuovi impianti in questa zona potrà essere subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su immobili caratterizzati da vincoli urbanistici o legislativi di natura artistica, storica o architettonica

- Zone C2 – idonee condizionate dalla presenza di immobili caratterizzati da forte concentrazione produttiva: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al conseguimento degli obiettivi standard di minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio urbano, ai sensi dell'art. 3 – comma 1 della LR 11/2001 e dell'art. 8 della L 36/2001.

Sono comprese in tale zona (campita in colore lavanda sull'apposita cartografia) le aree a prevalente presenza di luoghi di lavoro, edifici e laboratori artigianali, industrie o commercio a scala di Media e Grande Struttura di Vendita.

- Zone C3 – idonee condizionate da tutele di tipo paesaggistico, ambientale o geopedologico: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su un intorno connotato da particolari elementi di bellezza del paesaggio naturale o dalla presenza di scorci e vedute comprovatamente meritorie di protezione, ovvero su suoli caratterizzati da particolari fragilità geopedologiche, ovvero inserite in contesti di potenziale rischio idraulico.

Sono comprese in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore verde, con differente retinatura) le aree a prevalente presenza di tessuti agricoli, rurali, naturali o comunque soggetti a forme di tutela;

- Zone C4 – idonee senza condizioni particolari: ove la collocazione di nuovi impianti sarà libera e subordinata esclusivamente al conseguimento del miglior Obiettivo di Qualità per il comparto interessato.

Sono comprese in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore bianco) tutte le porzioni di territorio non comprese nelle aree di cui alle precedenti lettere a) b) e c);

Siti consigliati

Articolo 80

PROGRAMMAZIONE ANNUALE E SUA VERIFICA

I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale per le installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, così come stabilito dall'art. 4 - comma 11, della L.R. 11/2001. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, corredata dalla documentazione prevista dalla D.Lgs 259/2003, nonché da una mappa a scala adeguata, nella quale vengano evidenziate le aree entro la quali ciascun gestore intende ricercare - nel corso dell'anno successivo - siti per l'installazione dei propri impianti ed una tabella contenente dettagliate informazioni sulla tipologia, la potenza e le caratteristiche di tali impianti, prendendo in esclusiva considerazione i siti indicati nelle cartografia di Piano come riservati a tali funzioni.

Nel caso di installazioni di apparati per la tecnologia 5G 24-28 GHZ, le aree di ricerca potranno tenere in considerazione la zonizzazione di cui ai precedenti artt.4 e 5.

Sulla base di questi dati l'Amministrazione comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, verifica la compatibilità con lo strumento urbanistico comunale, e può promuovere iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle strutture di comunicazione elettronica coerenti con la presente normativa, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario e conseguire l'obiettivo di minimizzare gli effetti sulla popolazione e sul paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi di comunicazione stessi.

Articolo 81

OBIETTIVO DI QUALITA'

Contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di qualità, assunto dal Comune di Castelleone, l'individuazione di localizzazioni alternative a quelle che attualmente ricadono in corrispondenza di strutture sensibili di cui all'art. 5, comma 1 - lettera a) del presente Regolamento, alla data di approvazione della Delibera Consigliare che l'ha resa operativa, tenendo conto della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture o di servizi ad alta densità d'utilizzo, nonché dello specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico-ambientale.

Considerata la natura di servizio di interesse pubblico attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l'acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell'impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi vicini ad altri impianti esistenti, i gestori devono prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzare gli impatti ambientali e contenerne la loro diffusione sul territorio, nonché evitare, ove possibile, l'installazione di nuovi impianti di comunicazione di telefonia mobile nel raggio di metri 100 rispetto ad impianti già esistenti.

L'amministrazione, nei casi in cui tale opzione si rendesse funzionale a conseguire i minori impatti sulla popolazione e/o sul paesaggio, potrà prescrivere il co-siting di più impianti e la condivisione di supporti e piazzole di collocazione degli apparati di comando degli stessi.

I supporti verticali devono avere un'altezza tale da garantire che l'area di maggiore potenza elettromagnetica non interferisca con eventuali edifici all'intorno, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina regionale; sono fatti salvi i disposti normativi e le relative procedure autorizzative in materia di sicurezza del volo degli aeromobili. Contestualmente dovrà prestarsi uguale attenzione all'impatto paesaggistico che tali impianti costituiranno sull'intorno, ricercando il miglior punto di incontro tra le due diverse esigenze.

NORME MORFOTIPOLOGICHE

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltreché conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati.

Laddove previsto, dovrà essere acquisito il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi di legge.

La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovranno assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sull'ambiente circostante.

Qualora l'ubicazione delle apparecchiature avvenisse in posizioni ritenute dall'amministrazione particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, il provvedimento autorizzativo potrà contenere prescrizioni atte a contenerne gli impatti (piantumazioni, cortine vegetali naturali o artificiali, manufatti e/o velette atte a mascherare quanto più possibile gli impianti stessi ed i loro supporti).

È comunque possibile la realizzazione di nuovi elementi architettonico-formali idonei a contenere e mimetizzare le strutture costitutive dell'impianto, purché vengano rispettate le prescrizioni di cui sopra, e purché consentito dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

L'amministrazione comunale potrà altresì prescrivere:

- l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici direttamente interessati e/o l'utilizzo di colori in gamma cromatica compatibile ed affine con le colorazioni degli edifici adiacenti e circostanti;
- l'applicazione di tecniche di mimetizzazione nei contesti di cui sopra;

In particolare, per le installazioni relative al sito n°7, in considerazione delle particolari condizioni di contesto, potrà essere prescritto l'impiego di supporti di particolare foggia (pali camuffati, strutture artistiche, particolari colorazioni, ecc.), atti a rendere meno impattante l'inserimento delle infrastrutture nel paesaggio locale. In tali casi, l'eventuale aggravio di oneri costruttivi potrà essere oggetto di diversa e separata valutazione in sede di stipula dei contratti di locazione con il Comune proprietario delle aree.

L'obbligo di mitigazione visiva è da intendersi vigente in ogni caso per tutte le nuove installazioni o per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti, anche nelle aree al di fuori degli ambiti di idoneità condizionata C3.

Dovrà essere perseguita, in ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o diversi supporti installati sul territorio comunale.

In tutto il territorio comunale la realizzazione di supporti è limitata dalle esigenze tecnico-strutturali, se accuratamente documentate nella relazione tecnico illustrativa, nella quale dovrà essere dimostrata la necessità di realizzazione di eventuali strutture a traliccio o castelli a sbraccio su palo, particolarmente impattanti; in ogni caso è vietata l'apposizione, su dette strutture, di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

Nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso a sostegni di altezza pari o superiore a mt. 30, tali strutture potranno consentire l'inserimento - ove ritenuto necessario in relazione alla natura dell'area - di strutture tecnologiche di servizio collettivo, funzionali alle necessità del contesto, quali fari di illuminazione, o impianti di video-sorveglianza etc.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Castelleone, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Articolo 84

PUBBLICA UTILITÀ E PROPRIETÀ COMUNALI

Considerata la natura di “servizio privato di utilità generale” attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l’acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di radiofonia mobile, anche tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

A tale scopo, gli immobili interessati dalla simbologia dedicata a tali strutture debbono intendersi a tutti gli effetti connotati da vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità. Tale vincolo potrà essere esercitato dall’amministrazione comunale allo scopo di rendere certamente fruibili i siti individuati allo scopo di garantire radio copertura di segnale ai gestori di rete sull’intero territorio antropizzato, nonché di garantire trattamenti trasparenti, equi e paritetici sul territorio a tutti i soggetti interessati dalle procedure di installazione di tali impianti.

Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell’impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

Articolo 85

MONITORAGGI PERIODICI

Ai sensi dell’art. 11 della LR 11.5.2001 n°11, l’amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore secondo i disposti della LR 14.8.1999 n°16.

Ogni altra procedura od obbligo è regolata altresì dal vigente Piano dei Servizi, all’interno della propria normativa tecnica di attuazione.

Articolo 86

TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

La realizzazione degli impianti di cui all'art.1 o la modifica di quelli esistenti è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui alla presente normativa ed al conseguimento nell'ambito del medesimo procedimento - di titolo abilitativo, secondo le normative statali, regionali e comunali vigenti in materia di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio;

Articolo 87

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'installazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti, dovrà essere sottoposta alle procedure di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n°36, alla Legge Regionale 11 maggio 2001 n°11, al Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259 e successive modifiche ed integrazioni, da coordinarsi opportunamente - ove necessario ed in funzione della rilevanza edilizio-urbanistica dell'intervento - con le disposizioni contenute nella legge quadro regionale in materia di urbanistica 11 marzo 2005 n°12;

L'istruttoria delle pratiche finalizzata al conseguimento dei titoli abilitativi e all'emissione del provvedimento finale è attribuita alla struttura comunale competente in materia edilizia, che procederà alla verifica e/o all'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sanità pubblica e tutela ambientale, facendo ricorso - ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 87 - comma 6, del D.Lgs 259/2003 - all'istituto della Conferenza dei Servizi, fermo restando, quale fase endoprocedimentale, l'esame della Conferenza dei Servizi Permanente interna all'Amministrazione comunale, con parere obbligatorio dell'Area competente alla gestione del territorio e del S.U.A.P., nonché dell'Attività Patrimonio nel caso di impianti ricadenti su aree di proprietà comunale.

In caso di installazione di impianti su aree di proprietà comunale viene dato avvio alle procedure di assegnazione delle suddette aree secondo quanto previsto nella vigente legislazione in materia di concessioni.

Articolo 88

SOGGETTI LEGITTIMATI

Sono legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, secondo i criteri di cui alla presente normativa, i soggetti inclusi nel Registro dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, tenuto dal Ministero competente e previsto dall'art. 25, comma 5, del Codice Elettrocomunicazioni, ovvero quelli inclusi nel Registro degli operatori di comunicazione, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, n°5 della Legge 249/1997.

Non possono avanzare istanza per la realizzazione di nuovi impianti i soggetti non compresi nei sopraindicati registri, ossia non in grado di comprovare la propria abilitazione a svolgere l'attività.

I proprietari di aree o coloro che hanno titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio di Permesso di Costruire ai sensi del precedente comma 1, potranno altresì richiedere una valutazione preventiva in merito alla localizzazione proposta, inoltrando specifica richiesta agli uffici comunali competenti.

Una volta cessato l'esercizio del servizio da parte del titolare dell'autorizzazione i pali/tralicci e i relativi accessori dovranno essere rimossi.

CONTENUTI DELL'ISTANZA

La richiesta di autorizzazione per l'installazione degli impianti, o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indirizzata alla struttura comunale competente in materia di edilizia privata ed attività produttive, oltre a tutti i dati tecnici specifici previsti dalla normativa vigente in materia, deve comunque contenere tutti i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente o del legale rappresentante per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
- c) dimostrazione della legittimazione attiva;
- d) atto di assenso dei proprietari dell'area secondo i disposti del Codice civile;
- e) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
- f) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con indicazione specifica:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, storico/artistico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - verifica di compatibilità con la zonizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5;
- g) attestazione dell'avvenuta richiesta di parere ARPA, e ATS, se necessario;
- h) provvedimenti espressi dagli Enti titolari di vincoli e tutele, presenti sulle aree di intervento;
- i) atto di impegno relativo a:
 - mantenimento delle originarie caratteristiche costruttive;
 - mantenimento della potenza di emissione e delle modalità di funzionamento previste nel progetto dell'impianto;
 - buona manutenzione dell'impianto, anche in caso di disattivazione temporanea;
 - rispetto dei tempi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni in caso di revoca della concessione statale, oppure disattivazione dell'impianto in conformità agli eventuali contenuti contrattuali;
- j) Idonee garanzie a copertura degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, in misura non inferiore ad euro 20.000,00.=, per impianti realizzati su palo o traliccio con sale apparati esterni per ogni singolo gestore, anche in caso di condivisione. Qualora i lavori di smantellamento e ripristino ambientale, eseguiti in via sostitutiva dall'Amministrazione comunale, comportino spese di importo maggiore di quello garantito, il Comune si rivarrà per la differenza nei confronti del soggetto resosi inadempiente;
- k) relazione tecnica illustrativa;
- l) documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto di intervento ed estesa al suo intorno, ripresa da diverse angolazioni ed estesa a 360 gradi;
- m) fotomontaggio dell'impianto sul contesto in cui viene ad essere inserito;
- n) opportuni elaborati grafici, in triplice copia, comprensivi di:
 - planimetria, prospetti e sezioni relativi allo stato di fatto, di comparazione e di progetto, in scala non inferiore a 1:100;
 - pianta relativa alla copertura dell'edificio, debitamente quotata, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, degli ingombri, degli apparecchi tecnologici;

- particolare costruttivo con indicazione dei materiali relativi al contesto e con particolare indicazione delle soluzioni adottate per la mitigazione dell'impatto ambientale;
- o) planimetria relativa all'area di intervento con raggio di almeno 300 metri dagli impianti da installare, prospetti e sezioni in scala non superiore a 1:2.000, con l'indicazione degli edifici presenti o in costruzione, evidenziandone le altezze, ed indicando l'intersezione di tutto il campo elettromagnetico prodotto con le direzioni di massimo irraggiamento in tutte le posizioni accessibili alla popolazione con permanenza superiore alle 4 ore;
- p) dichiarazione di conformità delle caratteristiche di irraggiamento degli impianti alla normativa vigente, sottoscritto da un tecnico competente in materia (ingegnere e/o perito in telecomunicazioni);
- q) dichiarazione di staticità delle strutture a firma di ingegnere abilitato;
- r) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie ed in materia di impiantistica, ivi comprese le disposizioni in materia di navigazione aerea;
- s) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista;
- t) indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento

Articolo 90

DOMANDA DI VOLTURA

Nell'ipotesi di voltura del provvedimento autorizzativo, la relativa istanza, o comunicazione, deve essere accompagnata da copia dell'atto ministeriale con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per la legittima realizzazione dell'impianto medesimo, di cui all'art.14, ed il subentro nella prestazione di garanzie ed assunzione di responsabilità di cui all'art. 15 lett. i) e j).

Articolo 91

IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO

Qualora la realizzazione di nuovi impianti comporti la temporanea occupazione di porzioni di suolo pubblico, dovrà essere richiesta la relativa concessione alla competente Struttura comunale, in conformità ai disposti dell'art. 88 del D.Lgs 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel Regolamento Comunale in materia di "applicazione del corrispettivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni" e/o alla disciplina comunale vigente per la manomissione di suolo pubblico, assicurando al contempo la prestazione di adeguate garanzie in relazione alla valutazione dei casi specifici, secondo quanto determinato dagli uffici competenti.

Tale istanza può essere contestuale all'inoltro della richiesta di autorizzazione o S.C.I.A., oppure successiva; tale istanza, se contestuale, deve essere comunque completa della documentazione di cui all'art. 15, unitamente ai riferimenti identificativi del procedimento avviato per l'installazione dell'impianto.

Fermo restando quanto disposto dal vigente "Regolamento in materia di applicazione del corrispettivo di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni", la realizzazione di impianti che si relazionino con le infrastrutture viarie e/o di servizi alla viabilità e/o aree pubbliche o di uso pubblico, non deve arrecare, in ogni caso:

- intralcio, disagi, inconvenienti alla circolazione veicolare e pedonale;
- diminuzione della possibilità di fruizione degli spazi da parte della collettività per le destinazioni proprie dell'area.

Articolo 92

PIANI DI RISANAMENTO

Anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9 della LR 11/2001, tutti gli impianti in essere, che - alla data di approvazione della presente normativa risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al vigente PGT (allegato dedicato), potranno essere oggetto di specifici Piani di Risanamento, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti riservati a tali funzioni, individuati nella cartografia allegata al PGT (ovvero sulla scorta della zonizzazione dedicata agli apparati 5G con frequenza 24-28 GHz), da presentarsi a cura dei gestori unitamente ad un cronoprogramma dell'intervento proposto.

Nel caso che le rilocalizzazioni riguardino più impianti o più gestori sarà cura del Comune promuovere le necessarie iniziative di coordinamento, individuando i più opportuni strumenti di incentivazione ed accelerazione degli interventi.

Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico nei confronti dei gestori proprietari degli impianti, qualora gli stessi procedano a rilocalizzare proprie apparecchiature in corrispondenza dei siti consigliati dalla pianificazione comunale.

Gli impianti in essere all'entrata in vigore della presente normativa devono comunque tendere a perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 7, attraverso un percorso concertato con i soggetti gestori.

Gli impianti che - alla data di approvazione della presente normativa risultino inseriti in zone vietate o inidonee, sulla scorta della cartografia denominata "Governo degli impianti di telecomunicazione ed assimilati", allegata al PGT - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione con esclusione di ogni forma di potenziamento.

Articolo 93

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

Il titolare dell'impianto deve comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori, ovvero produrre certificato di collaudo, nel caso in cui il titolo abilitativo tenga luogo rispettivamente del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003, della LR 12/2005 o del DPR 380/2001.

Il titolare è tenuto altresì a comunicare alla struttura comunale competente l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto, unitamente alla copia dell'atto abilitativo, entro dieci giorni dalla data di attivazione.

Articolo 94

FUNZIONI DI VIGILANZA

L'esecuzione di opere in assenza, in parziale difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo che tiene luogo del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003 o della LR 12/2005 per la realizzazione di un impianto disciplinato dalle presenti norme, comporta l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio da parte della struttura comunale competente alla tutela ambientale, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normative vigenti in materia ambientale, fatta salva l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

L'inosservanza di obblighi di buona manutenzione dell'impianto e di quelli connessi allo smantellamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a qualsiasi titolo o causa ascrivibili, anche in forza di disposizioni sopravvenute, comporterà, previo ordine a provvedere ed in caso di inerzia dei destinatari, l'intervento sostitutivo d'ufficio del Comune con rivalsa diretta sulla garanzia prestata.

Il presidio degli aspetti igienico-ambientali connessi e/o dipendenti dall'esercizio e dal funzionamento degli impianti ricade, per quanto concerne il Comune, ai sensi del DPR 380/2001, nella sfera delle competenze attribuite alla preposta struttura in materia di tutela ambientale.

Articolo 95

ENTITA' DELLE SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, e secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 18 della legge 689/81.

Nel caso in cui trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopraccitato art. 16 della L. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla gravità della violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. 689/81.

il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi, il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, come da apposita perizia redatta dagli uffici tecnici comunali competenti.

Articolo 96

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

L'amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici saranno a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore.

Potranno altresì essere promosse iniziative tese allo sviluppo ed alla promozione di:

- forme di comunicazione ed informazione ai cittadini sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e sulla situazione degli impianti installati e da installarsi;
- forme di sinergia per il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e la tutela della salute dei cittadini;
- misure varie che abbiano attinenza alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio comunale e al loro corretto inserimento nel contesto ambientale;
- interventi compensativi di recupero e riqualificazione ambientale.

Articolo 97

DISPOSIZIONE FINALE

I riferimenti legislativi e normativi si intendono automaticamente aggiornati e sostituiti sulla base di sopravvenute disposizioni di legge.

I riferimenti agli assetti organizzativi dell'Ente si intendono rapportati all'attuale ripartizione delle competenze, e potranno variare a seguito di atti di autorganizzazione della struttura comunale.

La presente normativa è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Segreteria Generale e gli Uffici della struttura competente in materia di tutela ambientale, nonché sul sito internet dell'Amministrazione comunale. Ogni cittadino può richiederne, anche verbalmente, copia fotostatica, anche per estratto, dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

I soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento potranno richiedere l'attivazione della commissione paritetica di cui all'art.5, comma 1, lett. b), per il componimento bonario di qualsiasi controversia inerente la sua applicazione.

PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL PRESENTE TITOLO OTTAVO, SI ASSUMANO A RIFERIMENTO GLI ELABORATI PR.1.4.1, PR.1.4.2, PR.1.4.3 E PR.1.4.4 DEL PIANO DELLE REGOLE, DEDICATI A TALE TEMATISMO, CHE RIPORTANO LA SPECIFICA ZONIZZAZIONE IN BASE ALLA QUALE E' REGOLAMENTATA LA LOCALIZZAZIONE DELLE SRB PER LA TELECOMUNICAZIONE E LA TRASMISSIONE DATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

**TITOLO NONO – NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
STRATEGICA AMBIENTALE, NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 98

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PIANO

Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale del Piano, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) definisce le condizioni che subordinano l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi previsti.

Le misure di mitigazione sono definite **nell'allegato 4.B** del Rapporto Ambientale della VAS i cui contenuti sono vincolanti. Essi sono modificabili in seguito all'emanazione di nuove norme più cautelative per il sistema ambientale e territoriale locale, senza comunque alterarne i principi di base e garantendo le modalità di attuazione.

MONITORAGGIO DEL PIANO

Il PGT riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio del Piano stesso quale attività imprescindibile per garantire il controllo e l'adeguatezza dello strumento urbanistico alle esigenze locali e la sua piena sostenibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale.

Il monitoraggio del PGT deve essere effettuato periodicamente, in modo da verificare le esigenze locali e gli effetti indotti, al fine di permettere interventi tempestivi nel caso di effetti ambientali negativi non preventivati.

Il monitoraggio del PGT è organizzato in due sezioni:

- a) monitoraggio del livello di attuazione del Piano, che attiene al controllo delle azioni pianificate e attuate, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi di trasformazione;
- b) monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano, con l'obiettivo di verificare la sostenibilità delle scelte effettuate dal Piano in relazione agli obiettivi fissati e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre ad evidenziare l'eventuale insorgenza di impatti non previsti, evidenziando tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive.

Il monitoraggio del Piano deve essere condotto considerando gli aspetti e gli indicatori riportati **nell'allegato 5.A** del Rapporto Ambientale della VAS, dove sono specificate le modalità, le frequenze e le responsabilità di misurazione, la fonte dell'informazione e la necessità di coinvolgimento di eventuali altri Enti, lo stato attuale dell'indicatore e il valore atteso con l'attuazione del Piano.

Coerentemente con la frequenza di misurazione dei vari indicatori, dopo 2,5 anni dall'approvazione del Documento di Piano l'Amministrazione deve produrre un report contenente lo stato dei vari indicatori al momento della sua redazione del Rapporto Ambientale della VAS. In presenza di scostamenti non provenienti devono essere condotti specifici approfondimenti ed eventualmente attivate azioni correttive.

Il report di cui al comma precedente deve essere reso pubblico attraverso avviso all'Albo Pretorio comunale, pubblicazione del documento sul sito web comunale e messa a disposizione presso l'Ufficio Tecnico.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PGT E DELLE RELATIVE VARIANTI

I nuovi Documenti di Piano del Piano di Governo del Territorio o loro Varianti sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica o di Verifica di Assoggettabilità nei casi previsti e ai sensi del D.Lgs. n° 4/2008 e della normativa regionale in materia (DCR n° 8-351/2007) e DGR n° 8-6420/2007).

La Valutazione Ambientale Strategica e la Verifica di Assoggettabilità devono essere condotte durante l'iter di redazione del Piano o sua Variante e comunque si devono concludere preventivamente all'adozione del Piano o sua variante.

Per la Valutazione Ambientale Strategica di un nuovo Documento di Piano o sua Variante devono essere messi a disposizione il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, affrontando almeno le seguenti tematiche:

- a) aggiornamento del quadro conoscitivo ambientale del territorio comunale, con particolare riferimento agli indicatori di monitoraggio definiti dal precedente Documento di Piano, anche in relazione agli obiettivi ivi definiti;
- b) valutazione ambientale preliminare degli obiettivi generali del Piano o della Variante, al fine di verificarne la loro complessiva sostenibilità e adeguatezza alle caratteristiche del territorio comunale;
- c) valutazione delle alternative di Piano individuando le zone da tutelare e le zone in cui eventuali interventi di trasformazione del territorio minimizzano gli impatti ambientali generali;
- d) valutazione ambientale di dettaglio delle politiche/azioni previste dal Piano o dalla Variante, al fine di stimare puntualmente gli impatti indotti e quindi definire le misure di mitigazioni e/o di compensazione da attivare al fine di garantire la completa sostenibilità delle singole politiche/azioni previste, la completa sostenibilità delle singole componenti ambientali e la completa sostenibilità del Piano nel suo complesso.

La valutazione di Incidenza per un nuovo Documento di Piano o sua variante deve almeno affrontare le seguenti tematiche:

- a) descrizione dei siti interessati o potenzialmente interessati dalle politiche/azioni del piano o di sua variante;
- b) descrizione degli interventi di trasformazione previsti;
- c) analisi di incidenza, con l'individuazione degli impatti attesi, diretti ed indiretti, sui siti e sulle specie presenti, della loro entità e delle variabili ambientali maggiormente impattate, con particolare riferimento alle componenti biotiche e abiotiche e alle connessioni ecologiche;
- d) individuazione di misure di mitigazione e/o di compensazione che dovranno accompagnare l'attuazione degli interventi previsti;

Articolo 101

NORME TRANSITORIE

A far tempo dalla data di adozione consiliare del progetto di Piano di Governo del Territorio, nelle more della sua approvazione definitiva, le relative previsioni saranno salvaguardate nei termini e nei tempi stabiliti per legge.

Le domande per interventi edilizi contrastanti con le previsioni del presente Piano di Governo e che risultassero presentate anteriormente alla sua adozione, potranno essere accolte solamente se, alla data dell'adozione stessa, risulterà già maturato il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni.

Articolo 102

RICHIAMI LEGISLATIVI E ADEGUAMENTI NORMATIVI

Ad integrazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, si intendono in ogni caso valide le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche o in altri elaborati del Piano Regolatore Generale dovranno intendersi modificate in seguito all'entrata in vigore di norme, di leggi statali o regionali contenenti diverse prescrizioni, qualora dichiarate immediatamente prevalenti su contrastanti prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Dal giorno di entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale restano abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardino la stessa materia e risultino con esse compatibili.

ALLEGATI: